

MODIFICHE LEGISLATIVE  
DEL SOMMO PONTEFICE  
FRANCESCO



*Sussidio di lavoro ad uso del  
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*

Febbraio 2021



# 1

**Chirografo *Tra i suggerimenti*  
con il quale viene istituito un consiglio di Cardinali per aiutare  
il Santo Padre nel governo della Chiesa universale  
e per studiare un progetto di revisione  
della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana\***  
**28 settembre 2013**

Tra i suggerimenti emersi nel corso delle Congregazioni Generali di Cardinali precedenti al Conclave, figurava la convenienza di istituire un ristretto gruppo di Membri dell'Episcopato, provenienti dalle diverse parti del mondo, che il Santo Padre potesse consultare, singolarmente o in forma collettiva, su questioni particolari. Una volta eletto alla Sede romana, ho avuto occasione di riflettere più volte su questo argomento, ritenendo che una tale iniziativa sarebbe stata di notevole aiuto per svolgere il ministero pastorale di Successore di Pietro che i fratelli Cardinali avevano voluto affidarmi.

Per questo motivo, il 13 aprile scorso ho annunciato la costituzione del menzionato gruppo, indicando, in pari tempo, i nominativi di coloro che erano stati chiamati a farne parte. Ora, dopo matura riflessione, ritengo opportuno che tale gruppo, mediante il presente Chirografo, sia istituito come un «Consiglio di Cardinali», con il compito di aiutarmi nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana. Esso sarà composto dalle medesime persone precedentemente indicate, le quali potranno essere interpellate, sia come Consiglio sia singolarmente, sulle questioni che di volta in volta riterrò degne di attenzione. Detto Consiglio, che rispetto al numero dei componenti mi riservo di configurare nel modo che risulterà più adeguato, sarà un'ulteriore espressione della comunione episcopale e dell'ausilio al *munus petrinum* che l'Episcopato sparso per il mondo può offrire.

*Dato a Roma, presso San Pietro il 28 settembre dell'anno 2013, primo di Pontificato.*

FRANCESCO

---

\* AAS 105 (2013) 875-876.



## 2

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Fidelis dispensator et prudens***  
**per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari  
economici e amministrativi  
della Santa Sede e dello S.C.V.\***  
**24 febbraio 2014**

*Fidelis dispensator et prudens* (Lc 12,42).

Come l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi. In special modo, la gestione dei settori economico e finanziario della Santa Sede è intimamente legata alla sua specifica missione, non solo al servizio del ministero universale del Santo Padre, ma anche in relazione al bene comune, nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona umana.

Dopo aver considerato attentamente i risultati del lavoro della Commissione referente di studio e indirizzo sull'organizzazione della struttura economico- amministrativa della Santa Sede (cfr *Chirografo* del 18 luglio 2013), dopo essermi consultato con il Consiglio dei Cardinali per la riforma della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* e con il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, con questa Lettera apostolica in forma di *Motu proprio* stabilisco quanto segue:

### CONSIGLIO PER L'ECONOMIA

1. È istituito il Consiglio per l'Economia, con il compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

2. Il Consiglio per l'Economia è composto di quindici membri, otto dei quali sono scelti tra Cardinali e Vescovi in modo da rispecchiare l'universalità della Chiesa e sette sono esperti laici di varie nazionalità, con competenze finanziarie e riconosciuta professionalità.

3. Il Consiglio per l'Economia è presieduto da un Cardinale Coordinatore.

### SEGRETERIA PER L'ECONOMIA

4. È istituita la Segreteria per l'Economia, quale Dicastero della Curia Romana secondo la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

5. Tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio per l'Economia, la Segreteria risponde direttamente al Santo Padre e attua il controllo economico e la vigilanza sugli Enti di cui al punto 1, come pure le politiche e le procedure relative agli acquisti e all'adeguata allocazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ente. La

---

\* AAS 106 (2014) 164-165.

competenza della Segreteria si estende pertanto a tutto ciò che in qualunque maniera rientra nell'ambito in oggetto.

6. La Segreteria per l'Economia è presieduta da un Cardinale Prefetto, il quale collabora con il Segretario di Stato. Un Prelato Segretario Generale ha il compito di coadiuvare il Cardinale Prefetto.

#### REVISORE GENERALE

7. Il Revisore Generale è nominato dal Santo Padre ed ha il compito di compiere la revisione contabile (*audit*) degli Enti di cui al punto 1.

#### GLI STATUTI

8. Il Cardinale Prefetto è responsabile della stesura degli Statuti definitivi del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'ufficio del Revisore Generale. Gli Statuti saranno presentati *quam primum* all'approvazione del Santo Padre.

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili e che la presente Lettera apostolica in forma di *Motu proprio* sia pubblicata su "L'Osservatore Romano" del 24-25 febbraio 2014 e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 24 febbraio 2014, primo del Pontificato.

FRANCISCUS

### 3

## Norme Pontificie per il clero uxorato orientale\* 14 giugno 2014

### *Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali*

**A)** Nota Introduttiva Il c. 758 §3/CCEO stabilisce che: «A riguardo dell'ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica».

Ciò consente che ciascuna Chiesa *sui iuris* possa decidere circa l'ammissione dei coniugati agli ordini sacri.

Al presente, tutte le Chiese orientali cattoliche possono ammettere uomini sposati al diaconato e al presbiterato ad eccezione delle Chiese siromalabarese e siro-malankarese.

Pertanto, il canone prevede che la Sede Apostolica possa emanare norme speciali al riguardo.

Il Santo Padre Benedetto XVI nella Esortazione apostolica post-sinodale *Ecclesiam in Medio Oriente* del 14 settembre 2012, dopo avere affermato che «il celibato sacerdotale è un dono inestimabile di Dio alla Sua Chiesa, che occorre accogliere con riconoscenza, tanto in Oriente quanto in Occidente, poiché rappresenta un segno profetico sempre attuale»<sup>1</sup> ha ricordato «il ministero dei presbiteri sposati che sono una componente antica delle tradizioni orientali»<sup>2</sup> e li ha incoraggiati poiché «con le loro famiglie, sono chiamati alla santità nel fedele esercizio del loro ministero e nelle loro condizioni di vita a volte difficili».<sup>3</sup>

La problematica del ministero dei sacerdoti uxorati fuori dei tradizionali territori orientali risale agli ultimi decenni del XIX secolo, specialmente a partire dal 1880, quando migliaia di cattolici ruteni emigrarono dalle regioni sub-carpatiche, nonché dall'Ucraina dell'ovest, negli Stati Uniti d'America. La presenza dei rispettivi ministri uxorati suscitò la protesta dei Vescovi latini secondo i quali tale presenza avrebbe provocato un *gravissimum scandalum* presso i fedeli latini. Perciò la Congregazione di Propaganda Fide con decreto del 1 ottobre 1890 proibì al clero ruteno uxorato di risiedere negli USA.

Nel 1913 la Santa Sede decretò che in Canada solo dei celibi avrebbero potuto essere ordinati sacerdoti.

Negli anni 1929-1930 l'allora Congregazione per la Chiesa orientale (CCO) emanò tre decreti con cui proibiva l'esercizio del ministero ai sacerdoti orientali uxorati in certe regioni:

1) il Decreto *Cum data fuerit* del 1° marzo 1929, con cui si proibì l'esercizio del ministero al clero ruteno uxorato in emigrazione nell'America del Nord;<sup>4</sup>

---

\* AAS 106 (2014) 496-499.

<sup>1</sup> N. 48.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Cum data fuerit*, art. 12: «Sacerdotes ritus graeco-rutheni, qui in Status Foederatos Americae Septentrionalis proficisci et commorari cupiunt, debent esse caelibes». CCO, *Decreto Cum data fuerit*, 1-III1929, in AAS 21 (1929), 152-159.

2) il Decreto *Qua sollerti* del 23 dicembre 1929, col quale si estese la proibizione del ministero a tutto il clero orientale uxorato emigrato in America del Nord e del Sud, in Canada e in Australia;<sup>5</sup>

3) il Decreto *Graeci-Rutheni* del 24 maggio 1930, col quale si stabilì che solo degli uomini celibi avrebbero potuto essere ammessi in seminario e promossi all'ordine sacro.<sup>6</sup>

Privato dei ministri del loro proprio rito, un numero stimato a circa 200.000 fedeli ru-teni passò all'ortodossia.

La citata normativa è stata estesa su altri territori non considerati 'regioni orientali': le eccezioni venivano concesse solo dopo aver sentito la Conferenza Episcopale in loco ed aver ricevuto l'autorizzazione della Santa Sede.<sup>7</sup>

Poiché la problematica persisteva, la Congregazione per le Chiese Orientali interessò la Congregazione per la Dottrina della Fede. Essa, in data 20 febbraio 2008, nella Sessione Ordinaria ha riesaminato l'intera questione, addivenendo alla seguente decisione: «si mantenga la norma vigente – che vincola i Sacerdoti Orientali in servizio pastorale presso i fedeli in diaspora all'obbligo del Celibato, similmente ai Sacerdoti latini – prevedendo, in casi concreti ed eccezionali, la possibilità di una dispensa da essa, riservata alla Santa Sede». Quanto sopra venne approvato dal Santo Padre Benedetto XVI.

Va rilevato che anche in Occidente, nei tempi recenti, con il motu proprio *Anglicanorum coetibus*, benché non riguardante il clero orientale, si è adottata una disciplina attenta alla concreta situazione dei presbiteri e delle rispettive famiglie passati alla comunione cattolica.

#### **B) Disposizioni approvate dal Santo Padre**

La Sessione Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali, tenutasi dal 19 al 22 novembre 2013 al Palazzo Apostolico, ha trattato la questione ampiamente ed ha in seguito presentato al Santo Padre la richiesta di concedere alle rispettive Autorità Ecclesiastiche la facoltà di consentire il servizio pastorale del clero uxorato orientale anche fuori dei territori orientali tradizionali.

Il Santo Padre, nell'udienza concessa al Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, card. Leonardo Sandri, il 23 dicembre 2013, ha approvato la richiesta

*contrariis quibuslibet minime obstantibus*,

con la seguente modalità:

- nelle Circostrizioni Amministrative orientali (Metropolie, Eparchie, Esarcati) costituite fuori dai territori tradizionali tale facoltà viene conferita ai Gerarchi orientali, che la eserciteranno secondo le tradizioni delle rispettive Chiese. Essi hanno, altresì, la facoltà di ordinare i candidati orientali uxorati provenienti dalla rispettiva circostrizione con l'obbligo di informare previamente per iscritto il Vescovo latino di residenza del candidato onde averne il parere ed ogni informazione utile;

<sup>5</sup> *Qua sollerti*, n° 6: «Ad sacrum ministerium exercendum in praefatis regionibus [cioè nell'America del Nord, del Sud, in Canada e in Australia] non admittantur sacerdotes uxorem habentes, sed solum sacerdotes caelibes, aut vidui». CCO, Decreto *Qua sollerti*, 23-XII-1929, in AAS 22 (1930) 99-105.

<sup>6</sup> *Graeci-Rutheni*, art. 12: «Non nisi qui se caelibatum perpetuo servaturos coram Ordinario promiserint, in seminarium admittere licebit, et non nisi caelibes ad sacros ordines promoveri poterunt». CCO, Decreto *Graeci-Rutheni*, 24-V-1930, in AAS 22 (1930) 346-354.

<sup>7</sup> Cfr. V. POSPISHIL, "Compulsory Celibacy for the Eastern Catholics in the Americas", in *Diakonia* 11 (1976) 133-156; 259-280.



- negli Ordinariati per i fedeli orientali privi di Gerarca proprio, tale facoltà viene conferita agli Ordinari, che la eserciteranno informando nei casi concreti la rispettiva Conferenza Episcopale e questo Dicastero;
- nei territori dove i fedeli orientali sono privi di una struttura amministrativa specifica e sono affidati alle cure dei Vescovi latini del luogo, tale facoltà continuerà ad essere riservata alla Congregazione per le Chiese Orientali, che la eserciterà in casi concreti ed eccezionali dopo aver sentito il parere delle rispettive Conferenze Episcopali.

Dalla Sede della Congregazione per le Chiese Orientali, 14 giugno 2014

LEONARDO *Card.* SANDRI  
*Prefetto*



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Confermando una tradizione***  
**per il trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione  
 del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia\***  
**8 luglio 2014**

Confermando una tradizione plurisecolare, l'ultimo Concilio Vaticano II ribadì la necessità di conformare l'organizzazione della Santa Sede alle necessità dei tempi, adeguando soprattutto la struttura dei Dicasteri della Curia Romana, il loro numero, denominazione e competenza, così come i loro modi di procedere e il reciproco coordinamento alle reali esigenze della Chiesa in ogni momento.

Un concreto risultato di tali principi è avvenuto con la promulgazione, il 24 febbraio 2014, della Lettera apostolica, in forma di *Motu Proprio*, *Fidelis Dispensator et Prudens*, col quale ho istituito la Segreteria per l'Economia come Dicastero della Curia Romana. Essa, tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio per l'Economia, ha come competenze il controllo economico e la vigilanza sui Dicasteri della Curia Romana, sulle Istituzioni collegate con la Santa Sede e sulle amministrazioni dello Stato della Città del Vaticano.

Ciò considerato, e accogliendo il parere dei Capi Dicastero interessati, ho ritenuto opportuno che la Segreteria per l'Economia assuma sin d'ora tra i suoi compiti istituzionali, d'accordo con le modalità e nei tempi che stabilisca il relativo Cardinale Prefetto, quelli che fino ad oggi erano attribuiti alla denominata "Sezione Ordinaria" dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e, quindi, di trasferire al suddetto Dicastero le competenze che la costituzione apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 aveva affidato a detta Sezione dell'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede. Di conseguenza, l'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede non sarà più divisa in Sezioni e, in avvenire, svolgerà unicamente i compiti che finora erano a carico della *Sezione straordinaria*.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, e chiesto il parere dei Dicasteri competenti e di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:

**Art. 1.** Il testo dell'articolo 172 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. Spetta a questo Ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana.

§2. L'Ufficio amministra anche i beni mobili ad esso affidati da altri enti della Santa Sede.

**Art. 2.** Il testo dell'articolo 173 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* è integralmente sostituito dal testo seguente:

L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali e da un Prelato Segretario.

---

\* AAS 106 (2014) 618-620.

**Art. 3.** Sono abrogati gli articoli 174 e 175 della costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

**Art. 4.** Il Prefetto della Segreteria per l'Economia costituirà una Commissione tecnica con lo scopo di facilitare il trasferimento delle competenze finora attribuite alla Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e determinerà, a partire della data odierna, come dovranno risolversi le questioni pendenti presso la suddetta Sezione Ordinaria fino al completo trasferimento effettivo dei compiti.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano "*L'Osservatore Romano*", entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 8 Luglio dell'anno 2014, secondo del Pontificato.*

FRANCESCO P.P.

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
sulla istituzione di un Collegio, all'interno  
della Congregazione per la dottrina della fede,  
per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i *delicta graviora*\*  
3 novembre 2014**

Il Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (SST) del 30 aprile 2001, aggiornato il 21 maggio 2010, precisa quali sono i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. artt. 1-6), a norma dell'art. 52 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Nel giudicare i delitti sopra indicati, la Congregazione per la Dottrina della Fede procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cfr. art. 21 § 1 e § 2, n. 1 SST), salva la possibilità di sottoporre direttamente la decisione al Sommo Pontefice per i casi gravissimi (cfr. art. 21 § 2, n. 2 SST). Resta inteso, relativamente ai delitti contro la fede, che la competenza in prima istanza è dell'Ordinario o del Gerarca (cfr. art. 2 § 2 SST).

A motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi, dopo approfondita riflessione, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 3 novembre 2014,

il Sommo Pontefice Francesco  
ha decretato quanto segue:

1. è istituito all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso;
2. il Presidente e i membri di detto Collegio sono nominati dal Papa;
3. il Collegio è un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST;
4. qualora il reo sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria, la quale potrà anche decidere casi particolari a giudizio del Papa. Ad essa potranno inoltre essere deferiti altri casi a giudizio del Collegio;
5. sarà cura del Collegio informare periodicamente delle proprie decisioni la Sessione Ordinaria;
6. un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio.

---

\* AAS 106 (2014) 885-886.

Il Santo Padre ha disposto che il presente decreto generale esecutivo sia promulgato mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore l'11 novembre 2014, e successivamente nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 3 Novembre 2014

PIETRO *Card.* Parolin  
*Segretario di Stato*

## 6

### **Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» sull'introduzione di modifiche allo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione\* 10 gennaio 2015**

In riferimento all'Istituto per le Opere di Religione, nell'Udienza concessa al sottoscritto Presidente della Commissione Cardinalizia il giorno 10 gennaio 2015, il Santo Padre Francesco ha disposto le seguenti modifiche allo Statuto in vigore:

- il numero dei Membri della Commissione Cardinalizia e del Consiglio di Sovrintendenza è elevato da cinque a sei;

- per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione e del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Membri in carica;

- il Presidente della Commissione Cardinalizia ha voto di qualità sempre che sia necessario per formare la maggioranza richiesta per costituire il Collegio o per adottare delibere concrete nel cui caso sarà sempre necessario il parere coincidente di tre Membri.

Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato disposto entri in vigore immediatamente, sia comunicato alla Commissione Cardinalizia ed al Consiglio di Sovrintendenza, nonché di seguito sia pubblicato nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, il 10 gennaio 2015

SANTOS ABRIL Y CASTELLÓ

*Presidente della Commissione Cardinalizia di Vigilanza dello I.O.R.*

---

\* AAS 107 (2015) 286.





Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
**Statuti dei nuovi organismi economici**  
**Statuto del Consiglio per l'Economia**  
**Statuto della Segreteria per l'Economia**  
**Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale\***  
**22 febbraio 2015**

STATUTO DEL CONSIGLIO PER L'ECONOMIA

*Natura e competenza*

**Art. 1.** §1. Il Consiglio per l'Economia è l'ente della Santa Sede competente a vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.

§2. Sentiti la Segreteria per l'Economia e la Segreteria di Stato, il Consiglio modificherà come necessario l'elenco degli enti e amministrazioni di cui all'allegato.

§3. Il Consiglio per l'Economia esercita le sue funzioni alla luce del Vangelo e secondo la dottrina sociale della Chiesa. Esso si attiene inoltre alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione finanziaria e amministrativa etica ed efficiente.

*Funzioni*

**Art. 2.** §1. Il Consiglio sottopone all'approvazione del Santo Padre indirizzi e norme volti ad assicurare che:

- a) siano tutelati i beni degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) siano ridotti i rischi finanziari e istituzionali;
- c) le risorse umane, finanziarie e materiali degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza e efficienza;
- d) gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1 §1 svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.

§2. Nel predisporre i summenzionati indirizzi e norme il Consiglio esamina le proposte presentate dalla Segreteria per l'Economia, nonché eventuali suggerimenti che siano offerti dalla Segreteria di Stato, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, dall'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e dalle varie amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Il Consiglio garantisce che, nella preparazione dei summenzionati indirizzi e norme, gli enti e le amministrazioni interessati siano consultati tempestivamente ed in modo trasparente.

§4. Il Consiglio determina i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione posti in essere dagli enti e

---

\* *Communicationes* 47 (2015) 25-44.

amministrazioni di cui all'art. 1 §1 richiedano, *ad validitatem*, l'approvazione del Prefetto della Segreteria per l'Economia.

**Art. 3. § 1.** Il Consiglio verifica i bilanci preventivi annuali e i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prepara raccomandazioni sugli stessi e li sottopone all'approvazione del Santo Padre.

§2. Il Consiglio riceve ed esamina:

- a) le relazioni della Segreteria per l'Economia;
- b) la relazione annuale del Revisore Generale;
- c) le relazioni patrimoniali e finanziarie degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1

§1;

d) le valutazioni annuali del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Ove necessario, il Consiglio richiede direttamente agli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogni ulteriore informazione o documentazione, di natura finanziaria o amministrativa, che sia rilevante in relazione alle attività da esso svolte.

§4. Il Consiglio, quando necessario e nel rispetto della sua autonomia operativa, richiede all'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) informazioni rilevanti ai fini delle attività da esso svolte.

§5. Il Consiglio è informato con cadenza annuale riguardo le attività dello IOR.

§6. Ove opportuno, il Consiglio propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

**Art. 4. §1.** Il Consiglio riceve ed esamina il programma annuale di revisione preparato dal Revisore Generale.

§2. Il Consiglio può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche.

§3. Quando lo ritenga necessario, e dopo aver consultato, laddove opportuno, la Segreteria per l'Economia, il Consiglio ordina la revisione da parte di professionisti esterni su specifici enti, amministrazioni, attività o programmi.

#### *Direzione e Struttura*

**Art. 5. §1.** Il Consiglio è composto da quindici (15) membri nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre. Otto (8) membri sono scelti tra Cardinali e Vescovi che rappresentano l'universalità della Chiesa e sette (7) membri laici tra esperti di varie nazionalità.

§2. Il Consiglio è presieduto da un Cardinale Coordinatore e assistito da un Vice Coordinatore, entrambi nominati dal Santo Padre tra i membri del Consiglio. Il Cardinale Coordinatore è responsabile del corretto funzionamento del Consiglio nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.

§3. Il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria dell'Economia partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

§4. Un Prelato Segretario, nominato *ad quinquennium* dal Santo Padre, assiste il Coordinatore ed il Vice Coordinatore nell'attività del Consiglio. Egli è inoltre responsabile della direzione dell'Ufficio del Consiglio.

**Art. 6. §1.** I membri del Consiglio vengono proposti al Santo Padre dal Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato ed il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le verifiche necessarie riguardo le qualità personali e le competenze dei membri proposti. I membri del Consiglio possono essere nominati per due soli mandati consecutivi e cessano dalla carica una volta compiuti gli ottanta (80) anni di età.

§2. I membri devono essere di comprovata reputazione, liberi da conflitti di interesse e dotati di riconosciuta competenza professionale nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio.

§3. Nel caso in cui la posizione di un membro resti vacante il Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, sottopone al Santo Padre una lista di tre candidati per la nomina nel Consiglio sino a scadenza del mandato in corso.

§4. Tutti i membri del Consiglio devono rendere noto ogni conflitto di interesse che derivi da altri incarichi, investimenti privati o rapporti di collaborazione in essere con la Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano o qualsiasi altro soggetto che sia in rapporti di affari con gli stessi, o per qualsiasi altra ragione. Il membro che versi in una situazione di conflitto di interesse non dovrà partecipare alle discussioni in relazione alle quali il conflitto abbia rilevanza.

**Art. 7.** §1. L'Ufficio del Consiglio è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti di cui alla sua tabella organica.

§2. Il personale dell'Ufficio del Consiglio, così come eventuali consulenti esterni, è scelto tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio. Ogni conflitto di interessi che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

#### *Riunioni del Consiglio*

**Art. 8.** §1. Il Cardinale Coordinatore convoca le riunioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all'anno e quando il Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, lo ritenga necessario o quando ciò sia formalmente richiesto da più di un terzo dei suoi membri.

§2. Ove necessario, il Cardinale Coordinatore invita a partecipare alle riunioni del Consiglio persone che non siano membri dello stesso.

§3. Sotto la direzione del Cardinale Coordinatore, l'Ufficio del Consiglio comunica le date delle riunioni, prepara l'ordine del giorno dopo aver sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e assicura che la documentazione rilevante sia inviata ai membri e ai partecipanti almeno due settimane prima della riunione prevista.

**Art. 9.** §1. Il Cardinale Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio. In sua assenza le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dal Cardinale Coordinatore.

§2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno dieci (10) membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto favorevole di almeno otto (8) membri.

§3. Il Prelato Segretario è responsabile della tenuta del verbale delle discussioni e delle decisioni prese durante le riunioni del Consiglio. Una volta approvato dal Consiglio alla riunione successiva, il verbale viene firmato dal Coordinatore e dal Prelato Segretario e registrato nel libro dei verbali del Consiglio.

**Art. 10.** §1. Il Consiglio può costituire e nominare comitati per lo studio e la discussione di specifiche questioni secondo le esigenze del caso. Esso può anche incaricare singoli membri per lo studio di specifici argomenti e consultare esperti esterni.

§2. Il Consiglio istituisce un comitato di revisione composto da quattro dei suoi membri con il compito di verificare i bilanci preventivi annuali ed i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

*Previsioni ulteriori*

**Art. 11.** Le lingue di lavoro utilizzate dal Consiglio sono l'inglese e l'italiano.

**Art. 12.** §1. Il Prelato Segretario è responsabile della conservazione degli archivi del Consiglio. Gli archivi devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Prelato Segretario stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

**Art. 13.** Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso del Consiglio sono:

- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

**Art. 14.** Su proposta del Cardinale Coordinatore e sentiti il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, il Consiglio adotta le proprie norme procedurali.

**Art. 15.** Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.*

\* \* \*

## STATUTO DELLA SEGRETERIA PER L'ECONOMIA

*Natura e competenza*

**Art. 1.** La Segreteria per l'Economia è il dicastero della Curia Romana competente per il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria sui dicasteri della Curia Romana, sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e sulle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

**Art. 2.** §1. La Segreteria attua gli indirizzi e le norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. La Segreteria deve sentire il Consiglio sulle materie di maggiore importanza o attinenti a principi generali.

§2. Nelle materie di propria competenza, la Segreteria sottopone all'esame del Consiglio per l'Economia proposte di indirizzi e di norme.

§3. Su richiesta del Consiglio per l'Economia ed entro i limiti del proprio bilancio preventivo approvato, la Segreteria fornisce al Consiglio risorse, assistenza e pareri.

**Art. 3.** §1. La Segreteria agisce in collaborazione con la Segreteria di Stato, la quale ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale.

§2. La Segreteria garantisce che le materie riguardanti gli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 siano trattati tenendo nel debito conto l'autonomia e le competenze di ciascuno di essi.

*Direzione e Struttura*

**Art. 4.** §1. Il Prefetto, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, dirige e rappresenta la Segreteria.

§2. La Segreteria ha due sezioni: la sezione per il controllo e la vigilanza; la sezione amministrativa.

§3. Un Prelato Segretario Generale, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione per il controllo e la vigilanza.

§4. Un Prelato Segretario, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione amministrativa.

§5. Il Prefetto può istituire un Ufficio del Prefetto e nominare un Direttore con il compito di coordinare l'Ufficio e assisterlo nel coordinamento e dell'amministrazione della Segreteria.

§6. Uno o più sottosegretari possono essere nominati all'interno di ciascuna sezione.

§7. La Segreteria adotta tutte le misure e procedure necessarie a garantire la piena distinzione e separazione operativa tra le due sezioni. Ogni anno, la Segreteria trasmette al Consiglio per l'Economia una relazione sulle misure e procedure adottate ai sensi del presente paragrafo.

**Art. 5.** §1. Durante la Sede Vacante, il governo ordinario della Segreteria per l'Economia è affidato al Prelato Segretario Generale e al Prelato Segretario.

§2. Durante la Sede Vacante, la Segreteria fornisce al Camerlengo di Santa Romana Chiesa o ad un suo delegato i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano e quelli preventivi per l'anno in corso.

## SEZIONE I

## Sezione per il Controllo e la Vigilanza

**Art. 6. §1.** Su proposta di questa Sezione, il Prefetto emana decreti esecutivi generali e istruzioni per l'attuazione degli indirizzi e delle norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. Essi comprendono linee guida, modelli e procedure finalizzati a una efficace pianificazione, previsione di bilancio e gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali affidate ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§2. Questa Sezione fornisce inoltre assistenza e supporto agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 nell'ambito della loro gestione economica e amministrativa.

**Art. 7.** Nel corso della elaborazione delle proposte, dei decreti esecutivi generali e delle istruzioni sopra menzionati, la Segreteria svolge consultazioni adeguate, tempestive e trasparenti con gli enti e amministrazioni interessati.

**Art. 8. §1.** Questa Sezione monitora le attività dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, analizza le relazioni sui risultati di gestione e fornisce assistenza e supporto al fine di assicurare che:

- a) le attività si svolgano in modo efficiente e nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati;
- b) le risorse umane, finanziarie e materiali siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza ed efficienza;
- c) le spese siano effettuate nel rispetto dei bilanci preventivi approvati, tenendo nel debito conto un uso prudente ed efficiente delle risorse;
- d) le scritture contabili e gli archivi siano tenuti in modo fedele, conformemente alle norme e alle procedure approvate;
- e) i regolamenti e le procedure siano chiaramente compresi e fedelmente osservati.

§2. Ove necessario, previa autorizzazione del Prefetto, questa Sezione conduce verifiche *in loco* sui dicasteri della Curia Romana e sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§3. Sulla base delle informazioni ottenute, questa Sezione analizza il rendimento della gestione economica e amministrativa, riferisce in ordine agli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi, ai bilanci preventivi e ai progetti approvati, e formula proposte al Prefetto su eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

**Art. 9. §1.** Su proposta di questa Sezione il Prefetto sottopone al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi annuali dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§2. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto può formulare raccomandazioni ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa. Egli può anche richiedere loro, direttamente, ogni informazione o documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante in relazione alle proprie attività.

§3. Gli enti e le amministrazioni di cui all'art.1 rispetteranno fedelmente e implementeranno i bilanci approvati.

**Art. 10.** Questa Sezione:

- a) prepara il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;

- b) controlla il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo dello Stato della Città del Vaticano;
- c) realizza la valutazione annuale del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;
- d) prepara la relazione annuale sulle proprie attività, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

**Art. 11.** Il Prefetto, su proposta di questa Sezione, approva ogni atto di alienazione, acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dai dicasteri della Curia Romana o dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa per il quale sia necessaria la sua approvazione *ad validitatem* in base ai criteri di cui all'art. 2 §4 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

**Art. 12.** Quando questa Sezione viene a conoscenza di possibili danni al patrimonio degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1, essa assicura che siano adottate misure correttive ivi incluse, ove opportuno, azioni civili o penali e sanzioni amministrative.

**Art. 13.** Su proposta di questa Sezione il Prefetto può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni indicati all'art. 1. Il Prefetto informa il Consiglio per l'Economia delle richieste così presentate al Revisore Generale.

**Art. 14.** Questa Sezione assiste il Prefetto quale autorità competente per lo scambio di informazioni di natura fiscale nelle ipotesi e secondo le modalità previste negli accordi internazionali stipulati dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

## SEZIONE II

### Sezione Amministrativa

**Art. 15.** Questa Sezione pone in atto indirizzi, modelli e procedure in materia di appalti volti ad assicurare che tutti i beni e i servizi richiesti dai dicasteri della Curia Romana e dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa siano acquisiti nel modo più prudente, efficiente ed economicamente vantaggioso, in conformità a controlli e procedure interne appropriati.

**Art. 16. §1.** Questa Sezione, in collaborazione con la Segreteria di Stato, assicura che i requisiti legali e amministrativi riguardanti il personale degli enti e delle amministrazioni di cui all'art. 1 siano stabiliti ed osservati.

§2. In particolare, questa Sezione cura gli adempimenti giuridico-amministrativi relativi al personale dei dicasteri e degli uffici della Curia Romana e, su specifico mandato, quello di altre istituzioni collegate. In tale ambito operativo, fermo restando che spetta alla Segreteria di Stato l'accertamento dei requisiti di idoneità dei candidati all'assunzione, questa Sezione:

- a) collabora ad attività di studio per la stesura di normative e tabelle organiche;
- b) effettua attività di elaborazione degli stipendi;
- c) effettua pratiche di assunzione e segue l'iter di promozione, attribuzione di classi di merito, cessazioni dal servizio, trasferimenti, aspettative, occupandosi – per quanto di competenza – della gestione delle risorse umane;
- d) propone e valuta piani di formazione e percorsi di crescita professionali;

- e) svolge le pratiche relative alle assicurazioni contro gli infortuni e intrattiene i rapporti operativi con le compagnie assicuratrici;
- f) cura i dati anagrafici del personale.

**Art. 17.** Questa Sezione fornisce i servizi amministrativi e tecnici necessari per l'attività ordinaria dei dicasteri della Santa Sede.

**Art. 18.** Questa Sezione fornisce assistenza, in conformità con quanto previsto nei rispettivi statuti, al Fondo Pensioni e al Fondo di Assistenza Sanitaria ("FAS").

**Art. 19.** Questa Sezione prepara una relazione annuale sulle proprie attività che il Prefetto presenta al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

#### *Personale e Uffici*

**Art. 20.** La Segreteria è composta da vari dipartimenti e uffici, come indicato nella sua tabella organica.

**Art. 21.** §1. La Segreteria è dotata di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti della sua tabella organica.

§2. Il personale e i consulenti esterni della Segreteria sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e dotati di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività della Segreteria. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

#### *Previsioni ulteriori*

**Art. 22.** §2. Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso della Segreteria sono:

- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

**Art. 23.** §1. La Segreteria ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005

**Art. 24.** Le lingue di lavoro utilizzate dalla Segreteria sono l'inglese e l'italiano.

**Art. 25.** La Segreteria predispone il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

**Art. 26.** Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.



Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.*

\* \* \*

## STATUTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE GENERALE

*Natura*

**Art. 1.** §1. L'Ufficio del Revisore Generale è l'ente della Santa Sede al quale è affidato il compito di revisione dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

§2. L'Ufficio è diretto dal Revisore Generale, coadiuvato da due Revisori aggiunti.

*Funzioni*

**Art. 2.** §1. Il Revisore Generale, in piena autonomia e indipendenza e seguendo le migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione:

- a) attua, secondo un proprio programma annuale di revisione, una verifica contabile e amministrativa sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) svolge revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1, quando lo ritenga necessario o ove sia richiesto dal Consiglio per l'Economia;
- c) riceve segnalazioni di anomalie nelle attività degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1§1, ed indaga in merito;
- d) propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

§2. Il Revisore Generale effettua, in particolare, revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi per sospettare che:

- a) l'attuazione di iniziative e attività si discosti in modo sostanziale da indirizzi, bilanci preventivi e progetti approvati;
- b) vi siano anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali;
- c) vi siano irregolarità nella tenuta dei bilanci o delle scritture contabili;
- d) vi siano significative irregolarità nella concessione di appalti o di contratti per servizi esterni o nello svolgimento di transazioni o alienazioni;
- e) sia stato commesso un atto di corruzione, appropriazione indebita o frode a danno di uno degli enti o amministrazioni di cui all'art. 1 §1.

**Art. 3.** Il Revisore Generale sottopone al Consiglio per l'Economia, un programma di revisione annuale e una relazione annuale sulle proprie attività.

**Art. 4.** §1. Il Revisore Generale può richiedere agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1 ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante e, ove necessario, conduce ispezioni *in loco*.

§2. Il Revisore Generale:

- a) informa il Consiglio e la Segreteria per l'Economia di eventuali irregolarità rilevate a seguito di indagini e revisioni da esso svolte;
- b) invia un rapporto all'Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa applicabile, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c) riferisce all'autorità giudiziaria competente ogni prova di attività criminosa individuata nel corso della sua attività.

**Art. 5.** §1. Il Revisore Generale ed i Revisori aggiunti sono nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre e scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni con-

flitto di interesse e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nel settore rilevante per le sue attività. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§2. Per la nomina del Revisore Generale e dei Revisori aggiunti, il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

#### *Segnalazioni di attività anomale*

**Art. 6.** §1. Il Revisore Generale garantisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni inerenti attività anomale e dei documenti, dati e informazioni ad esse relativi, e protegge l'identità dei soggetti che effettuano tali segnalazioni. L'identità della persona che fa una segnalazione può essere rivelata soltanto all'autorità giudiziaria quando quest'ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

§2. La segnalazione in buona fede al Revisore Generale di attività anomale non produce alcun genere di responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

#### *Personale*

**Art. 7.** §1. L'Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo i limiti di cui alla sua tabella organica.

§2. Il personale e i consulenti esterni dell'Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività dell'Ufficio. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

#### *Previsioni ulteriori*

**Art. 8.** §1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio del Revisore Generale:

- a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) sono custoditi in modo garantirne la sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) sono coperti dal segreto d'ufficio.

§2. Il personale dell'Ufficio del Revisore Generale impiegato nella revisione di uno degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 è tenuto a osservare ogni prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale di quell'ente o amministrazione.

**Art. 9.** §1. L'Ufficio del Revisore Generale ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace cu-

stodia e conservazione dei documenti che possedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio “*La Cura vigilantissima*” del 21 marzo 2005.

**Art. 10.** Le lingue di lavoro utilizzate dall’Ufficio del Revisore Generale sono l’inglese e l’italiano.

**Art. 11.** L’Ufficio del Revisore Generale predispone il proprio regolamento ai sensi dell’art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

**Art. 12.** Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.*

FRANCESCO

## 8

### **Chirografo *Minorum tutela actiosa* per l'istituzione della Pontificia Commissione per la tutela dei minori\* 22 marzo 2014**

L'effettiva tutela dei minori (*Minorum tutela actiosa*) e l'impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Dolorosi fatti hanno imposto un profondo esame di coscienza da parte della Chiesa e, insieme con la richiesta di perdono alle vittime e alla società per il male causato, hanno portato ad avviare con fermezza iniziative di vario genere nell'intento di riparare il danno, fare giustizia e prevenire, con tutti i mezzi possibili, il ripetersi di episodi simili in futuro.

In tale linea, avendo sentito i consigli di numerosi Cardinali e membri del Collegio episcopale, così come quelli di altri collaboratori ed esperti nelle materie che interessano questo settore, ho deciso di continuare l'opera già iniziata dai miei Predecessori stabilendo presso la Santa Sede una Commissione permanente con lo scopo di promuovere la tutela della dignità dei minori e degli adulti vulnerabili, attraverso le forme e le modalità, consone alla natura della Chiesa, che si ritengano più opportune, nonché di cooperare a tale scopo con quanti individualmente o in forma organizzata perseguono il medesimo obiettivo.

Come ho avuto la possibilità di evidenziare durante un incontro con alcune vittime di abusi sessuali, faccio affidamento sui membri di questa Commissione per la tutela efficace dei minori e degli adulti vulnerabili, a prescindere dal credo religioso che professano, perché essi sono i piccoli che il Signore guarda con amore. Ai miei collaboratori chiedo tutto l'impegno possibile affinché mi aiutino a rispondere alle esigenze di questi piccoli.

Compito specifico della Commissione sarà quello di propormi le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa. La Commissione promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili.

Per queste ragioni, istituisco la *Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*.

Tutto quanto stabilito con il presente *Chirografo* ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 marzo 2014, il secondo del Pontificato.

FRANCISCUS PP

\* \* \*

---

\* AAS 107 (2015) 562-567.

## **Statuto** **21 aprile 2015**

### **Art. 1. Natura e competenza**

§1. La *Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori* è una autonoma Istituzione collegata con la Santa Sede, avente personalità giuridica pubblica (can. 116 *CIC*). La Commissione ha funzione consultiva, al servizio del Santo Padre.

§2. La protezione dei minori è di prioritaria importanza. Scopo della Commissione è proporre iniziative al Romano Pontefice, secondo le modalità e le determinazioni indicate in questo *Statuto*, al fine di promuovere la responsabilità delle Chiese particolari nella protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili.

§3. Le proposte presentate al Santo Padre dalla Commissione devono essere previamente approvate dalla maggioranza di due terzi dei Membri.

§4. Nell'elaborazione delle proposte di cui al §2, quando la materia riguarda le competenze di altre istanze ecclesiali, il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario, consulta in modo tempestivo gli uffici competenti per la tutela dei minori nelle Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché il Dicastero della Curia Romana competente in materia. Tale consultazione sarà condivisa in modo trasparente con i membri della Commissione.

§5. La Commissione potrà richiedere agli organi interessati, di cui al §4, una relazione circa l'efficacia del lavoro svolto.

§6. La Commissione ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.

### **Art. 2. Composizione e membri**

§1. La Commissione è composta da un massimo di diciotto Membri nominati dal Santo Padre per un periodo di tre anni, salva riconferma.

§2. I Membri sono scelti tra persone di buona e provata fama, nonché di riconosciuta competenza nei diversi settori che interessano l'attività affidata alla Commissione.

§3. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice tra i Membri della Commissione per un periodo di tre anni e può essere riconfermato.

§4. Il Segretario è nominato dal Sommo Pontefice, per un periodo di tre anni, tra persone di riconosciuta competenza nella tutela dei minori e può essere riconfermato nell'incarico; egli è membro della Commissione *ex officio*.

### **Art. 3. L'assemblea plenaria**

§1. La Commissione è convocata in Assemblea Plenaria due volte all'anno. Su richiesta dei due terzi dei Membri, con il consenso del Presidente, può essere convocata un'Assemblea Plenaria straordinaria. Affinché l'Assemblea Plenaria possa ritenersi validamente costituita, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Membri. Alle medesime condizioni, l'Assemblea Plenaria può riunirsi anche mediante videoconferenza.

§2. Durante l'Assemblea Plenaria, i Membri agiscono collegialmente sotto la direzione del Presidente.

§3. L'Assemblea Plenaria elegge al suo interno, a maggioranza assoluta di votanti, due Membri, i quali, insieme al Presidente e al Segretario, fanno parte del Comitato Agenda della successiva Assemblea Plenaria. Il loro incarico termina con la chiusura del verbale dell'Assemblea.

§4. Spetta al Comitato Agenda di guidare lo svolgimento dell'Assemblea Plenaria, e in particolare:

- a) determinare l'ordine del giorno;
- b) assicurare che la documentazione necessaria ai Membri sia trasmessa almeno due settimane prima della riunione prevista;
- c) assicurare la redazione del verbale delle riunioni e la sua conservazione negli archivi della Commissione.

#### **Art. 4. Il personale**

§1. Spetta al Presidente, nell'ambito delle sue competenze, assicurare il corretto funzionamento della Commissione e dirigere le riunioni della stessa.

§2. È compito del Segretario assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, agire a nome della Commissione negli affari ordinari e dirigere l'ufficio della Commissione. Spetta altresì al Segretario promuovere la collaborazione della Commissione con gli uffici per la tutela dei minori delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché con i Dicasteri e le altre Istituzioni della Curia Romana.

§3. Operano nell'ufficio alcuni ufficiali coordinati dal Segretario, al quale spetta coadiuvare il Presidente. Ad un ufficiale è assegnata una particolare responsabilità nell'amministrazione dei beni materiali, nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo, e nella contabilità finanziaria della Commissione, secondo le norme stabilite per la Curia Romana.

§4. Il Segretario è equiparato ai Prelati Superiori, di cui all'art. 3 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

§5. Per l'assunzione e l'impiego del personale si osservano le norme contenute nel *Regolamento Generale della Curia Romana* e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, nelle successive eventuali modifiche e integrazioni.

#### **Art. 5. Gruppi di lavoro**

§1. Le iniziative, di cui all'art. 1, §2, vengono elaborate dai gruppi di lavoro, i quali le sottopongono all'approvazione della Commissione. Ogni gruppo di lavoro è costituito al fine di esaminare approfonditamente temi specifici e presentare in merito delle proposte all'Assemblea Plenaria.

§2. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro, di cui al §1, saranno rese disponibili ai Membri per le loro osservazioni attraverso via telematica. Il compito di ciascun gruppo cessa, fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti, con la presentazione delle proposte all'Assemblea Plenaria.

§3. Il Presidente, dopo aver sentito il parere dei Membri della Commissione, designa uno di essi come Moderatore di un determinato gruppo di lavoro.

§4. Il Moderatore di ciascun gruppo di lavoro presenta alla Commissione una lista di almeno tre nominativi per la designazione a collaboratori del medesimo gruppo. Tali collaboratori vengono scelti tra persone di buona e provata fama, aventi una riconosciuta competenza nella materia oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro stesso.

§5. I collaboratori, di cui al §4, che non sono membri della Commissione, svolgono il compito loro affidato senza divenire Membri della Commissione o acquisire alcun diritto o funzione all'interno della stessa.

#### **Art. 6. Norme generali**

§1. La Pontificia Commissione, nonché l'ufficio ed i gruppi di lavoro, sono dotati di adeguate risorse umane e materiali, in relazione alle funzioni istituzionalmente assegnate.

§2. La Commissione opera secondo le norme del presente *Statuto*, delle disposizioni canoniche universali e del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

§3. I Membri della Commissione, il personale e i collaboratori dei gruppi di lavoro sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio relativamente alle notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dei loro compiti e funzioni.

§4. Le lingue utilizzate dalla Commissione sono l'italiano, lo spagnolo e l'inglese.

§5. Gli archivi della Commissione sono conservati all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§6. Le norme del presente *Statuto* dovranno essere osservate *ad experimentum* per un periodo di tre anni, al termine del quale la Commissione presenterà al Sommo Pontefice le eventuali modifiche per l'approvazione dello Statuto definitivo.

Dal Vaticano, 21 aprile 2015

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***L'attuale contesto comunicativo***  
**con cui si istituisce la Segreteria per la comunicazione\***  
**27 giugno 2015**

L'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell'interattività, richiede un ripensamento del sistema informativo della Santa Sede e impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato all'interno dell'assetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda decisamente verso una integrazione e gestione unitaria.

Per tali motivi, ho ritenuto che tutte le realtà, che, in diversi modi fino ad oggi si sono occupate della comunicazione, vengano accorpate in un nuovo Dicastero della Curia Romana, che sarà denominato Segreteria per la Comunicazione. In tal modo il sistema comunicativo della Santa Sede risponderà sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesa.

Pertanto, dopo aver esaminato relazioni e studi, e ricevuto di recente lo studio di fattibilità, sentito il parere unanime del Consiglio dei Cardinali, istituisco la Segreteria per la Comunicazione e stabilisco quanto segue.

**Art. 1.** Nel Dicastero, secondo quanto presentato dalla Commissione dei Media Vaticani, istituita il 30 Aprile 2015, confluiranno nei tempi stabiliti, i seguenti Organismi: Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; Sala Stampa della Santa Sede; Servizio Internet Vaticano; Radio Vaticana; Centro Televisivo Vaticano; L'Osservatore Romano; Tipografia Vaticana; Servizio Fotografico; Libreria Editrice Vaticana.

**Art. 2.** Tali organismi, dalla data di pubblicazione del presente *Motu Proprio*, dovranno proseguire nelle attività proprie, attenendosi, però, alle indicazioni date dalla Segreteria per la Comunicazione.

**Art. 3.** Il nuovo Dicastero, in accordo con la Segreteria di Stato, assumerà il sito web istituzionale della Santa Sede: [www.vatican.va](http://www.vatican.va) e il servizio *Twitter* del Sommo Pontefice: @pontifex

**Art. 4.** La Segreteria per la Comunicazione inizierà le proprie funzioni in data 29 giugno 2015, avendo come sede provvisoria Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00120 Città del Vaticano.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica, in forma di *Motu Proprio*, prescrivo che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche

---

\* AAS 107 (2015) 591-592.

se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano* e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 giugno dell'anno 2015, terzo di Pontificato.*

FRANCESCO P.P.

# 10

## **Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» sulla modifica dell'art. 6 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)\* 4 agosto 2015**

SEGRETERIA DI STATO  
Prot. N. 37.314/G.N.

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 3 agosto 2015, ha disposto la modifica dell'Art. 6, comma 1, dello Statuto dell'U.L.S.A., sostituendo nella composizione del Consiglio "un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica" con "un rappresentante della Segreteria per l'Economia".

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo del sopra citato Art. 6, comma 1, sia promulgato e pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo l'immediata entrata in vigore.

Dal Vaticano, 4 agosto 2015

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

\* \* \*

Allegato al Rescriptum "Ex Audientia SS.MI"  
N. 37.314/G.N. del 4 agosto 2015

Statuto dell'Ufficio del Lavoro dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

### **Art. 6. *Composizione, nomina e compiti del consiglio***

1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'ULSA, è composto da:

- i due Assessori, di cui all'Art. 5, comma 1;
- un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- un rappresentante della Segreteria per l'Economia;
- un rappresentante della Tipografia Vaticana – Editrice «L'Osservatore Romano»;
- un rappresentante della Radio Vaticana;
- un rappresentante della Fabbrica di San Pietro;
- un rappresentante del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- quattro membri del personale di cui un ecclesiastico, un religioso o religiosa e due laici, previa consultazione del personale.

Tutti i Membri sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

---

\* *Communicationes* 48 (2016) 53-54.



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Mitis Iudex Dominus Iesus***  
**sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione  
 di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico\***  
**15 agosto 2015**

Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all'Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l'opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.<sup>1</sup>

Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell'indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata.

Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime,<sup>2</sup> giacché la Chiesa, come ha saggiamente insegnato il Beato Paolo VI, è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa.<sup>3</sup>

Consapevole di ciò, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullità del matrimonio, e a questo fine ho costituito un Gruppo di persone eminenti per dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che, sotto la guida dell'Eccellentissimo Decano della Rota Romana, abbozzassero un progetto di riforma, fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Lavorando alacremente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che, sottoposto a meditata considerazione, con l'ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in questo *Motu proprio*.

È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.

---

\* AAS 107 (2015) 958-970.

<sup>1</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Const. dogm. *Lumen Gentium*, n. 27.

<sup>2</sup> Cfr. CIC, can. 1752.

<sup>3</sup> Cfr. PAOLO VI, *Allocuzione ai partecipanti del II Convegno Internazionale di Diritto Canonico*, il 17 settembre 1973.

In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili.<sup>4</sup> In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.

Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma.

**I. Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.** – È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

**II. Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo.** – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.

**III. Lo stesso Vescovo è giudice.** – Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche,<sup>5</sup> e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

**IV. Il processo più breve.** – Infatti, oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

**V. L'appello alla Sede Metropolitana.** – Conviene che si ripristini l'appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.

<sup>4</sup> Cfr. *Relatio Synodi*, n. 48.

<sup>5</sup> Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.

**VI. Il compito proprio delle Conferenze Episcopali.** – Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.

Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.

Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

**VII. L'appello alla Sede Apostolica.** – Conviene comunque che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.

**VIII. Previsioni per le Chiese Orientali.** – Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:

**Art. 1. Il foro competente e i tribunali**

Can. 1671 §1. Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

§2. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

Can. 1672. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

Can. 1673 §1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

§2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano.

§3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso

deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.

§4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del §2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.

§5. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente §3.

§6. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.

#### **Art. 2. Il diritto di impugnare il matrimonio**

Can. 1674 §1. Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.

§2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.

§3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.

#### **Art. 3. L'introduzione e l'istruzione della causa**

Can. 1675. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.

Can. 1676 §1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

§2. Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, sentito il difensore del vincolo, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.

§3. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1673 §4.

§4. Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1685.

§5. La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.

Can. 1677 §1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all'esame delle parti, dei testi e dei periti, salvo il disposto del can. 1559; 2° di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.

§2. Le parti non possono assistere all'esame di cui al §1, n.1.

Can. 1678 §1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.



§2. Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.

§3. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574.

§4. Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.

**Art. 4. La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione**

Can. 1679. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.

Can. 1680 §1. Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.

§2. Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.

§3. Se l'appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.

§4. Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.

Can. 1681. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione.

Can. 1682 §1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.

§2. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.

**Art. 5. Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo**

Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Can. 1684. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati

nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1686. L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

Can. 1687 §1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

§2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

§3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato.

§4. Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al §3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

#### **Art. 6. Il processo documentale**

Can. 1688. Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.

Can. 1689 §1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1688 ovvero della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.

§2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.

Can. 1690. Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.

#### **Art. 7. Norme generali**

Can. 1691 §1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione.

§2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670.

§3. In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che

la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.

\* \* \*

La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.

Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.

Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Affido con fiducia all'intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria, Madre di misericordia, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo l'operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'anno 2015, terzo del mio Pontificato.*

FRANCESCO

\* \* \*

## Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

**Art. 1.** Il Vescovo in forza del can. 383 §1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 §1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

**Art. 2.** L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

**Art. 3.** La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo.

La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine.

**Art. 4.** L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

**Art. 5.** Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

**Art. 6.** Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 §3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.

### TITOLO I

#### *Il foro competente e i tribunali*

**Art. 7.** §1. I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.

§2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.

**Art. 8.** §1. Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.

§2. Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423.

## TITOLO II

### *Il diritto di impugnare il matrimonio*

**Art. 9.** Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l'istanza viene sospesa finché l'altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l'interesse legittimo.

## TITOLO III

### *L'introduzione e l'istruzione della causa*

**Art. 10.** Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.

**Art. 11.** §1. Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che è stato scelto a norma del can. 1673 §2.

§2. Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.

## Titolo IV

### *La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione*

**Art. 12.** Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.

**Art. 13.** Se una parte ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.

## TITOLO V

### *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*

**Art. 14.** §1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.

§2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio.

**Art. 15.** Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 §1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualevolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684.

**Art. 16.** Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa.

**Art. 17.** Nell'emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi.

**Art. 18.** §1. Le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.

§2. Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.

**Art. 19.** Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunciare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.

**Art. 20.** §1. Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunciare la sentenza.

§2. La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.

## TITOLO VI

### *Il processo documentale*

**Art. 21.** Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1672.

## 12

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*

***Mitis et misericors Iesus***

**sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione  
di nullità del matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali\***  
**15 agosto 2015**

Francesco P.P.

Gesù, clemente e misericordioso Pastore e Giudice delle nostre anime, ha affidato all’Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l’opera di giustizia e verità. Questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.<sup>1</sup>

Il mio venerato predecessore, il santo pontefice Giovanni Paolo II, promulgando il Codice dei canoni della Chiese orientali, ebbe a sottolineare: “Fin dall’inizio della codificazione canonica delle chiese orientali, la stessa costante volontà dei romani pontefici di promulgare due codici, uno per la chiesa latina e l’altro per le chiese orientali cattoliche, dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli”.<sup>2</sup>

Seguendo anch’io la stessa scia, e tenendo conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali, ho deciso di emanare con un *motu proprio* distinto le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede compresa fino in fondo. Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime.

In questa prospettiva, importantissimo è il ministero del Vescovo, il quale, secondo l’insegnamento dei Padri orientali, è giudice e medico, poiché l’uomo, ferito e caduto (*pep-tokós*) a causa del peccato originale e dei propri peccati personali, divenuto infermo, con le medicine della penitenza ottiene da Dio la guarigione e il perdono e viene riconciliato con la Chiesa. Il Vescovo infatti – costituito dallo Spirito Santo come figura di Cristo e al posto di Cristo (“*eis typon kai tòpon Christou*”) – è anzitutto ministro della divina misericordia;

---

\* AAS 107 (2015) 946-957.

<sup>1</sup> Cfr. CONCILIO OECUMENICO VATICANO II, Const. dogm. *Lumen Gentium*, n. 27.

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, Const. ap. *Sacri canones*, 18 ottobre 1990, Proemio, AAS 82 [1990], p. 1037.

pertanto l'esercizio della potestà giudiziale è il luogo privilegiato in cui, mediante l'applicazione dei principi della "*oikonomia*" e della "*akribeia*", egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore.

Tutto ciò che ho stabilito con questo *motu proprio*, l'ho fatto seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario.

Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma.

È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in primo grado viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.

Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole eparchie lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche,<sup>3</sup> e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

Oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

L'appello alla Sede Metropolitana, come ufficio capitale della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della primigenia forma della sinodalità nelle Chiese orientali, che deve essere sostenuto e incoraggiato.

I Sinodi delle Chiese orientali, che devono essere soprattutto spinti dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertono fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare. Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dai Sinodi non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.

Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile i Sinodi, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

<sup>3</sup> Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.



Conviene finalmente che si mantenga l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.

La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.

Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Titolo XXVI del Codice dei canoni delle Chiese orientali, Capitolo I, Articolo I Le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale (cann. 1357-1377), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:

### **1.° Il foro competente e i tribunali**

Can. 1357 §1. Qualsiasi causa matrimoniale di un battezzato spetta per diritto proprio alla Chiesa.

§2. Fermi restando, dove sono vigenti, gli Statuti personali, le cause riguardanti gli effetti meramente civili del matrimonio, se sono trattate in modo principale, spettano al giudice civile; ma se sono trattate in modo incidentale e accessorio, possono essere esaminate e definite di propria autorità anche dal giudice ecclesiastico.

Can. 1358. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

Can. 1359 §1. In ciascuna eparchia il giudice nel primo grado del giudizio per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo eparchiale, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

§2. Il Vescovo costituisca per la sua eparchia il tribunale eparchiale per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale eparchiale o per diverse eparchie.

§3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere altri fedeli cristiani.

§4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale nell'eparchia o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del §2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita spechiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.

§5. Il tribunale di secondo grado per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente §3.

§6. Dal tribunale di primo grado si appella al tribunale metropolitano di secondo grado, salvo il disposto dei cann. 1064 e 1067, §5.

### **2.° Il diritto di impugnare il matrimonio**

Can. 1360 §1. Sono abili a impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata e il matrimonio non può oppure non conviene che sia convalidato.

§2. Il matrimonio che non è stato accusato mentre erano viventi entrambi i coniugi,

dopo la morte di uno di loro o di entrambi i coniugi non può essere accusato, a meno che la questione di validità non sia pregiudiziale a un'altra controversia da risolvere sia in foro ecclesiastico sia in foro civile.

§3. Se invece un coniuge muore mentre è pendente la causa, si osservi il can. 1199.

### 3.° *L'introduzione e l'istruzione della causa*

Can. 1361. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.

Can. 1362 §1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

§2. Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 1369-1373. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.

§3. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1359 §4.

§4. Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1371.

§5. La formula del dubbio non chieda solo se consta della validità del matrimonio nel caso, ma deve definire per quale capo o per quali capi di nullità è impugnata.

Can. 1363 §1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se partecipa al giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all'interrogatorio delle parti, dei testimoni e dei periti, salvo restando il can. 1240; 2° di prendere visione degli atti giudiziari, anche se non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.

§2. Le parti non possono assistere all'interrogatorio di cui nel §1, n.1.

Can. 1364 §1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

§2. Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.

§3. Nelle cause di impotenza o di difetto di consenso per una malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che non appaia dalle circostanze evidentemente inutile; in tutte le altre cause si osservi il can. 1255.

§4. Se nell'istruttoria della causa è emerso il dubbio molto probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità del matrimonio e completare l'istruttoria per ottenere lo scioglimento del matrimonio sacramentale non consumato; quindi invii gli atti alla Sede Apostolica unitamente alla domanda di questo scioglimento, fatta da l'uno o l'altro o di entrambi i coniugi, e col voto del tribunale e del Vescovo eparchiale.

**4.° La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione**

Can. 1365. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1311-1314, diventa esecutiva.

Can. 1366 §1. Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1302-1321.

§2. Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di grado superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di primo grado.

§3. Se l'appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in primo grado, con i dovuti adattamenti.

§4. Se nel grado di appello si adduce un nuovo capo di nullità, il tribunale può ammetterlo come nel primo grado del giudizio e giudicare su di esso.

Can. 1367. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1325, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione.

Can. 1368 §1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dal Gerarca del luogo.

§2. Appena la sentenza è diventata esecutiva, il Vicario giudiziale deve notificarla al Gerarca del luogo dove il matrimonio è stato celebrato; questo Gerarca poi deve provvedere perché al più presto si faccia menzione nei libri dei matrimoni e dei battezzati della nullità dichiarata del matrimonio e degli eventuali divieti stabiliti.

**5.° Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo**

Can. 1369. Allo stesso Vescovo eparchiale compete giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Can. 1370. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1187, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1371. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1372 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1372. L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

Can. 1373 §1. Ricevuti gli atti, il Vescovo eparchiale, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti,

se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

§2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

§3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita o da altro Vescovo eparchiale che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso designato stabilmente, dopo aver consultato il Patriarca o il Gerarca di cui al can. 175.

§4. Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al §3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

### 6.° *Il processo documentale*

Can. 1374. Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1362, il Vescovo eparchiale o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.

Can. 1375 §1. Il difensore del vincolo, se giudica prudentemente che non sono certi i vizi o la mancanza della dispensa, deve appellare contra la sentenza di cui al can. 1374 al giudice del tribunale di secondo grado, al quale devono essere inviati gli atti e dev'essere avvertito per iscritto che si tratta di un processo documentale.

§2. La parte che si sente danneggiata ha pieno diritto di appellare.

Can. 1376. Il giudice di secondo grado, con l'intervento del difensore del vincolo e ascoltate le parti, decida se la sentenza sia da confermare o se piuttosto si debba procedere nella causa secondo la norma ordinaria del diritto; in questo caso la rinvia al tribunale di primo grado.

### 7.° *Norme generali*

Can. 1377 §1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, a cui eventualmente sono tenute l'una verso l'altra e verso i figli, per assicurare il dovuto sostentamento e l'educazione.

§2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il giudizio contenzioso sommario, di cui nei cann. 1343-1356.

§3. In tutte le altre cose che riguardano la procedura si devono applicare, a meno che non si opponga la natura delle cose, i canoni sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, osservando le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico.

\* \* \*

La disposizione del can. 1365 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.

Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.

Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Affido con fiducia all'intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria che con piena verità è chiamata «Theotokos» e che rifulge come Madre eccelsa della Chiesa universale, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo, l'operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'anno 2015, terzo del mio Pontificato.*

FRANCESCO

\* \* \*

## Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

**Art. 1.** Il Vescovo eparchiale in forza del can. 192 §1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 289 §1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

**Art. 2.** L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o eparchiali i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale eparchiale unitaria.

**Art. 3.** La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dal Gerarca del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dal Gerarca del luogo.

La eparchia, o diverse eparchie insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine.

**Art. 4.** L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

**Art. 5.** Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

**Art. 6.** Dal momento che il Codice dei Canoni della Chiese Orientali deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1377 §3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.

*1.° Il foro competente e i tribunali*

**Art. 7.** §1. I titoli di competenza di cui al can. 1358 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.

§2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1071, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.

**Art. 8.** §1. Nelle eparchie che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle eparchie o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale da costituirsi per le cause matrimoniali.

§2. Il Vescovo può recedere dal tribunale per diverse eparchie costituito a norma del can. 1067, §1.

*2.° Il diritto di impugnare il matrimonio*

**Art. 9.** Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l'istanza viene sospesa finché l'altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l'interesse legittimo.

*3.° L'introduzione e l'istruzione della causa*

**Art. 10.** Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.

**Art. 11.** §1. Il libello sia esibito al tribunale eparchiale o al tribunale per diverse eparchie che è stato scelto a norma del can. 1359, §2.

§2. Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.

*4.° La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione*

**Art. 12.** Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.

**Art. 13.** Se una parte ha dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.

*5.° Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*

**Art. 14** §1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1369-1373, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inflitta per estorcere il

consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.

§2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere evidentemente inutile acquisire una perizia d'ufficio.

**Art. 15.** Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1362, §1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1370.

**Art. 16.** Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla eparchia di origine della causa.

**Art. 17.** Nell'emettere la citazione ai sensi del can. 1371, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi.

**Art. 18.** §1. Le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.

§2. Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.

**Art. 19.** Se la causa viene istruita presso un tribunale per diverse eparchie, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1358. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.

**Art. 20.** §1. Il Vescovo eparchiale stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunziare la sentenza.

§2. La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.

#### *6.°Il processo documentale*

**Art. 21.** Il Vescovo eparchiale e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1358.



## 13

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
sulla modifica dell'art. 6  
dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)\*  
24 novembre 2015**

SEGRETERIA DI STATO  
Prot. N. 37.380/G.N.

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 16 novembre 2015, ha disposto la modifica dell'Art. 6, comma 1, dello Statuto dell'U.L.S.A., sostituendo nella composizione del Consiglio "un rappresentante della Tipografia Vaticana - Editrice *L'Osservatore Romano*" e "un rappresentante della Radio Vaticana" con "un rappresentante della Segreteria per la Comunicazione".

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo del sopra citato Art. 6, comma 1, sia promulgato e pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo l'immediata entrata in vigore.

Dal Vaticano. 24 novembre 2015

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

---

\* *Communicationes* 48 (2016) 55.



**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
sul compimento e l'osservanza  
della nuova legge del processo matrimoniale\*  
7 dicembre 2015**

L'entrata in vigore – in felice coincidenza con l'apertura del Giubileo della Misericordia – delle Lettere apostoliche in forma di *Motu proprio* «*Mitis Iudex Dominus Iesus*» e «*Mitis et Misericors Iesus*» del 15 agosto 2015, date per attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale, pone, fra l'altro, l'esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma.

Il Sinodo dei Vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione alla Chiesa affinché si chini verso «i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito» (*Relatio finalis*, n. 55), ai quali occorre ridonare fiducia e speranza.

Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la *prossimità* della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall'opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell'auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell'istituto familiare.

Riconoscendo alla Rota Romana, oltre al *munus* ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di tutela dell'unità della giurisprudenza (art. 126 § 1 *Pastor Bonus*) e di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali, stabilisco quanto segue:

**I.** Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il *Motu Proprio Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti).

**II. 1.** Nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota Romana il dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de matrimonii nullitate, in casu.*

2. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti.

3. Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione.

4. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale.

5. Come sollecitato dei Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause *iurium* connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d'appello.

---

\* AAS 108 (2016) 5-6.

6. La Rota Romana giudichi le cause secondo la *gratuità* evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri.

Possano i fedeli, soprattutto i feriti e infelici, guardare alla nuova Gerusalemme che è la Chiesa come «Pace della giustizia e gloria della pietà» (Baruc 5, 4) e sia loro concesso, ritrovando le braccia aperte del Corpo di Cristo, di intonare il Salmo degli esuli (126, 1-2): «Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia».

Vaticano, 7 dicembre 2015

FRANCISCUS

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
per l'erezione della  
Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario  
delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa\*  
12 dicembre 2015**

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 7 dicembre 2015, acquisite le opportune informazioni relative alle particolari difficoltà delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa operanti nel settore sanitario, allo scopo di contribuire alla più efficace gestione delle attività e alla conservazione dei beni mantenendo e promuovendo il carisma dei Fondatori e fino a che non venga diversamente disposto, ha conferito mandato al Segretario di Stato di istituire un'apposita Commissione Speciale, chiamata "Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa".

Il Cardinale Segretario di Stato, perciò, dispone

l'erezione della "Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa", la quale sarà retta dalle seguenti norme.

**I.** Alla Commissione saranno applicati i principi e le norme stabiliti nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus* e nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, in quanto applicabili e non incompatibili. La Commissione è dotata di un Regolamento proprio.

**II.** La Commissione sarà composta dal Presidente e da 6 esperti nelle discipline sanitarie, immobiliari, gestionali, economico/amministrative, finanziarie. La Commissione potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più Membri e sarà assistita da una Segreteria.

**III.** Per quanto concerne la nomina e la durata del mandato dei membri ed esperti della Commissione, saranno applicate le norme che regolano i Dicasteri della Curia Romana.

**IV.** La Commissione, che farà riferimento diretto al Segretario di Stato, potrà compiere ogni azione giuridica e finanziaria finalizzata al valido e corretto adempimento del compito affidatole.

**V.** Allo scopo la Commissione rilascia alle Congregazioni della Curia Romana, da cui le persone giuridiche pubbliche interessate dipendono, il consenso necessario, vincolante per la concessione delle autorizzazioni canoniche in ordine alla dismissione o riorganizzazione delle attività e/o degli immobili relativi al settore sanitario. La Commissione è dotata dei poteri di accesso agli atti e di risorse per lo svolgimento della propria attività. La Commissione può assegnare incarichi a società, professionisti e consulenti.

---

\* *Communicationes* 47 (2015) 390-391.

**VI.** Alla Commissione è affidato:

a) lo studio generale sulla sostenibilità del sistema sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa (presupposti, caratteristiche, vincoli, modalità operative/gestionali, attualità degli obiettivi del sistema sanitario delle singole persone giuridiche pubbliche in fedeltà alla propria natura, alla propria missione e al proprio carisma) così da definire una possibile strategia operativa di lungo periodo anche in rapporto ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa;

b) la proposta per la risoluzione delle situazioni di crisi in funzione delle risultanze dello studio più generale e attivando tutte le risorse possibili in collaborazione con i Responsabili delle persone giuridiche pubbliche interessate;

c) lo studio e la proposta di nuovi modelli operativi per le persone giuridiche pubbliche operanti nel settore sanitario, in grado di attuare il carisma originario nel contesto attuale.

Quanto disposto è da ritenersi stabile e valido fin dal momento della sua pubblicazione su «L'Osservatore Romano».

Dal Vaticano, 12 dicembre 2015

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

**Lettera al Prefetto della Congregazione per il culto divino  
e la disciplina dei sacramenti sul rito della "lavanda dei piedi"  
nella liturgia della messa *In coena Domini*\*  
20 dicembre 2014**

*Al Venerato Fratello  
Signor Cardinale ROBERT SARAH  
Prefetto della Congregazione  
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti  
Signor Cardinale,*

come ho avuto modo di dirLe a voce, da qualche tempo sto riflettendo sul Rito della "lavanda dei piedi", contenuto nella Liturgia della Messa in *Coena Domini*, nell'intento di migliorarne le modalità di attuazione, affinché esprimano pienamente il significato del gesto compiuto da Gesù nel Cenacolo, il suo donarsi "fino alla fine" per la salvezza del mondo, la sua carità senza confini.

Dopo attenta ponderazione, sono giunto alla deliberazione di apportare un cambiamento nelle rubriche del Messale Romano. Dispongo pertanto che venga modificata la rubrica secondo la quale le persone prescelte per ricevere la Lavanda dei piedi debbano essere uomini o ragazzi, in modo tale che da ora in poi i Pastori della Chiesa possano scegliere i partecipanti al rito tra tutti i membri del Popolo di Dio. Si raccomandi inoltre che ai prescelti venga fornita un'adeguata spiegazione del significato del rito stesso.

Grato per il prezioso servizio di codesto Dicastero, assicuro a Lei, Signor Cardinale, al Segretario e a tutti i collaboratori il mio ricordo nella preghiera e, formulando i migliori auguri per il Santo Natale, invio a ciascuno la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 20 dicembre 2014

FRANCISCUS

\* \* \*

---

\* *Communicationes* 48 (2016) 87-89.

## CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

**Decreto**  
**In Missa in Cena Domini**  
**6 gennaio 2016**

La riforma della Settimana santa, con decreto *Maxima Redemptionis nostrae mysteria* (30 novembre 1955), diede la facoltà, dove lo consigliava un motivo pastorale, di compiere la lavanda dei piedi a dodici uomini durante la Messa nella cena del Signore, dopo la lettura del Vangelo secondo Giovanni, quasi a manifestare rappresentativamente l'umiltà e l'amore di Cristo verso i suoi discepoli.

Nella liturgia romana, tale rito era tramandato col nome di *Mandatum* del Signore sulla carità fraterna secondo le parole di Gesù (cfr. Gv 13,34), cantate nell'Antifona durante la celebrazione.

Nel compiere tale rito, Vescovi e sacerdoti sono invitati a conformarsi intimamente a Cristo che «non è venuto per farsi servire, ma per servire» (Mt 20,28) e, spinto da un amore «fino alla fine» (Gv 13,1), dare la vita per la salvezza di tutto il genere umano.

Per manifestare questo pieno significato del rito a quanti partecipano, è parso bene al Sommo Pontefice Francesco mutare la norma che si legge nelle rubriche del *Missale Romanum* (p. 300 n. 11): «Gli uomini prescelti vengono accompagnati dai ministri...», che deve essere quindi variata nel modo seguente: «I prescelti tra il popolo di Dio vengono accompagnati dai ministri...» (e di conseguenza nel *Caeremoniale Episcoporum* n. 301 e n. 299 b: «le sedie per i designati»), così che i pastori possano scegliere un gruppetto di fedeli che rappresenti la varietà e l'unità di ogni porzione del popolo di Dio. Tale gruppetto può constare di uomini e donne, e convenientemente di giovani e anziani, sani e malati, chierici, consacrati, laici.

Questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in vigore delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice, introduce tale innovazione nei libri liturgici del Rito Romano, ricordando ai pastori il loro compito di istruire adeguatamente sia i fedeli prescelti sia gli altri, affinché partecipino al rito consapevolmente, attivamente e fruttuosamente.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 6 gennaio 2016, solennità dell'Epifania del Signore.

ROBERT Card. SARAH  
*Prefetto*

✠ ARTHUR ROCHE  
*Arcivescovo Segretario*



# 17

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
circa le Norme sull'amministrazione dei beni  
delle cause di beatificazione e canonizzazione\*  
7 marzo 2016**

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 4 del mese di marzo dell'anno del Signore 2016, ha approvato le nuove "Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione", abrogando quelle precedenti approvate da San Giovanni Paolo II il 20 agosto 1983.

Il Sommo Pontefice ha disposto che le suddette Norme, allegate al presente Rescritto, siano promulgate e pubblicate sull'Osservatore Romano, stabilendo che le medesime entrino in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data di approvazione.

Dal Vaticano, 7 marzo 2016

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

\* \* \*

---

\* AAS 108 (2016) 494-498.

## Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione

### *Premessa*

Le Cause di beatificazione e canonizzazione, che per la loro complessità richiedono molto lavoro, comportano spese per la divulgazione della conoscenza della figura del Servo di Dio o Beato, per l'inchiesta diocesana o eparchiale, per la fase romana e, infine, per le celebrazioni di beatificazione o canonizzazione.

Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento.

### *I. Beni della Causa e designazione dell'Amministratore*

1. L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un fondo di beni per le spese della Causa.

2. Il fondo costituito per una Causa di beatificazione e canonizzazione, proveniente da offerte sia di persone fisiche sia di persone giuridiche, viene considerato, a motivo della sua natura particolare, "fondo di Causa pia".

3. L'Attore, con il consenso del Vescovo o dell'Eparca, nomina l'Amministratore del fondo. Il Postulatore Generale può svolgere l'incarico di Amministratore.

4. Per le Cause in corso nella fase romana, il Postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell'Amministratore.

### *II. L'Amministrazione*

5. L'Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti l'amministrazione dei beni delle Cause pie<sup>1</sup>. In particolar modo egli deve:

- a. rispettare scrupolosamente l'intenzione degli offerenti<sup>2</sup>;
- b. tenere una contabilità regolarmente aggiornata;
- c. redigere annualmente i bilanci, preventivo (entro il 30 settembre) e consuntivo (entro il 31 marzo), da presentare all'Attore per la dovuta approvazione;
- d. inviare al Postulatore copia dei bilanci approvati dall'Attore.

6. Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole Cause.

7. Qualora l'Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.

8. L'Attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne invia copia all'Autorità competente per la vigilanza di cui al numero 9.

---

<sup>1</sup> Cfr. CIC cann. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO cann. 1020 §§1-2; 1028-1033; 1043-1054.

<sup>2</sup> Cfr. CIC cann. 1267 §3 e 1300; CCEO cann. 1016 e 1044.

*III. Vigilanza sull'amministrazione*

**9.** L'autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, è:

- a. il Vescovo diocesano, l'Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell'ambito della sua giurisdizione<sup>3</sup>;
- b. il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell'ambito della sua giurisdizione;
- c. altra autorità ecclesiastica<sup>4</sup>.

**10.** La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia in entrata che in uscita.

**11.** L'autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi.

**12.** La Congregazione delle Cause dei Santi come alta autorità di vigilanza:

- a. può richiedere in qualsiasi momento all'Amministratore, come anche al Postulatore e all'Attore della Causa, ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto;
- b. verifica i bilanci pervenuti dalle autorità competenti di cui al numero 9;
- c. controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa in base a quanto stabilito dalla medesima Congregazione.

**13.** L'Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa.

**14.** In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente<sup>5</sup>.

*IV. Contributo dell'Attore alla Sede Apostolica*

**15.** Per la fase romana, all'Attore è richiesto un contributo stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il Postulatore, da corrispondere in diversi tempi, come specificato nei numeri 16-17. Qualora si rendesse necessario, possono essere richiesti eventuali contributi straordinari.

**16.** In vista del riconoscimento del martirio o dell'eroicità delle virtù o del dottorato, il contributo è ripartito in quattro tempi:

- a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
- b. alla richiesta della nomina del Relatore;
- c. alla consegna della *Positio*;
- d. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

---

<sup>3</sup> Cfr. CJC c. 1276; CCEO c. 1022.

<sup>4</sup> Per quanti non soggetti alla giurisdizione di cui al n.9 a-b, quali per esempio gli Enti o Organismi direttamente collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...

<sup>5</sup> Cfr. CIC cann. 1377, 1386, 1399; CCEO cann. 1449-1463.

**17.** In vista del riconoscimento del presunto miracolo, il contributo è ripartito in tre tempi:

- a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
- b. prima della Consulta Medica;
- c. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

**18.** I contributi, che non comprendono il costo della stampa della *Positio*, devono pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della Congregazione delle Cause dei Santi, alla quale occorre inviare il documento riguardante l'avvenuta operazione.

**19.** Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione (cf. numeri 8-12).

**20.** Dopo la canonizzazione:

- a. la Congregazione delle Cause dei Santi, a nome della Sede Apostolica, dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del "Fondo di Solidarietà";
- b. adempiuto quanto prescritto dal n. 20 a, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.

#### *V. Fondo di Solidarietà*

**21.** Presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un "Fondo di Solidarietà" che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può provenire dal disposto del n. 20 a.

**22.** Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.

#### *VI. Entrata in vigore delle Norme*

**23.** Le presenti Norme entrano in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data dell'approvazione da parte dell'Autorità competente, abrogata ogni altra norma contraria.

ANGELO *Card.* AMATO, S.D.B.  
*Prefetto*

✠ MARCELLO BARTOLUCCI  
*Segretario*

## 18

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
in merito al can. 579 del Codice di Diritto canonico  
sulla erezione di Istituti diocesani\*  
11 maggio 2016**

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all'interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l'originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l'opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano.

Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi,

Il Santo Padre Francesco

nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso.

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 11 maggio 2016.

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*

---

\* AAS 108 (2016) 696.



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***De concordia inter Codices***  
**con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico\***  
**31 maggio 2016**

Lettera Apostolica “De concordia inter Codices” in forma di *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico

A motivo della costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici, mi sono reso conto di alcuni punti non in perfetta armonia tra le norme del Codice di Diritto Canonico e quelle del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

I due Codici possiedono, da una parte, norme comuni, e, dall'altra, peculiarità proprie, che li rendono vicendevolmente autonomi. È tuttavia necessario che anche nelle norme peculiari vi sia sufficiente concordanza. Infatti le discrepanze inciderebbero negativamente sulla prassi pastorale, specialmente nei casi in cui devono essere regolati rapporti tra soggetti appartenenti rispettivamente alla Chiesa latina e a una Chiesa orientale.

Ciò si verifica in modo particolare ai nostri giorni, nei quali la mobilità della popolazione ha determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in territori latini. Questa nuova situazione genera molteplici questioni pastorali e giuridiche, le quali richiedono di essere risolte con norme appropriate. Occorre ricordare che i fedeli orientali hanno l'obbligo di osservare il proprio rito ovunque essi si trovino (cfr CCEO can. 40 § 3; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 6) e, di conseguenza, l'autorità ecclesiastica competente ha la grave responsabilità di offrire loro i mezzi adeguati perché possano adempiere tale obbligo (cfr CCEO can. 193 § 1; CIC can. 383 §§ 1-2; Esort. ap. postsin. *Pastores gregis*, 72). L'armonizzazione normativa è certamente uno dei mezzi che gioverà a promuovere lo sviluppo dei venerabili riti orientali (cfr CCEO can. 39), permettendo alle Chiese *sui iuris* di agire pastoralmente nel modo più efficace.

Bisogna tuttavia tenere presente la necessità di riconoscere le particolarità disciplinari del contesto territoriale in cui avvengono i rapporti inter-ecclesiali. Nell'Occidente, prevalentemente latino, occorre trovare un giusto equilibrio tra la tutela del Diritto proprio della minoranza orientale e il rispetto della storica tradizione canonica della maggioranza latina, in modo da evitare indebite interferenze e conflitti e promuovere la proficua collaborazione tra tutte le comunità cattoliche presenti in un dato territorio.

Un ulteriore motivo per integrare la normativa del CIC con esplicite disposizioni parallele a quelle esistenti nel CCEO è l'esigenza di meglio determinare i rapporti con i fedeli appartenenti alle Chiese orientali non cattoliche, ora presenti in numero più rilevante nei territori latini.

Si deve infine rilevare che anche la dottrina canonica ha fatto notare alcune discrepanze tra i due Codici, indicando, con sostanziale convergenza, quali fossero i punti problematici e come renderli concordi.

L'obiettivo delle norme introdotte con il presente *Motu Proprio* è quello di raggiungere una disciplina concorde che offra certezza nel modo di agire pastorale nei casi concreti.

---

\* AAS 108 (2016) 602-606.

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per mezzo di una Commissione di esperti in Diritto canonico orientale e latino, ha identificato le questioni principalmente bisognose di adeguamento normativo, elaborando un testo inviato a una trentina di Consulitori ed esperti in tutto il mondo, nonché alle Autorità degli Ordinariati latini per gli orientali. Dopo il vaglio delle osservazioni pervenute, la Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha approvato un nuovo testo.

Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue:

**Art. 1.** *Il can. 111 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente, che include un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni:*

§1 Con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa latina; che, se manca il comune accordo, è ascritto alla Chiesa *sui iuris*, cui appartiene il padre.

§2 *Se poi soltanto uno dei genitori è cattolico, è ascritto alla Chiesa alla quale il genitore cattolico appartiene.*

§3 Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa *sui iuris*; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto.

**Art. 2.** *Il can. 112 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente, che include un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni:*

§1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa *sui iuris*:

1° chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica;

2° il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa *sui iuris* dell'altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina;

3° i figli di quelli, di cui nei nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata legittimamente a un'altra Chiesa *sui iuris*; raggiunta però questa età, i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina.

§2. L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di un'altra Chiesa *sui iuris*, non comporta l'ascrizione alla medesima Chiesa.

§3. *Ogni passaggio ad altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della dichiarazione fatta alla presenza dell'Ordinario del luogo della medesima Chiesa o del parroco proprio oppure del sacerdote delegato da uno di essi e di due testimoni, a meno che un rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente; e si annoti nel libro dei battezzati.*

**Art. 3.** *Il paragrafo secondo del can. 535 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:*

§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche *l'ascrizione a una Chiesa sui iuris o il passaggio ad altra Chiesa, nonché* la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, all'ordine sacro e alla professione perpetua emessa in un istituto religioso; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.

**Art. 4.** *Il secondo capoverso del primo paragrafo del can. 868 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:*

§1. 2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica *fermo*



*restando il §3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.*

**Art. 5.** Il can. 868 CIC avrà d'ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:

*§3. Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro.*

**Art. 6.** Il can. 1108 CIC avrà d'ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:

*§3. Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica.*

**Art. 7.** Il can. 1109 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

L'Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall'ufficio oppure dichiarati tali, in forza dell'ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni *non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno una delle due parti sia iscritta alla Chiesa latina.*

**Art. 8.** Il primo paragrafo del can. 1111 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio, *fermo restando quanto disposto dal can. 1108 § 3.*

**Art. 9.** Il primo paragrafo del can. 1112 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni, *fermo restando quanto disposto dal can. 1108 § 3.*

**Art. 10.** Il can. 1116 CIC avrà d'ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:

*§3. In aggiunta a quanto stabilito dal § 1, nn. 1 e 2, l'Ordinario del luogo può conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica se spontaneamente lo chiedono, e purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l'autorità competente della Chiesa non cattolica interessata.*

**Art. 11.** Il primo paragrafo del can. 1127 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un sacerdote, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale

menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 31 maggio dell'anno 2016, quarto del Nostro Pontificato.*

FRANCISCUS PP.

## 20

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Come una madre amorevole***  
**Procedura nei casi di abusi sessuali sui minori\***  
**4 giugno 2016**

Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.

Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate.

Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall'ufficio ecclesiastico "per cause gravi": ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.

**Art. 1.** §1. Il Vescovo diocesano o l'Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

§2. Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

§3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.

§4. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.

**Art. 2.** §1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall'articolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un'indagine in merito, dandone notizia all'interessato e dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze.

§2. Al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell'inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre

---

\* AAS 108 (2016) 715-717.

data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende l'iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso.

§3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione può decidere un'indagine supplementare.

**Art. 3.** §1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l'opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il Vescovo o l'Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.

§2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.

**Art. 4.** Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà, in base alle circostanze del caso, se:

1°. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione;

2°. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione.

**Art. 5.** La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all'approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all'uopo designati.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* e promulgato sul quotidiano "*L'Osservatore Romano*" entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.

Dal Vaticano, 4 giugno 2016

FRANCESCO P.P.

## 21

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»,  
Rettifiche da apportare allo  
Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)  
Artt. 9, 11-16 e 21\*  
14 giugno 2016**

SEGRETERIA DI STATO  
Prot. N. 302.265/A

Il Santo Padre Francesco, nell'udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il giorno 13 giugno 2016, ha disposto la modifica della Sezione III - Il Direttore - agli artt. 9, 11-16 e 21 dello Statuto dell'U.L.S.A., introducendo il "*tentativo obbligatorio di conciliazione per tutti, innanzi al Direttore, cui può seguire, in caso di mancato accordo, l'opzione del ricorso al Collegio o al Tribunale entro il termine uniforme di decadenza di 60 giorni*".

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo dei sopra citati articoli, sia pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendone l'immediata entrata in vigore.

Dal Vaticano, 14 giugno 2016

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

\* \* \*

---

\* AAS 108 (2016) 792-797.

SEZIONE III  
*Il Direttore*

**Art. 9. Nomina e compiti**

1. Il Direttore è nominato dal Santo Padre, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato nell'incarico.

2. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto da persona che rivesta o abbia rivestito compiti dirigenziali in una delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

3. Il Direttore:

a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;

b) partecipa con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza;

c) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti, dei quali cura l'esecuzione;

d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;

e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;

f) cura lo studio e l'istruttoria di proposte concernenti le normative e i programmi di formazione del personale;

g) promuove l'attuazione, secondo le indicazioni della Presidenza e in collaborazione con le singole Amministrazioni, degli indirizzi di promozione della formazione e della mobilità del personale;

h) esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di lavoro di competenza del Collegio o del Tribunale dello SCV.

**Art. 11. Presentazione dell'istanza**

1. Chiunque ritiene di essere stato lesa da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all'Ufficio del Lavoro oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana, previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Direttore dell'ULSA, quale condizione di procedibilità.

2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con specifiche norme, la persona che si ritiene lesa, prima di avvalersi dei mezzi di cui al presente articolo, deve, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.

3. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito della competenza definita dall'Art. 2, trovano soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.

Sono controversie collettive quelle riferibili a un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

4. Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.

La presentazione dell'istanza al Direttore per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe i termini di prescrizione fino alla notifica alle parti del verbale che conclude la fase di conciliazione obbligatoria.

5. Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali delle Amministrazioni di cui all'Art. 2.

**Art. 12. Termini per la presentazione dell'istanza**

1. L'istanza va proposta dall'interessato all'Ufficio entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento contro il quale si intende ricorrere. Nelle ipotesi di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria vaticana, l'istanza al Direttore per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere proposta entro il termine di cui all'Art. 11 comma 4.

2. Nel caso di cui all'Art. 11 comma 2 il termine decorre dalla data della notifica della decisione con la quale l'Amministrazione ha respinto definitivamente il ricorso interno.

3. Il medesimo termine di trenta giorni per proporre l'istanza all'Ufficio è stabilito in caso di silenzio-rigetto dell'Amministrazione, qualora la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato di cui all'Art. 11 comma 2.

**Art. 13. Modalità di presentazione dell'istanza**

1. L'istanza di cui all'Art. 12 deve contenere:

- a) il nome e il cognome di colui che la propone nonché, ai fini delle comunicazioni a lui dirette, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Italia;
- b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato e le ragioni che si intendono porre a fondamento dell'istanza;
- c) gli elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni, con l'indicazione delle prove che si intendono presentare;
- d) la prova, nel caso di istanza avverso il silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione del ricorso interno.

2. L'istanza è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotata nell'apposito registro.

**Art. 14. Ammissibilità o inammissibilità dell'istanza**

1. Il Direttore entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'Art. 13, decide circa l'ammissibilità della stessa.

2. Il Direttore può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

3. Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore, con le modalità dell'articolo precedente.

Il Direttore entro trenta giorni accoglie o respinge il reclamo.

4. Contro il rigetto del reclamo è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il quale si pronuncia circa l'ammissibilità dell'istanza e, in caso affermativo, può affidare al Direttore il tentativo di conciliazione.

La decisione con la quale il Collegio dichiara inammissibile l'istanza è inappellabile.

**Art. 15. Tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Direttore**

1. Il Direttore, ammessa l'istanza, convoca le parti per il tentativo di conciliazione.

2. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità di qualsiasi domanda proposta in relazione a controversie di lavoro, siano esse indivi-

duali che plurime o collettive, davanti all'Ufficio del Lavoro o all'Autorità giudiziaria vaticana. L'improcedibilità deve essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato o al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

3. Il ricorrente deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale autorizzato a conciliare nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Egli può farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione o da un Avvocato iscritto all'Albo.

4. L'Amministrazione convenuta, ricevuta la copia dell'istanza, deve comunicare al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, il nome del proprio delegato autorizzato a conciliare e depositare, nello stesso termine, una memoria con la indicazione delle proprie ragioni e degli elementi di prova di cui intende avvalersi.

5. Il procedimento obbligatorio di conciliazione deve essere definito entro novanta giorni dalla data di ammissione dell'istanza se esperito di fronte al Direttore, entro centotanta giorni se è rimesso al Consiglio.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore o del Presidente.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza, può essere proposto ricorso, a norma dell'Art. 16, al Collegio di conciliazione e arbitrato oppure all'Autorità giudiziaria vaticana.

6. Del tentativo di conciliazione il Direttore deve redigere verbale che, in caso di motivato impedimento del ricorrente, può essere sottoscritto dal suo procuratore speciale.

In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.

In difetto di conciliazione il Direttore ricorda nel verbale alle parti che, nei successivi sessanta giorni, hanno facoltà di proporre ricorso al Collegio ai sensi dell'Art. 16 o all'Autorità giudiziaria.

L'Amministrazione è tenuta a comparire per esperire il tentativo di conciliazione innanzi al Direttore dell'ULSA. L'eventuale mancata comparizione equivale ad esito negativo del tentativo di conciliazione, e se ne deve dare atto nel relativo verbale ai fini della successiva determinazione delle spese di giudizio da parte del Collegio o dell'Autorità giudiziaria vaticana.

#### **Art. 16. Ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato**

1. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da presentarsi al Direttore entro sessanta giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 15 comma 5.

Qualora entro sessanta giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini predetti, le parti non abbiano proposto ricorso al Collegio o all'Autorità giudiziaria vaticana, il Direttore con suo provvedimento dichiara chiusa la controversia per inattività delle stesse.

2. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto, l'indicazione delle prove su cui esso si fonda.

Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie. Nel ricorso deve anche essere indicato il domicilio eletto dell'eventuale avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano o in Roma, ai sensi dell'Art. 175 del Codice di procedura civile vaticano.



Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore insieme ai documenti ad esso allegati e agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.

3. Il ricorso è presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio del Lavoro, e viene annotato nell'apposito registro.

**Art. 21.** *Procedura per la designazione del Consiglio*

1. Tre mesi prima della cessazione del Consiglio, devono essere avviate le procedure di designazione del nuovo Consiglio in base all'Art. 6 del presente Statuto.

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*



Costituzione Apostolica  
***Vultum Dei quaerere***  
**sulla vita contemplativa femminile\***  
**29 giugno 2016**

**1.** La ricerca del volto di Dio attraversa la storia dell'umanità, da sempre chiamata a un dialogo d'amore con il Creatore.<sup>1</sup> L'uomo e la donna, infatti, hanno una dimensione religiosa insopprimibile che orienta il loro cuore alla ricerca dell'Assoluto, a Dio, del quale percepiscono - non sempre consapevolmente - il bisogno. Questa ricerca accomuna tutti gli uomini di buona volontà. Anche molti che si professano non credenti confessano questo anelito profondo del cuore, che abita e anima ogni uomo e ogni donna desiderosi di felicità e pienezza, appassionati e mai sazi di gioia.

Sant'Agostino nelle *Confessioni* lo ha espresso con efficacia: «Ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te».<sup>2</sup> Inquietudine del cuore che nasce dall'intuizione profonda che è Dio a cercare per primo l'uomo, attraendolo misteriosamente a Sé.

La dinamica della ricerca attesta che nessuno basta a sé stesso e impone di incamminarsi, alla luce della fede, per un esodo dal proprio io autocentrato, attratti dal Volto del Dio santo e insieme dalla «terra sacra che è l'altro»,<sup>3</sup> per sperimentare una più profonda comunione.

Questo pellegrinaggio alla ricerca del Dio vero, che è proprio di ogni cristiano e di ogni consacrato in forza del Battesimo, diventa, per l'azione dello Spirito Santo, *sequela pressius Christi*, cammino di configurazione a Cristo Signore, che viene espresso con singolare efficacia dalla consacrazione religiosa, e in modo particolare dalla vita monastica, fin dalle origini considerata come un modo particolare di attuazione del Battesimo.

**2.** Le persone consacrate, che per la stessa consacrazione «seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico»,<sup>4</sup> sono chiamate a scoprire i segni della presenza di Dio nella vita quotidiana, a diventare interlocutori sapienti che sanno riconoscere le domande che Dio e l'umanità ci pongono. La grande sfida per ogni consacrato e ogni consacrata è la capacità di continuare a cercare Dio «con gli occhi della fede, in un mondo che ne ignora la presenza»,<sup>5</sup> riproponendo all'uomo e alla donna di oggi la vita casta, povera e obbediente di Gesù come segno credibile e affidabile e divenendo, in questo modo, «esegesi vivente della Parola di Dio».<sup>6</sup>

Fin dal nascere della vita di speciale consacrazione nella Chiesa, uomini e donne, chiamati da Dio e innamorati di Lui, hanno vissuto la loro esistenza totalmente orientati alla

---

\* AAS 108 (2016), 835-861.

<sup>1</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 19.

<sup>2</sup> I, 1, 1: *PL* 32, 661.

<sup>3</sup> Cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 169; AAS 105 (2013), 1091.

<sup>4</sup> Lett. ap. *A tutti i consacrati* in occasione dell'Anno della Vita Consacrata (21 novembre 2014), II, 2: AAS 106 (2014), 941.

<sup>5</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 68: AAS 88 (1996), 443.

<sup>6</sup> BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 83: AAS 102 (2010), 754.

ricerca del suo Volto, desiderosi di trovare e contemplare Dio nel cuore del mondo. La presenza di comunità poste come città sul monte e lampade sul lucerniere (cfr. *Mt* 5,14-15), pur nella semplicità della vita, raffigura visibilmente la meta verso cui cammina l'intera comunità ecclesiale che «avanza sulle strade del tempo con lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo»,<sup>7</sup> preannunciando in questo modo la gloria celeste.<sup>8</sup>

3. Se per tutti i consacrati acquistano particolare risonanza le parole di Pietro: «Signore, è bello per noi stare qui!» (*Mt* 17,4), le persone contemplative, che in profonda comunione con tutte le altre vocazioni della vita cristiana «sono raggi dell'unica luce di Cristo riflessa sul volto della Chiesa»,<sup>9</sup> «per carisma specifico dedicano molto tempo delle loro giornate ad imitare la Madre di Dio, che meditava assiduamente le parole e i fatti del Figlio suo (cfr. *Lc* 2,19.51), e Maria di Betania, che, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola (cfr. *Lc* 10,38)». <sup>10</sup> La loro vita «nascosta con Cristo in Dio» (cfr. *Col* 3,3) diventa così figura dell'amore incondizionato del Signore, il primo contemplativo, indica la tensione cristocentrica di tutta la loro vita fino a poter dire con l'Apostolo: «Per me il vivere è Cristo!» (*Fil* 1,21), ed esprime il carattere totalizzante che costituisce il dinamismo profondo della vocazione alla vita contemplativa.<sup>11</sup>

Come uomini e donne che abitano la storia umana, i contemplativi, attirati dal fulgore di Cristo, «il più bello tra i figli dell'uomo» (*Sal* 45,3), si collocano nel cuore stesso della Chiesa e del mondo<sup>12</sup> e trovano nella ricerca sempre incompiuta di Dio il principale segno e criterio dell'autenticità della loro vita consacrata. San Benedetto, il Padre del monachesimo occidentale, sottolinea che il monaco è colui che cerca Dio per tutta la vita, e nell'aspirante alla vita monastica chiede di verificare «*si revera Deum quaerit*», se veramente cerca Dio.<sup>13</sup>

In particolare, innumerevoli donne consacrate, nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, hanno orientato e continuano a orientare «tutta la loro vita e attività alla contemplazione di Dio»,<sup>14</sup> quale segno e profezia della Chiesa vergine, sposa e madre; segno vivo e memoria della fedeltà con cui Dio, attraverso gli eventi della storia, continua a sostenere il suo popolo.

4. La vita monastica, elemento di unità con le altre confessioni cristiane,<sup>15</sup> si configura in uno stile proprio che è profezia e segno e che «può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana». <sup>16</sup> Le comunità di oranti, e in particolare quelle contemplative, «che nella forma della separazione dal mondo, si trovano più intimamente unite a Cristo, cuore del mondo»,<sup>17</sup> non pongono una realizzazione più perfetta del Vangelo ma, attuando le esigenze del Battesimo,

<sup>7</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 59: AAS 88 (1996), 432.

<sup>8</sup> Cfr. CIC can. 573/1.

<sup>9</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 16: AAS 88 (1996), 389.

<sup>10</sup> BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 83: AAS 102 (2010), 754.

<sup>11</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 18: AAS 88 (1996), 391-392.

<sup>12</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 44; Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 3.29: AAS 88 (1996), 379.402.

<sup>13</sup> *Regola* 58, 7.

<sup>14</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 8: AAS 88 (1996), 382-383.

<sup>15</sup> ID., Lett. ap. *Oriente lumen* (2 maggio 1995), 9: AAS 87 (1995), 754.

<sup>16</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 44.

<sup>17</sup> BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 83: AAS 102 (2010), 754.

costituiscono un'istanza di discernimento e convocazione a servizio di tutta la Chiesa: segno che indica un cammino, una ricerca, ricordando all'intero popolo di Dio il senso primo ed ultimo di ciò che esso vive.<sup>18</sup>

STIMA, LODE E RENDIMENTO DI GRAZIE  
PER LA VITA CONSACRATA E LA VITA CONTEMPLATIVA MONASTICA

5. Fin dai primi secoli la Chiesa ha manifestato grande stima e sincero amore nei confronti degli uomini e delle donne che, docili alla chiamata del Padre e alla mozione dello Spirito, hanno scelto di seguire Cristo «più da vicino»,<sup>19</sup> per dedicarsi a Lui con cuore indoviso (cfr. *1 Cor* 7,34). Mossi dall'amore incondizionato a Cristo e all'umanità, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, sono chiamati a riprodurre nelle diverse forme - vergini consacrate, vedove, eremiti, monaci e religiosi - la vita terrena di Gesù: casto, povero e obbediente.<sup>20</sup>

La vita contemplativa monastica, in larga parte declinata al femminile, si è radicata nel silenzio del chiostro generando frutti preziosi di grazia e di misericordia. La vita contemplativa femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone visibile di misteriosa e multiforme santità.<sup>21</sup>

Dalla primitiva esperienza individuale delle vergini consacrate a Cristo, sbocciata come frutto spontaneo dall'esigenza di risposta d'amore all'amore di Cristo-sposo, si è presto passati ad uno stato definito e ad un ordine riconosciuto dalla Chiesa, che iniziò ad accogliere la professione di verginità emessa pubblicamente. Con il passare dei secoli la maggior parte delle vergini consacrate si riunirono, dando vita a forme di vita cenobitica, che la Chiesa nella sua sollecitudine ebbe cura di custodire con un'adeguata disciplina, in base alla quale era prevista la clausura come custodia dello spirito e della finalità prettamente contemplativa che questi cenobi si proponevano. Nel tempo dunque, attraverso la sinergia tra l'azione dello Spirito che opera nel cuore dei credenti e sempre suscita nuove forme di sequela, e la cura materna e sollecita della Chiesa, si modellarono le forme di vita contemplativa e integralmente contemplativa,<sup>22</sup> come le conosciamo oggi. Mentre in occidente lo spirito contemplativo si è declinato in una molteplicità di carismi, in oriente ha mantenuto una grande unità,<sup>23</sup> dando sempre e comunque testimonianza della ricchezza e della bellezza di una vita interamente dedita a Dio.

Nel corso dei secoli l'esperienza di queste sorelle, centrata nel Signore quale primo ed unico amore (cfr. *Os* 2,21-25), ha generato copiosi frutti di santità e di missione. Quanta efficacia apostolica si irradia dai monasteri attraverso la preghiera e l'offerta! Quanta gioia e profezia grida al mondo il silenzio dei chiostri!

Per i frutti di santità e di grazia che il Signore ha da sempre suscitato attraverso la vita monastica femminile, innalziamo all'«altissimo, onnipotente e bon Signore» l'inno di ringraziamento: «Laudato si».<sup>24</sup>

<sup>18</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Perfectae caritatis*, 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 1.

<sup>20</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 14: AAS 88 (1996), 387.

<sup>21</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 46; Id., Decr. *Christus Dominus*, 35; Id., Decr. *Perfectae caritatis*, 7, 9; *CIC* can. 674.

<sup>22</sup> Cfr. *CIC* can. 667 § 2-3.

<sup>23</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Oriente lumen* (2 maggio 1995), 9: AAS 87 (1995), 754.

<sup>24</sup> FRANCESCO D'ASSISI, *Cantico delle creature*, 1: FF 263.

6. Carissime sorelle contemplative, che ne sarebbe senza di voi della Chiesa e di quanti vivono nelle periferie dell'umano e operano negli avamposti dell'evangelizzazione? La Chiesa apprezza molto la vostra vita interamente donata. La Chiesa conta sulla vostra preghiera e sulla vostra offerta per portare agli uomini e alle donne del nostro tempo la buona notizia del Vangelo. La Chiesa ha bisogno di voi!

Non è facile che questo mondo, per lo meno quella larga parte di esso che obbedisce a logiche di potere, economiche e consumistiche, comprenda la vostra speciale vocazione e la vostra missione nascosta, eppure ne ha immensamente bisogno. Come il marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere al porto, così il mondo ha bisogno di voi. Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino (cfr. *Is* 21,11-12) che annunciano il sorgere del sole (cfr. *Lc* 1,78). Con la vostra vita trasfigurata e con parole semplici, ruminare nel silenzio, indicatemi Colui che è via, verità e vita (cfr. *Gv* 14,6), l'unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza (cfr. *Gv* 10,10). Gridatemi come Andrea a Simone: "Abbiamo trovato il Signore" (cfr. *Gv* 1,40); annunciate, come Maria di Magdala il mattino della risurrezione: «Ho visto il Signore!» (*Gv* 20,18). Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Non abbiate timore di vivere la gioia della vita evangelica secondo il vostro carisma.

#### ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA DELLA CHIESA

7. Il Magistero conciliare e pontificio ha manifestato sempre una particolare sollecitudine nei confronti di tutte le forme di vita consacrata attraverso importanti pronunce. Tra questi, particolare attenzione meritano i grandi documenti del Concilio Vaticano II: la Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* e il Decreto sul rinnovamento della vita religiosa *Perfectae caritatis*.

Il primo colloca la vita consacrata all'interno dell'ecclesiology del popolo di Dio, al quale appartiene a pieno titolo, per la comune chiamata alla santità e per le sue radici nella consacrazione battesimale<sup>25</sup>. Il secondo chiede ai consacrati un rinnovamento adeguato alle mutate condizioni dei tempi, offrendo i criteri irrinunciabili di tale rinnovamento: fedeltà a Cristo, al Vangelo, al proprio carisma, alla Chiesa e all'uomo di oggi<sup>26</sup>.

Non possiamo dimenticare l'Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, del mio predecessore san Giovanni Paolo II. Questo documento, che raccoglie la ricchezza del Sinodo dei Vescovi sulla vita consacrata, contiene elementi sempre molto validi per continuare il rinnovamento della vita consacrata e rinvigorirne la significatività evangelica nel nostro tempo (Cfr. soprattutto nn. 59 e 68).

Ma neppure possiamo dimenticare, a dimostrazione del costante e illuminante accompagnamento di cui è stata oggetto la vostra vita contemplativa, i seguenti documenti:

- Le Norme direttive emanate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) *Potissimum Institutioni*, del 2 febbraio 1990, con ampi spazi interamente dedicati alla vostra forma specificamente contemplativa di vita consacrata (cap. IV, 78-85).

- Il documento interdicasteriale *Sviluppi*, del 6 gennaio 1992, che rileva il problema della scarsità delle vocazioni alla vita consacrata in generale e, in misura minore, alla vostra (n. 81).

<sup>25</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 44.

<sup>26</sup> Cfr. ID., Decr. *Perfectae caritatis*, 2.

- Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, promulgato con la Cost. ap. *Fidei depositum* l'11 ottobre 1992, importantissimo per far conoscere e comprendere a tutti i fedeli la vostra forma di vita: in particolare nn. 915-933 dedicati a tutte le forme; n. 1672 sulla vostra consacrazione non sacramentale e sulla benedizione degli Abati e delle Abbadesse; n. 1974 con il 2102 sul collegamento fra i dieci comandamenti e la professione dei consigli evangelici; n. 2518 che presenta il vincolo stretto fra la purezza del cuore proclamata dalla sesta Beatitude, garante della visione di Dio, e l'amore alle verità della fede; nn. 1691 e 2687 che esaltano la perseverante intercessione a Dio elevata nei monasteri contemplativi, luoghi insostituibili per armonizzare preghiera personale con preghiera condivisa; e n. 2715 che pone, quale prerogativa dei contemplativi, lo sguardo fisso su Gesù e sui misteri della sua vita e del suo ministero.

- L'Istruzione della CIVCSVA *Congregavit nos*, del 2 febbraio 1994, che ai nn. 10 e 34 collega il silenzio e la solitudine con le esigenze profonde della comunità di vita fraterna e sottolinea la coerenza fra separazione dal mondo e atmosfera quotidiana di raccoglimento.

- L'Istruzione della CIVCSVA *Verbi Sponsa, Ecclesia*, del 13 maggio 1999 che, agli artt. 1-8, offre una mirabile sintesi storico-sistematica dell'intero Magistero supremo precedente sul senso missionario escatologico della vita claustrale delle monache contemplative.

- Infine, l'Istruzione della CIVCSVA *Ripartire da Cristo*, del 19 maggio 2002, che invita con grande forza a contemplare sempre il volto di Cristo; presenta le monache e i monaci al vertice della lode corale e della preghiera silenziosa della Chiesa (n. 25) e, al tempo stesso, li loda per aver sempre privilegiato e posto al centro la Liturgia delle Ore e la celebrazione eucaristica (ibid.).

**8.** A cinquant'anni dal Concilio Vaticano II, dopo le dovute consultazioni e attento discernimento, ho ritenuto necessario offrire alla Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri di rito latino, la presente Costituzione Apostolica, che tenesse conto sia dell'intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa stessa negli ultimi decenni, alla luce degli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, sia delle mutate condizioni socio-culturali. Questo tempo ha visto un rapido progresso della storia umana: con essa è opportuno intessere un dialogo che però salvaguardi i valori fondamentali su cui è fondata la vita contemplativa, la quale, attraverso le sue istanze di silenzio, di ascolto, di richiamo all'interiorità, di stabilità, può e deve costituire una sfida per la mentalità di oggi.

Con questo Documento desidero ribadire il mio personale apprezzamento, unitamente al riconoscimento grato di tutta la Chiesa, per la singolare forma di *sequela Christi* che conducono le monache di vita contemplativa, che per non poche è vita integralmente contemplativa, dono inestimabile e irrinunciabile che lo Spirito Santo continua a suscitare nella Chiesa.

Nei casi in cui si rendesse necessario o comunque opportuno, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica esaminerà le questioni e stabilirà accordi con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per le Chiese Orientali.

#### ELEMENTI ESSENZIALI DELLA VITA CONTEMPLATIVA

**9.** La vita contemplativa, dai primi secoli fino ai nostri giorni, è rimasta sempre viva nella Chiesa, nel succedersi di periodi di grande vigore ed altri di decadenza, grazie alla presenza costante del Signore, unita alla capacità propria della Chiesa stessa di rinnovarsi e di adattarsi ai cambiamenti della società: sempre essa ha mantenuto viva la ricerca del volto di Dio e l'amore incondizionato a Cristo, quale suo elemento specifico e caratteristico.

La vita consacrata è una storia di amore appassionato per il Signore e per l'umanità: nella vita contemplativa questa storia si dipana, giorno dopo giorno, attraverso l'appassionata ricerca del volto di Dio, nella relazione intima con Lui. A Cristo Signore, che «ci ha amato per primo» (1 Gv 4,19) e «ha dato se stesso per noi» (Ef 5,2), voi donne contemplative rispondete con l'offerta di tutta la vostra vita, vivendo in Lui e per Lui, «a lode della Sua gloria» (Ef 1,12). In questa dinamica di contemplazione siete voce della Chiesa che instancabilmente loda, ringrazia, geme e supplica per tutta l'umanità, e con la vostra preghiera siete collaboratrici di Dio stesso e rialzate le membra cadenti del suo corpo ineffabile.<sup>27</sup>

A partire dalla preghiera personale e comunitaria, voi scoprite il Signore come tesoro della vostra vita (cfr. Lc 12,34), il vostro bene, «tutto il bene, il sommo bene», la vostra «ricchezza a sufficienza»<sup>28</sup> e, certe nella fede che «solo Dio basta»,<sup>29</sup> avete scelto la parte migliore (cfr. Lc 10,42). Avete consegnato la vostra vita, fissando il vostro sguardo nel Signore, ritirandovi nella cella del vostro cuore (cfr. Mt 6,5), nella solitudine abitata del chiostro e nella vita fraterna in comunità. In questo modo siete immagine di Cristo che cerca l'incontro con il Padre sul monte (cfr. Mt 14,23).

**10.** La Chiesa nei secoli ci ha sempre indicato Maria quale *summa contemplatrix*.<sup>30</sup> Dall'annunciazione alla risurrezione, attraverso il pellegrinaggio della fede culminato ai piedi della croce, Maria resta in contemplazione del Mistero che la abita. In Maria intravediamo il cammino mistico della persona consacrata, stabilita nell'umile sapienza che gusta il mistero del compimento ultimo.

Sull'esempio della Vergine Madre, il contemplativo è la persona centrata in Dio, è colui per il quale Dio è l'*unum necessarium* (cfr. Lc 10,42), di fronte a cui tutto si ridimensiona, perché guardato con occhi nuovi. La persona contemplativa capisce l'importanza delle cose, ma queste non rubano il suo cuore e non bloccano la sua mente, sono anzi una scala per arrivare a Dio: tutto per lei «porta significazione»<sup>31</sup> dell'Altissimo! Chi si immerge nel mistero della contemplazione vede con occhi spirituali: questo gli permette di contemplare il mondo e le persone con lo sguardo di Dio, là dove invece gli altri «hanno occhi e non vedono» (Sal 115,5; 135,16; cfr. Ger 5,21), perché guardano con gli occhi della carne.

**11.** Contemplare, allora, è avere, in Cristo Gesù, che ha il volto costantemente rivolto verso il Padre (cfr. Gv 1,18), uno sguardo trasfigurato dall'azione dello Spirito, sguardo in cui fiorisce lo stupore per Dio e le sue meraviglie; è avere una mente limpida, in cui risuonano le vibrazioni del Verbo e la voce dello Spirito quale soffio di brezza leggera (cfr. 1 Re 19,12). Non a caso la contemplazione nasce dalla fede, che della contemplazione è porta e frutto: solo attraverso l'«eccomi» fidente (cfr. Lc 2,38) si può entrare nel Mistero.

In questa quiete silenziosa e assorta della mente e del cuore si possono insinuare varie tentazioni, per cui la vostra contemplazione può diventare terreno di combattimento spirituale, che voi sostenete coraggiosamente a nome e a beneficio della Chiesa intera, che vi sa sentinelle fedeli, forti e tenaci nella lotta. Tra le tentazioni più insidiose per un contemplativo, ricordiamo quella chiamata dai padri del deserto «demonio meridiano»: è la tentazione che sfocia nell'apatia, nella *routine*, nella demotivazione, nell'accidia paralizzante.

<sup>27</sup> Cfr. CHIARA D'ASSISI, *III Lettera a Sant'Agnesa di Boemia*, 8: FF 2886.

<sup>28</sup> FRANCESCO D'ASSISI, *Lodi al Dio altissimo*, 3. 5: FF 261.

<sup>29</sup> TERESA D'AVILA, *Obras completas. Poesias*, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2011, 1368.

<sup>30</sup> Cfr. DIONIGI IL CERTOSINO, *Enarrationes in cap. 3 Can. Cant. XI*, 6, in *Doctoris Ecstatici D. Dionysii Cartusiani Opera Omnia*, VII, Typis Cartusiae, Monstrolii 1898, 361.

<sup>31</sup> FRANCESCO D'ASSISI, *Cantico delle creature*, 4: FF 263.



Come ho scritto nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, questo porta lentamente alla «psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come “il più prezioso degli elisir del demonio”». <sup>32</sup>

#### TEMI OGGETTO DI DISCERNIMENTO E DI REVISIONE DISPOSITIVA

**12.** Per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione sopra descritto, invito a riflettere e discernere sui seguenti dodici temi della vita consacrata in generale e, in particolare, della tradizione monastica: formazione, preghiera, Parola di Dio, Eucaristia e Riconciliazione, vita fraterna in comunità, autonomia, federazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi di comunicazione e asceti. Questi temi saranno attuati, ulteriormente, con modalità appropriate secondo le specifiche tradizioni carismatiche delle diverse famiglie monastiche, in armonia con le disposizioni della Parte finale della presente Costituzione e con le indicazioni applicative particolari che saranno date quanto prima dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

#### *Formazione*

**13.** La formazione della persona consacrata è un itinerario che deve portare alla configurazione al Signore Gesù e all'assimilazione dei suoi sentimenti nella sua totale oblazione al Padre; si tratta di un processo che non finisce mai, destinato a raggiungere in profondità tutta la persona, affinché ogni suo atteggiamento e gesto riveli la piena e gioiosa appartenenza a Cristo, e perciò richiede la continua conversione a Dio. Esso mira a formare il cuore, la mente e la vita facilitando l'integrazione delle dimensioni umana, culturale, spirituale e pastorale. <sup>33</sup>

In particolare, la formazione della persona consacrata contemplativa tende a un'armonica condizione di comunione con Dio e con le sorelle, all'interno di una atmosfera di silenzio protetto dalla clausura quotidiana.

**14.** Dio Padre è il formatore per eccellenza, ma in questa opera “artigianale” si serve di mediazioni umane, i formatori e le formatrici, fratelli e sorelle maggiori, la cui missione principale è quella di mostrare «la bellezza della sequela del Signore ed il valore del carisma in cui essa si compie». <sup>34</sup>

La formazione, specialmente quella permanente, «esigenza intrinseca alla consacrazione religiosa», <sup>35</sup> ha il suo *humus* nella comunità e nella vita quotidiana. Per questo motivo ricordino le sorelle che il luogo ordinario dove avviene il cammino formativo è il monastero e che la vita fraterna in comunità, in tutte le sue manifestazioni, deve favorire tale cammino.

**15.** Dato l'attuale contesto socio-culturale e religioso, i monasteri prestino grande attenzione al discernimento vocazionale e spirituale, senza lasciarsi prendere dalla tentazione del numero e della efficienza; <sup>36</sup> assicurino un accompagnamento personalizzato delle

<sup>32</sup> [32] N. 83: AAS 105 (2013), 1054-1055.

<sup>33</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 65: AAS 88 (1996), 441; CIC can. 664.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 66: AAS 88 (1996), 442.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 69: AAS 88 (1996), 444; cfr. CIC can. 661.

<sup>36</sup> CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel Terzo Millennio* (19 maggio 2002), 18.

candidate e promuovano per loro percorsi formativi adeguati, fermo restando che alla formazione iniziale e a quella dopo la professione temporanea «si deve riservare un ampio spazio di tempo»,<sup>37</sup> per quanto possibile non inferiore a nove anni, né superiore a dodici.<sup>38</sup>

### Preghiera

**16.** La preghiera liturgica e personale è un'esigenza fondamentale per alimentare la vostra contemplazione: se «la preghiera è il “midollo” della vita consacrata»,<sup>39</sup> a maggior ragione lo è della vita contemplativa. Oggi tante persone non sanno pregare. Molti semplicemente non sentono il bisogno di pregare o riducono la loro relazione con Dio a una supplica nei momenti di prova, quando non sanno a chi rivolgersi. Altri riducono la loro preghiera a una semplice lode nei momenti di felicità. Recitando e cantando le lodi del Signore con la Liturgia delle Ore, voi vi fate voce anche di queste persone e, come fecero i profeti, intercedete per la salvezza di tutti.<sup>40</sup> La preghiera personale vi aiuterà a rimanere unite al Signore, come i tralci alla vite, e così la vostra vita porterà frutto in abbondanza (cfr. *Gv* 15,1-15). Ricordate, però, che la vita di preghiera e la vita contemplativa non possono essere vissute come ripiegamento su voi stesse, ma devono allargare il cuore per abbracciare l'umanità intera, particolarmente quella che soffre.

Attraverso la preghiera di intercessione, voi avete un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa. Pregate e intercedete per tanti fratelli e sorelle che sono carcerati, migranti, rifugiati e perseguitati, per tante famiglie ferite, per le persone senza lavoro, per i poveri, per i malati, per le vittime delle dipendenze, per citare alcune situazioni che sono ogni giorno più urgenti. Voi siete come quelle persone che portarono un paralitico davanti al Signore, perché lo guarisse (cfr. *Mc* 2,1-12). Attraverso la preghiera voi, giorno e notte, avvicinate al Signore la vita di tanti fratelli e sorelle che per diverse situazioni non possono raggiungerlo per fare esperienza della sua misericordia risanatrice, mentre Lui li attende per fare loro grazia. Con la vostra preghiera potete guarire le piaghe di tanti fratelli.

La contemplazione di Cristo ha nella Vergine Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo singolare. Madre e Maestra di perfetta conformazione al Figlio, con la sua presenza esemplare e materna è di grande sostegno nella quotidiana fedeltà alla preghiera (cfr. *At* 1,14)peculiarmente filiale.<sup>41</sup>

**17.** Il libro dell'Esodo ci mostra che Mosè con la sua preghiera decide la sorte del suo popolo, garantendone la vittoria sul nemico quando riesce a tenere alte le braccia per invocare l'aiuto del Signore (cfr. 17,11). Questo testo mi pare un'immagine molto espressiva della forza e dell'efficacia della vostra preghiera in favore di tutta l'umanità e della Chiesa, particolarmente delle sue membra più deboli e bisognose. Anche oggi, come allora, possiamo pensare che le sorti dell'umanità si decidono nel cuore orante e nelle braccia alzate delle contemplative. Ecco perché vi esorto ad essere fedeli, secondo le vostre Costituzioni, alla preghiera liturgica e a quella personale, che è preparazione e prolungamento di quella.

<sup>37</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 65; AAS 88 (1996), 441.

<sup>38</sup> Cfr. CIC cann. 648/1 e 3; 657/2.

<sup>39</sup> *Saluto al termine della Santa Messa*, 2 febbraio 2016: *L'Osservatore Romano*, 4 febbraio 2016, p. 6; cfr. CIC can. 673.

<sup>40</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, 83; CIC cann. 1173; 1174/1.

<sup>41</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Catechesi* (28 dicembre 2011): *Insegnamenti* VII/2 (2011), 980-985; CIC can. 663/4; CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, 11 maggio 2008, 31.

Vi esorto a «nulla anteporre all'opus Dei»,<sup>42</sup> affinché niente vi ostacoli, niente vi separi, niente si interponga nel vostro ministero orante.<sup>43</sup> In questo modo vi trasformerete, attraverso la contemplazione, nell'immagine di Cristo<sup>44</sup> e le vostre comunità diventeranno vere scuole di preghiera.

**18.** Tutto questo richiede una spiritualità basata sulla Parola di Dio, sulla forza della vita sacramentale, sull'insegnamento del magistero della Chiesa e sugli scritti dei vostri fondatori e fondatrici; una spiritualità che vi faccia diventare figlie del cielo e figlie della terra, discepolo e missionarie, secondo il vostro stile di vita. Richiede, inoltre, una formazione progressiva alla vita di preghiera personale e liturgica e alla stessa contemplazione, senza dimenticare che questa si alimenta principalmente della "bellezza scandalosa" della Croce.

#### *Centralità della Parola di Dio*

**19.** Uno degli elementi più significativi della vita monastica in generale è la centralità della Parola di Dio nella vita personale e comunitaria. Lo sottolinea san Benedetto, quando ai suoi monaci chiede di ascoltare volentieri le sante letture: «*lectiones sanctas libenter audire*».<sup>45</sup> Durante i secoli il monachesimo è stato custode della *lectio divina*. Poiché oggi questa è raccomandata a tutto il popolo di Dio e richiesta a tutti i consacrati religiosi,<sup>46</sup> voi siete chiamate a farne il nutrimento della vostra contemplazione e della vostra vita quotidiana, in modo da poter condividere questa esperienza trasformante della Parola di Dio con i sacerdoti, i diaconi, gli altri consacrati e i laici. Sentite questa condivisione come una vera missione ecclesiale.

Indubbiamente, la preghiera e la contemplazione sono i luoghi più adeguati per accogliere la Parola di Dio, ma, allo stesso tempo, sia la preghiera sia la contemplazione scaturiscono dall'ascolto della Parola. Tutta la Chiesa, e particolarmente le comunità integralmente dedite alla contemplazione, hanno bisogno di riscoprire la centralità della Parola di Dio, che, come ha ricordato il mio predecessore san Giovanni Paolo II, è la «prima fonte di ogni spiritualità».<sup>47</sup> Occorre che la Parola alimenti la vita, la preghiera, la contemplazione, il cammino quotidiano e diventi principio di comunione per le vostre comunità e fraternità. Esse sono infatti chiamate ad accoglierla, meditarla, contemplarla, viverla insieme, comunicando e condividendo i frutti che nascono da questa esperienza. In tal modo potrete crescere in un'autentica spiritualità di comunione.<sup>48</sup> A questo proposito vi esorto ad «evitare il rischio di un approccio individualistico, tenendo presente che la Parola di Dio ci è data proprio per costruire comunione, per unirvi nella Verità nel nostro cammino verso Dio. [...] Perciò il testo sacro deve sempre essere accostato nella comunione ecclesiale».<sup>49</sup>

<sup>42</sup> BENEDETTO, *Regola*, 43, 3.

<sup>43</sup> Cfr. FRANCESCO D'ASSISI, *Regola non bollata*, XXIII, 31: FF 71.

<sup>44</sup> Cfr. CHIARA D'ASSISI, *III lettera ad Agnese di Boemia*, 12. 13: FF 2888.

<sup>45</sup> *Regola*, 4, 55.

<sup>46</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Esort.ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 86: AAS 102 (2010), 757; *CIC* can. 663/3.

<sup>47</sup> Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 94: AAS 88 (1996), 469; cfr. *CIC* can. 758.

<sup>48</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel Terzo Millennio* (19 maggio 2002), 25; GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Novo millennio ineunte* (6 gennaio 2001), 43: AAS 93 (2001), 297.

<sup>49</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Esort.ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 86: AAS 102 (2010), 758; *CIC* cann. 754-755.

**20.** La *lectio divina* o *lettura orante della Parola* è l'arte che aiuta a compiere il passaggio dal testo biblico alla vita, è l'ermeneutica esistenziale della Sacra Scrittura, grazie alla quale possiamo colmare la distanza tra spiritualità e quotidianità, tra fede e vita. Il processo messo in atto dalla *lectio divina* intende portarci dall'ascolto alla conoscenza, e dalla conoscenza all'amore.

Grazie al movimento biblico, che ha preso nuova forza soprattutto dopo la promulgazione della Costituzione dogmatica *Dei Verbum* del Concilio Vaticano II, oggi si propone a tutti un costante avvicinamento alla Sacra Scrittura attraverso la lettura orante e assidua del testo biblico, in modo tale che il dialogo con Dio si faccia realtà quotidiana del popolo di Dio. La *lectio divina* deve aiutarvi a coltivare un cuore docile, saggio e intelligente (cfr. *1 Re* 3,9.12), per discernere ciò che viene da Dio e ciò che invece può portare lontano da Lui; ad acquisire quella sorta di istinto soprannaturale, che ha permesso ai vostri fondatori e fondatrici di non conformarsi alla mentalità del mondo, ma di rinnovare la propria mente, «per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (*Rm* 12,2).<sup>50</sup>

**21.** La vostra giornata, personale e comunitaria, sia scandita dalla Parola di Dio. Le vostre comunità e fraternità diventeranno, così, scuole dove la Parola viene ascoltata, vissuta e annunciata a quanti vi incontreranno.

Non dimenticate infine che «la *lectio divina* non si conclude nella sua dinamica fino a quando non arriva all'azione (*actio*), che muove l'esistenza credente a farsi dono per gli altri nella carità»<sup>51</sup>. In questo modo essa produrrà abbondanti frutti nel cammino di formazione a Cristo, meta di tutta la nostra vita.

#### *Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione*

**22.** L'Eucaristia è il sacramento per eccellenza dell'incontro con la persona di Gesù: in essa «si racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo»<sup>52</sup>. L'Eucaristia, cuore della vita di ogni battezzato e della stessa vita consacrata, lo è in modo particolare della vita contemplativa. Infatti, l'offerta della vostra esistenza vi innesta in modo particolare nel mistero pasquale di morte e risurrezione che si attua nell'Eucaristia. Lo spezzare insieme il pane, infatti, ripete e attualizza il dono di sé compiuto da Gesù che «si è spezzato, si spezza per noi» e ci chiede a nostra volta «di darci, di spezzarci per gli altri»<sup>53</sup>. Perché questo ricco mistero si compia e si manifesti vitalmente, si richiede che la celebrazione dell'Eucaristia sia preparata con cura, decoro e sobrietà, e vi si partecipi pienamente, con fede e consapevolezza.

Nell'Eucaristia lo sguardo del cuore riconosce Gesù.<sup>54</sup> San Giovanni Paolo II ci ricorda: «Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere ovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo del suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata. L'Eucaristia è mistero di fede e insieme “mistero di luce”. Ogni volta che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in qualche modo l'esperienza dei due discepoli di Emmaus: “si aprirono loro gli occhi

<sup>50</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 94; AAS 88 (1996), 470.

<sup>51</sup> BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Verbum Domini* (30 settembre 2010), 87; AAS 102 (2010), 759.

<sup>52</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 5; cfr. *CIC* can. 899.

<sup>53</sup> *Omelia* per la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (26 maggio 2016): *L'Osservatore Romano*, 27-28 maggio 2016, p. 8; cfr. *CIC* can. 663/2.

<sup>54</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Omelia* per la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (14 giugno 2001), 3; AAS 93 (2001), 656.

e lo riconobbero" (Lc 24,31)». <sup>55</sup> L'Eucaristia, pertanto, vi introduce quotidianamente nel mistero dell'amore, che è amore sponsale: «Cristo è lo Sposo della Chiesa come Redentore del mondo. L'Eucaristia è il sacramento della nostra redenzione. È il sacramento dello Sposo, della Sposa». <sup>56</sup>

Pertanto, è lodevole la tradizione di prolungare la celebrazione con l'adorazione eucaristica, momento privilegiato per assimilare interiormente il pane della Parola spezzato durante la celebrazione e continuare l'azione di rendimento di grazie.

**23.** Dall'Eucaristia scaturisce l'impegno di conversione continua, che trova la sua espressione sacramentale nella Riconciliazione. La frequente celebrazione personale o comunitaria del sacramento della Riconciliazione o della Penitenza sia per voi occasione privilegiata per contemplare il volto misericordioso del Padre, Gesù Cristo, <sup>57</sup> per rinnovare il vostro cuore e purificare il vostro rapporto con Dio nella contemplazione.

Dall'esperienza gioiosa del perdono ricevuto da Dio in questo sacramento scaturisce la grazia di diventare profeti e ministri di misericordia e strumenti di riconciliazione, perdono e pace, profeti e ministri di cui il nostro mondo oggi ha particolarmente bisogno.

#### *Vita fraterna in comunità*

**24.** La vita fraterna in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa in genere, e in modo particolare della vita monastica, pur nella pluralità dei carismi.

La relazione di comunione è manifestazione di quell'amore che, sgorgando dal cuore del Padre, ci inonda attraverso lo Spirito che Gesù stesso ci dona. Solo rendendo visibile questa realtà, la Chiesa, famiglia di Dio, è segno di una profonda unione con Lui e si propone come la dimora entro cui questa esperienza è possibile ed è vivificante per tutti. Cristo Signore, chiamando alcuni a condividere la sua vita, forma una comunità che rende visibile «la capacità di comunione dei beni, dell'affetto fraterno, del progetto di vita e di attività, che proviene dall'aver accolto l'invito a seguirlo più liberamente e più da vicino». <sup>58</sup> La vita fraterna, in virtù della quale i consacrati e le consacrate cercano di formare «un cuore solo e un'anima sola» (At 4,32), sull'esempio delle prime comunità cristiane, si «propone come eloquente confessione trinitaria». <sup>59</sup>

**25.** La comunione fraterna è riflesso del modo di essere e di donarsi di Dio, è testimonianza che «Dio è amore» (1 Gv 4, 8.16). La vita consacrata confessa di credere e di vivere dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e perciò la comunità fraterna diventa riflesso della grazia del Dio Trinità d'Amore.

Diversamente dagli eremiti, che vivono «nel silenzio della solitudine» <sup>60</sup> e godono anch'essi di grande stima da parte della Chiesa, la vita monastica comporta la vita comunitaria in un continuo processo di crescita, che conduca a vivere un'autentica comunione fraterna, una *koinonia*. Ciò richiede che tutti i suoi membri si sentano costruttori della comunità e non soltanto fruitori dei benefici che possono ricevere da essa. Una comunità esiste in quanto nasce e si edifica con l'apporto di tutti, ciascuno secondo i propri doni, coltivando

<sup>55</sup> Id., Lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia* (17 aprile 2003), 6: AAS 95 (2003), 437.

<sup>56</sup> Id., Lett. ap. *Mulieris dignitatem* (15 agosto 1988), 26: AAS 80 (1988), 1716.

<sup>57</sup> Cfr. Bolla *Misericordiae Vultus*, 1: AAS 107 (2015), 399; *CIC* cann. 664; 630.

<sup>58</sup> CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994), 10.

<sup>59</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 21: AAS 88 (1996), 395.

<sup>60</sup> *CIC*, can. 603.

una forte spiritualità di comunione, che conduca a sentire e vivere la mutua appartenenza.<sup>61</sup> Solo in tal modo la vita comunitaria diventerà un aiuto reciproco nella realizzazione della vocazione propria di ciascuno.<sup>62</sup>

**26.** Voi che avete abbracciato la vita monastica, ricordate sempre che gli uomini e le donne del nostro tempo si aspettano da voi una testimonianza di vera comunione fraterna che con forza manifesti, nella società segnata da divisioni e disuguaglianze, che è possibile e bello vivere insieme (cfr. *Sal* 133,1), nonostante le differenze generazionali, di formazione e, a volte, culturali. Le vostre comunità siano segni credibili che queste differenze, lungi dal costituire un impedimento alla vita fraterna, la arricchiscono. Ricordatevi che unità e comunione non significano uniformità, e che si nutrono di dialogo, condivisione, aiuto reciproco e profonda umanità, specialmente nei confronti dei membri più fragili e bisognosi.

**27.** Ricordate, infine, che la vita fraterna in comunità è anche la prima forma di evangelizzazione: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (*Gv* 13,34-35). Per questo vi esorto a non trascurare i mezzi per rinsaldarla, così come la propone e la attualizza la Chiesa,<sup>63</sup> vigilando costantemente su questo aspetto della vita monastica, delicato e di non secondaria importanza. Insieme alla condivisione della Parola e dell'esperienza di Dio e al discernimento comunitario, «si possono ricordare anche la correzione fraterna, la revisione di vita e altre forme tipiche della tradizione. Sono modi concreti di porre al servizio degli altri e di far riversare nella comunità i doni che lo Spirito abbondantemente elargisce per la sua edificazione e per la sua missione nel mondo».<sup>64</sup>

Come ho detto recentemente nel mio incontro con i consacrati convenuti a Roma per la conclusione dell'Anno della Vita Consacrata,<sup>65</sup> sia vostra premura la prossimità verso le sorelle che il Signore vi ha regalato come dono prezioso. D'altra parte, come ricordava san Benedetto, è fondamentale nella vita comunitaria «venerare gli anziani e amare i giovani».<sup>66</sup> In questa tensione da armonizzare tra memoria e futuro promesso si radica anche la fecondità della vita fraterna in comunità.

#### *L'autonomia dei monasteri*

**28.** L'autonomia favorisce la stabilità di vita e l'unità interna di ogni comunità, garantendo le condizioni migliori per la contemplazione. Tale autonomia non deve significare tuttavia indipendenza o isolamento, particolarmente dagli altri monasteri dello stesso Ordine o dalla propria famiglia carismatica.

**29.** Coscienti che «nessuno costruisce il futuro isolandosi, né soltanto con le proprie forze, ma riconoscendosi nella verità di una comunione che sempre si apre all'incontro, al

<sup>61</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Novo millennio ineunte* (6 gennaio 2001), 43: AAS 93 (2001), 296-297.

<sup>62</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Perfectae caritatis*, 15; *CIC*, can. 602.

<sup>63</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994); *CIC* cann. 607/2; 608; 665; 699/1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 32; cfr. *CIC* cann. 619; 630; 664.

<sup>65</sup> Cfr. *Discorso ai partecipanti al Giubileo della vita consacrata*, 1 febbraio 2016: *L'Osservatore Romano*, 1-2 febbraio 2016, p. 8.

<sup>66</sup> BENEDETTO, *Regola*, IV, 70-71.

dialogo, all'ascolto, all'aiuto reciproco»,<sup>67</sup> abbiate cura di preservarvi «dalla malattia dell'autoreferenzialità»<sup>68</sup> e custodite il valore della comunione tra i diversi monasteri come cammino che apre al futuro,aggiornando e attualizzando in questo modo i valori permanenti e codificati della vostra autonomia.<sup>69</sup>

#### *Le Federazioni*

**30.** La federazione è un'importante struttura di comunione tra monasteri che condividono il medesimo carisma, affinché non rimangano isolati.

Scopo principale delle federazioni è promuovere la vita contemplativa nei monasteri che ne fanno parte, secondo le esigenze del proprio carisma, e garantire l'aiuto nella formazione permanente e iniziale, nonché nelle necessità concrete, attraverso lo scambio di monache e la condivisione dei beni materiali; in funzione di questi scopi, esse dovranno essere favorite e moltiplicate.<sup>70</sup>

#### *La clausura*

**31.** La separazione dal mondo, necessaria per quanti seguono Cristo nella vita religiosa, ha per voi, sorelle contemplative, una manifestazione particolare nella clausura, che è il luogo dell'intimità della Chiesa sposa: «Segno dell'unione esclusiva della Chiesa sposa con il suo Signore, sommamente amato»,<sup>71</sup>

La clausura è stata codificata in quattro diverse forme e modalità:<sup>72</sup> oltre a quella comune a tutti gli Istituti religiosi, ve ne sono tre caratteristiche delle comunità di vita contemplativa, dette papale, costituzionale e monastica. La clausura papale è quella «conforme alle norme date dalla Sede Apostolica»<sup>73</sup> ed «esclude compiti esterni di apostolato». <sup>74</sup> La clausura costituzionale viene definita dalle norme delle proprie Costituzioni; e la clausura monastica, pur conservando il carattere di «una più rigorosa disciplina»<sup>75</sup> rispetto a quella comune, permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme più ampie di accoglienza e di ospitalità, sempre secondo le proprie Costituzioni. La clausura comune è la meno chiusa delle quattro.<sup>76</sup>

La pluralità di modi di osservare la clausura all'interno di uno stesso Ordine deve essere considerata una ricchezza e non un impedimento alla comunione, armonizzando sensibilità diverse in una unità superiore.<sup>77</sup> Tale comunione potrà concretizzarsi in diverse forme di incontro e di collaborazione, soprattutto nella formazione permanente e iniziale.<sup>78</sup>

<sup>67</sup> Lett. ap. *A tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata* (21 novembre 2014), II, 3: AAS 106 (2014), 943.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Cfr. *ibid.*; CIC cann. 614-615; 628/2-1; 630/3; 638/4; 684/3; 688/2; 699/2; 708; 1428/1-2.

<sup>70</sup> Cfr. CIC cann. 582; 684/3.

<sup>71</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Vita consecrata* (25 marzo 1996), 59: AAS 88 (1996), 431.

<sup>72</sup> Cfr. *Ibid.*, 59; CIC can. 667.

<sup>73</sup> CIC, can. 667 § 3.

<sup>74</sup> *Ibid.*, can. 674.

<sup>75</sup> *Ibid.*, can. 667 § 2.

<sup>76</sup> Cfr. *Ibid.*, can. 667/1.

<sup>77</sup> Cfr. J.M. BERGOGLIO, *Intervento del 13 ottobre 1994 al Sinodo dei Vescovi su La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo* (riportato in: "Vita Religiosa" 115, n. 7, luglio-settembre 2013).

<sup>78</sup> Cfr. Lett. ap. *A tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata* (21 novembre 2014), II, 3: AAS 106 (2014), 942-943.

*Il lavoro*

**32.** Il lavoro è anche per voi partecipazione all'opera che Dio creatore porta avanti nel mondo. Tale attività vi mette in stretta relazione con quanti lavorano con responsabilità per vivere del frutto delle proprie mani (cfr. *Gen* 3,19), per contribuire all'opera della creazione e servire l'umanità; in particolare vi fa essere solidali con i poveri che non possono vivere senza lavorare e che spesso, pur lavorando, hanno bisogno del provvidenziale aiuto dei fratelli.

Affinché il lavoro non estingua lo spirito di contemplazione, come ci insegnano i grandi santi contemplativi, e affinché la vostra sia una vita «povera di fatto e di spirito da consumarsi in operosa sobrietà» come impone a voi la professione, con voto solenne, del consiglio evangelico di povertà,<sup>79</sup> il lavoro sia compiuto con devozione e fedeltà, senza lasciarsi condizionare dalla mentalità efficientistica e dall'attivismo della cultura contemporanea. Sia per voi ancora e sempre valido il motto della tradizione benedettina "*ora et labora*", che educa a trovare un rapporto equilibrato tra la tensione verso l'Assoluto e l'impegno nelle responsabilità quotidiane, tra la quiete della contemplazione e l'alacrità nel servizio.

*Il silenzio*

**33.** Nella vita contemplativa, particolarmente in quella integralmente contemplativa, considero importante prestare attenzione al silenzio abitato dalla Presenza, come spazio necessario di ascolto e di *ruminatio* della Parola e presupposto per uno sguardo di fede che colga la presenza di Dio nella storia personale, in quella dei fratelli e delle sorelle che il Signore vi dona e nelle vicende del mondo contemporaneo. Il silenzio è vuoto di sé stessi per fare spazio all'accoglienza; nel rumore interiore non si può ricevere niente e nessuno. La vostra vita integralmente contemplativa richiede «tempo e capacità di fare silenzio per ascoltare»<sup>80</sup> Dio e il grido dell'umanità. Taccia dunque la lingua della carne e parli quella dello Spirito, mossa dall'amore che ognuna di voi ha per il suo Signore.<sup>81</sup>

In questo vi è di esempio il silenzio di Maria Santissima, che ha potuto accogliere la Parola perché era donna di silenzio: non un silenzio sterile, vuoto; al contrario, un silenzio pieno, ricco. Quello della Vergine Madre è anche un silenzio ricco di carità, che dispone all'accoglienza dell'Altro e degli altri.

*I mezzi di comunicazione*

**34.** Nella nostra società la cultura digitale influisce in modo decisivo nella formazione del pensiero e nel modo di rapportarsi con il mondo e, particolarmente, con le persone. Questo clima culturale non lascia immuni le comunità contemplative. Certamente questi mezzi possono essere strumenti utili per la formazione e la comunicazione, ma vi esorto a un prudente discernimento affinché siano al servizio della formazione alla vita contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazione o di evasione dalla vita fraterna in comunità, né danno per la vostra vocazione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedicata alla contemplazione.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Cfr. *CIC* can. 600.

<sup>80</sup> *Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali* (1 giugno 2014): AAS 106 (2014), 114; Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994), 10 e 34.

<sup>81</sup> Cfr. CHIARA D'ASSISI, *IV Lettera ad Agnese*, 35: FF 2908.

<sup>82</sup> Cfr. *CIC* can. 666.



*L'ascesi*

**35.** L'ascesi, con tutti i mezzi che la Chiesa propone per il dominio di sé e la purificazione del cuore, porta anche a liberarci da tutto quello che è proprio della "mondanità" per vivere la logica del Vangelo che è logica di dono, particolarmente dono di sé, come esigenza di risposta al primo e unico amore della vostra vita. In questo modo potrete rispondere anche alle attese dei fratelli e delle sorelle, nonché alle esigenze morali e spirituali intrinseche a ciascuno dei tre consigli evangelici da voi professati con voto solenne.<sup>83</sup>

A questo proposito, la vostra vita interamente donata acquista un forte senso profetico: sobrietà, distacco dalle cose, consegna di sé stessi nell'obbedienza, trasparenza nelle relazioni, tutto per voi è reso più radicale ed esigente dalla scelta di rinuncia anche «allo spazio, ai contatti, a tanti beni del creato [...] come modo particolare di donare il "corpo"». <sup>84</sup> L'aver scelto una vita di stabilità diventa segno eloquente di fedeltà per il nostro mondo globalizzato e abituato a spostamenti sempre più rapidi e facili, con il rischio di non mettere mai radici.

Anche l'ambito delle relazioni fraterne è reso più esigente dalla vita claustrale,<sup>85</sup> che impone nelle comunità relazioni continue e ravvicinate. Voi potete essere di esempio e aiuto al popolo di Dio e all'umanità di oggi, segnata e a volte lacerata da tante divisioni, a restare accanto al fratello e alla sorella anche là dove vi sono diversità da comporre, tensioni e conflitti da gestire, fragilità da accogliere. L'ascesi è anche mezzo per prendere contatto con la propria debolezza e affidarla alla tenerezza di Dio e della comunità.

Infine, l'impegno ascetico è necessario per portare avanti con amore e fedeltà il proprio dovere quotidiano, come occasione di condivisione con la sorte di tanti fratelli nel mondo e di offerta silenziosa e feconda per loro.

## LA TESTIMONIANZA DELLE MONACHE

**36.** Care sorelle, quanto ho scritto in questa Costituzione Apostolica rappresenta per voi, che avete abbracciato la vocazione contemplativa, un valido aiuto per rinnovare la vostra vita e la vostra missione nella Chiesa e nel mondo. Il Signore possa realizzare nei vostri cuori la sua opera e trasformarvi interamente in Lui, fine ultimo della vita contemplativa;<sup>86</sup> e le vostre comunità o fraternità siano vere scuole di contemplazione e orazione.

Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi, come "fari" che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Questa sia la vostra profezia. La vostra scelta non è un fuggire dal mondo per paura, come alcuni pensano. Voi continuate a stare nel mondo, senza essere del mondo (cfr. *Gv* 18,19) e, benché separate da esso, mediante segni che esprimono la vostra appartenenza a Cristo, non cessate di intercedere costantemente per l'umanità, presentando al Signore i suoi timori e le sue speranze, le sue gioie e le sue sofferenze.<sup>87</sup>

Non privateci di questa vostra partecipazione alla costruzione di un mondo più umano e quindi anche più evangelico. Unite a Dio, ascoltate il grido dei vostri fratelli e sorelle

<sup>83</sup> Cfr. *Saluto dopo la S. Messa per i consecrati e le consacrate*, 2 febbraio 2016: *L'Osservatore Romano*, 4 febbraio 2016, p. 6; *CIC* cann. 599-601; 1191-1192.

<sup>84</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Esort. ap. postsin. Vita consecrata* (25 marzo 1996), 59: *AAS* 88 (1996), 431.

<sup>85</sup> CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Istr. La vita fraterna in comunità. Congregavit nos in unum Christi amor* (2 febbraio 1994), 10.

<sup>86</sup> Cfr. CHIARA D'ASSISI, *III Lettera ad Agnese*, 12-13: *FF* 2888; *IV Lettera ad Agnese*, 15. 16: *FF* 2902.

<sup>87</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Cost. past. Gaudium et spes*, 4..

(cfr. *Es* 3,7; *Gc* 5,4) che sono vittime della «cultura dello scarto»,<sup>88</sup> o che semplicemente hanno bisogno della luce del Vangelo. Esercitatevi nell'arte di ascoltare, «che è più che sentire»,<sup>89</sup> e praticate la “spiritualità dell'ospitalità”, accogliendo nel vostro cuore e portando nella vostra preghiera quanto riguarda l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio (cfr. *Gen* 1,26). Come ho scritto nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, «intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno».<sup>90</sup>

In questo modo la vostra testimonianza sarà come un necessario complemento di quella di coloro che, contemplativi nel cuore del mondo, danno testimonianza al Vangelo restando pienamente immersi nelle realtà e nella costruzione della città terrena.

**37.** Carissime sorelle contemplative, sapete bene che anche la vostra, come ogni altra forma di vita consacrata «è dono alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa».<sup>91</sup> Siate dunque in profonda comunione con la Chiesa, per diventare in essa prolungamento vivo del mistero di Maria vergine, sposa e madre, che accoglie e custodisce la Parola per restituirla al mondo, contribuendo a far nascere e crescere Cristo nel cuore degli uomini assetati, anche se spesso inconsapevolmente, di Colui che è «via, verità e vita» (*Gv* 14,6). Come Maria, siate anche voi “scala” attraverso la quale Dio scende per incontrare l'uomo e l'uomo sale per incontrare Dio e contemplare il suo volto nel volto di Cristo.

#### CONCLUSIONE DISPOSITIVA

Alla luce di quanto fin qui considerato, dispongo e stabilisco ciò che segue.

**Art. 1.** A tenore del can. 20 del *CIC* e considerati con molta attenzione i 37 articoli che precedono, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* rimangono derogati:

1. I canoni del *CIC* che, in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione;
2. e, più in particolare, gli articoli dispositivo-normativi:
  - della Costituzione Apostolica *Sponsa Christi* di Pio XII del 1950: *Statuta generalia Monialium*;
  - dell'Istr. *Inter praeclara* della Sacra Congregazione dei Religiosi;
  - dell'Istr. *Verbi Sponsa*, della CIVCSVA, 13 maggio 1999, sulla vita contemplativa e la clausura delle monache.

**Art. 2.** §1. Questa Costituzione è rivolta sia alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, sia ai singoli monasteri femminili di vita contemplativa o integralmente contemplativa, federati o non federati.

§2. Sono materie regolate da questa Costituzione Apostolica quelle elencate sopra al n. 12 e sviluppate ai nn. 13-35.

<sup>88</sup> Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 53: AAS 105 (2013), 1042; cfr. *ibid.* 187ss: AAS 105 (2013), 1098 ss.

<sup>89</sup> *Ibid.*, 171: AAS 105 (2013), 1091.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 281: AAS 105 (2013), 1133.

<sup>91</sup> J. M. BERGGLOIO, *Intervento* del 13 ottobre 1994 al Sinodo dei Vescovi su *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo* (riportato in: “*Vita Religiosa*” 115, n. 7, luglio-settembre 2013).

§3. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica – qualora necessario in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali o la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – regolerà le distinte modalità di attuazione di queste norme costitutive, secondo le diverse tradizioni monastiche e tenendo conto delle differenti famiglie carismatiche.

**Art. 3.** §1. I singoli monasteri curino con particolare attenzione, attraverso strutture adeguate da individuarsi nell’elaborazione del progetto di vita comunitaria, la formazione permanente, che è come l’*humus* di ogni fase della formazione, già a partire da quella iniziale.

§2. Per assicurare una formazione permanente adeguata, le federazioni promuovano la collaborazione tra i monasteri attraverso lo scambio di materiale formativo e mediante l’uso dei mezzi di comunicazione digitale, salvaguardando sempre la necessaria discrezione.

§3. Oltre alla cura nella scelta delle sorelle chiamate come formatrici ad accompagnare le candidate nel cammino di maturazione personale, i singoli monasteri e le federazioni potenzino la formazione delle formatrici e delle loro collaboratrici.

§4. Le sorelle chiamate a svolgere il delicato servizio della formazione possono, *servatis de iure servandis*, frequentare corsi specifici di formazione anche fuori del proprio monastero, mantenendo un clima adeguato e coerente con le esigenze del carisma proprio. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà norme particolari in questa materia.

§5. I monasteri presteranno speciale attenzione al discernimento spirituale e vocazionale, assicureranno alle candidate un accompagnamento personalizzato e promuoveranno itinerari formativi adeguati, tenendo sempre presente che alla formazione iniziale va riservato un ampio spazio di tempo.

§6. Nonostante la costituzione di comunità internazionali e multiculturali manifesti l’universalità del carisma, si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi con l’unico fine di salvaguardare la sopravvivenza del monastero. Siano elaborati dei criteri per assicurare il compimento di ciò.

§7. Per assicurare una formazione di qualità, secondo le circostanze, si promuovano case di formazione iniziale comuni a vari monasteri.

**Art. 4.** §1. Considerando che la preghiera è il cuore della vita contemplativa, ogni monastero verificherà il ritmo della propria giornata per valutare se il Signore è il centro di essa.

§2. Si valuteranno le celebrazioni comunitarie chiedendosi se sono veramente incontro vivo con il Signore.

**Art. 5.** §1. Data l’importanza della *lectio divina*, ogni monastero stabilisca tempi e modi adeguati per questa esigenza di lettura/ascolto, *ruminatio*, orazione, contemplazione e condivisione delle Sacre Scritture.

§2. Considerando che la condivisione dell’esperienza trasformante della Parola con i sacerdoti, i diaconi, gli altri consacrati e i laici è espressione di vera comunione ecclesiale, ogni monastero individuerà le modalità di questa irradiazione spirituale *ad extra*.

**Art. 6.** §1. Ogni monastero nella elaborazione del proprio progetto comunitario e fraterno, oltre alla preparazione accurata delle celebrazioni eucaristiche, preveda congrui tempi di adorazione eucaristica, offrendo la possibilità anche ai fedeli della Chiesa locale di prendervi parte.

§2. Si ponga particolare cura nella scelta dei cappellani, dei confessori e dei direttori spirituali, considerando la specificità del carisma proprio e le esigenze della vita fraterna in comunità.

**Art. 7. §1.** Coloro che sono chiamate ad esercitare il ministero dell'autorità, oltre a curare la propria formazione, siano guidate da un reale spirito di fraternità e di servizio, per favorire un clima gioioso di libertà e di responsabilità così da promuovere il discernimento personale e comunitario e la comunicazione nella verità di quanto si fa, si pensa e si sente.

§2. Il progetto comunitario accolga volentieri e incoraggi lo scambio dei doni umani e spirituali di ogni sorella, per il reciproco arricchimento e il progresso della fraternità.

**Art. 8. §1.** All'autonomia giuridica deve corrispondere una reale autonomia di vita, che significa: un numero anche minimo di sorelle, purché la maggior parte non sia di età avanzata; la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma; la reale capacità formativa e di governo; la dignità e la qualità della vita liturgica, fraterna e spirituale; la significatività e l'inserimento nella Chiesa locale; la possibilità di sussistenza; un'adeguata struttura dell'edificio monastico. Questi criteri vanno considerati nella loro globalità e in una visione d'insieme.

§2. Qualora non sussistano i requisiti per una reale autonomia di un monastero, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica valuterà l'opportunità di costituire una commissione *ad hoc* formata dall'Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall'Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del monastero. In ogni caso, tale intervento abbia come obiettivo il mettere in atto un processo di accompagnamento per una rivitalizzazione del monastero, oppure per avviarne la chiusura.

§3. Questo processo potrebbe prevedere anche l'affiliazione ad un altro monastero o l'affidamento alla Presidente della federazione, se il monastero è federato, con il suo Consiglio. In ogni caso la decisione ultima compete alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

**Art. 9. §1.** Inizialmente tutti i monasteri dovranno far parte di una federazione. Se per ragioni speciali un monastero non potrà essere federato, con il voto del capitolo, si chieda il permesso alla Santa Sede, alla quale compete fare l'adeguato discernimento, per consentire al monastero di non appartenere ad una federazione.

§2. Le federazioni potranno essere configurate non tanto e non solo secondo un criterio geografico, ma di affinità di spirito e di tradizioni. Le modalità per attuare ciò verranno indicate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

§3. Sarà pure garantito l'aiuto nella formazione e nelle necessità concrete attraverso lo scambio di monache e la condivisione di beni materiali, come disponga la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che stabilirà inoltre le competenze della Presidente e del Consiglio della Federazione.

§4. Si favorirà l'associazione, anche giuridica, dei monasteri all'Ordine maschile corrispondente. Si favoriranno anche le Confederazioni e la costituzione di Commissioni internazionali dei diversi Ordini, con statuti approvati dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

**Art. 10. §1.** Ogni monastero, dopo un serio discernimento e rispettando la propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni, chieda alla Santa Sede quale forma di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella vigente.

§2. Una volta scelta e approvata una delle forme previste di clausura, ogni monastero abbia cura di attenersi e di vivere secondo ciò che essa comporta.

**Art. 11.** §1. Anche se alcune comunità monastiche possono avere delle rendite, in accordo con il diritto proprio, non si esimano comunque dal dovere di lavorare.

§2. Per le comunità dedite alla contemplazione, il frutto del lavoro non abbia soltanto lo scopo di assicurare un sostentamento dignitoso ma anche, quando possibile, di sovvenire alle necessità dei poveri e dei monasteri bisognosi.

**Art. 12.** Il ritmo giornaliero di ogni monastero preveda opportuni momenti di silenzio, così che venga favorito il clima di preghiera e di contemplazione.

**Art. 13.** Ogni monastero preveda nel suo progetto comunitario i mezzi idonei attraverso i quali si esprime l'impegno ascetico della vita monastica, in modo da renderla più profetica e credibile.

#### DISPOSIZIONE FINALE

**Art. 14.** §1. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione Apostolica, una nuova Istruzione sulle materie annoverate al n. 12.

§2. Gli articoli delle Costituzioni o Regole dei singoli Istituti, una volta adattati alle nuove disposizioni, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Santa Sede.

*Dato a Roma presso San Pietro, il giorno 29 giugno, Solennità dei SS. Pietro e Paolo, dell'anno 2016, quarto del mio pontificato.*

FRANCESCO



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***I beni temporali***  
**circa alcune competenze in materia economica-finanziaria\***  
**4 luglio 2016**

I beni temporali che la Chiesa possiede sono destinati a conseguire i suoi fini e cioè il culto divino, l'onesto sostentamento del clero, l'apostolato e le opere di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 C.I.C.). La Chiesa, di conseguenza, sente la responsabilità di porre la massima attenzione affinché l'amministrazione delle proprie risorse economiche sia sempre al servizio di tali fini.

Per questo motivo la Santa Sede presta un'attenzione particolare alla vigilanza sulla amministrazione del proprio patrimonio. A tale scopo, il 24 febbraio 2014 ho istituito, con il *Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens*, tre nuovi organismi, cioè il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia e l'Ufficio del Revisore Generale, stabilendo le competenze di ciascuno. In seguito, il 22 febbraio 2015 ho approvato *ad experimentum* gli Statuti dei citati organismi.

Il tempo da allora trascorso e l'esperienza di attuazione pratica degli Statuti hanno evidenziato la necessità di intervenire ulteriormente in vista di una loro corretta interpretazione e concreta applicazione, alla luce delle competenze fondamentali già stabilite nella Lettera *Fidelis dispensator et prudens*. In particolare, si è manifestata la necessità di delimitare meglio i rispettivi ambiti di attività tra la Segreteria per l'Economia e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo di procedere ed il reciproco coordinamento.

Con la presente Lettera, precisando quanto stabilito e modificando quanto appare necessario emendare, intendo ribadire la direttiva fondamentale che è necessario separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio dal controllo e vigilanza sull'attività di gestione. A tale scopo, è della massima importanza che gli organismi di vigilanza siano separati da quelli vigilati. Segue, come prima regola, la *summa divisio* delle competenze tra Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Segreteria per l'Economia, nel senso che alla prima compete l'amministrazione dei beni e la gestione finanziaria; alla seconda il controllo e la vigilanza sull'attività di amministrazione e gestione.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura la materia in questione ed essermi debitamente consultato, stabilisco quanto segue:

**1.** Alla *Sezione per il controllo e la vigilanza* della Segreteria per l'Economia spetta il controllo e la vigilanza sull'attività dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Ciò consiste:

- a) nell'emanare i decreti esecutivi generali e le istruzioni, a norma dell'art. 6 § 1 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, dopo aver svolto l'adeguata consultazione prevista dall'art. 7 del medesimo Statuto;
- b) nel fornire l'assistenza ed il supporto di cui all'art. 6 § 2 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

---

\* AAS 108 (2016) 862-865.

- c) nello svolgere tutte le attività di monitoraggio, verifica, analisi e proposta a norma dell'art. 8 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;
- d) nel sottoporre annualmente al Consiglio per l'Economia il bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, a norma dell'art. 9 § 1 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;
- e) nel formulare raccomandazioni e/o chiedere informazioni e documentazione ai sensi dell'art. 9 § 2 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;
- f) nell'approvare, in base ai criteri stabiliti dalla Superiore Autorità a norma dell'art. 11 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
- g) nel curare che siano adottate adeguate misure correttive, ogniqualvolta venga a conoscenza di possibili danni al patrimonio, a norma dell'art. 12 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;
- h) nel richiedere all'Ufficio del Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche a norma dell'art. 13 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;
- i) nello svolgere quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, circa lo scambio di informazioni di natura fiscale che possa coinvolgere l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

**2.** Alla *Sezione Amministrativa* della Segreteria per l'Economia compete, con riferimento all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:

- a) formulare linee guida, modelli, procedure e indicare le migliori prassi in materia di appalti, a norma dell'art. 15 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, che l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica deve seguire nell'acquisizione di beni e servizi, per se stessa e per i Dicasteri ed Istituzioni che ad essa si rivolgono;
- b) adempiere — ferme restando le competenze proprie della Segreteria di Stato — tutto quanto riguarda il personale a norma dell'art. 16 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, salvo il pagamento degli stipendi, che continuerà ad essere affidato all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
- c) curare il rispetto delle normative vigenti, compreso il riferimento ai parametri retributivi per il personale;
- d) fornire assistenza, in conformità ai rispettivi Statuti, al Fondo Pensioni ed al Fondo di Assistenza Sanitaria, a norma dell'art. 18 dello Statuto della Segreteria per l'Economia.

**3.** All'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica spetta:

- a) amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni, a norma del testo novellato dell'art. 172 della *Pastor Bonus* (cfr. art. 1 del Motu proprio *Confermando una tradizione plurisecolare*, dell'8 luglio 2014);
- b) acquistare beni e servizi dai fornitori esterni per se stessa, per i Dicasteri della Santa Sede e per le Istituzioni collegate, in conformità a procedure e appropriati controlli interni, fermo restando quanto sopra al punto 2 a);
- c) pagare le relative fatture, acquisendone l'originale, e contabilizzarle nel bilancio di ciascun Dicastero, seguendo la metodologia indicata dalla Segreteria per l'Economia;
- d) svolgere il servizio di tesoreria, pagando gli stipendi al personale; spetta perciò alla Segreteria per l'Economia elaborare gli stipendi, spetta all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il pagamento;
- e) seguire le norme e le linee guida date dalla Segreteria per l'Economia nel tenere la



contabilità e nel redigere i bilanci;

f) redigere il proprio bilancio, separato da quello dei Dicasteri, di modo che ciascuno abbia contabilità e bilanci distinti, benché tutti debbano seguire la metodologia indicata dalla Segreteria per l'Economia;

g) disporre del personale ausiliario per i servizi ai Dicasteri della Santa Sede e per la manutenzione degli immobili;

h) avere la responsabilità della *Peregrinatio ad Petri Sedem*.

4. Alla luce di quanto sopra, abrogo l'art. 17 dello Statuto della Segreteria per l'Economia.

5. Per l'attuazione di quanto sopra stabilito, confido nella reciproca collaborazione dei Superiori dei due Dicasteri interessati. Eventuali questioni che dovessero sorgere saranno sottoposte alle decisioni di un mio Delegato, affiancato da collaboratori.

Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica data *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano" ed entri in vigore il giorno stesso, prima di essere pubblicato nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, il 4 luglio 2016, quarto di Pontificato

FRANCESCO



## 24

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*

### ***Sedula Mater***

**con cui si istituisce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita\***

**15 agosto 2016**

La Chiesa, madre premurosa, ha sempre, lungo i secoli, avuto cura e riguardo per i laici, la famiglia e la vita, manifestando l'amore del Salvatore misericordioso verso l'umanità. Noi stessi, avendo questo ben presente in ragione del Nostro ufficio di Pastore del gregge del Signore, ci adoperiamo prontamente a disporre ogni cosa perché le ricchezze di Cristo Gesù si riversino appropriatamente e con profusione tra i fedeli.

A tal fine, provvediamo sollecitamente a che i Dicasteri della Curia Romana siano conformati alle situazioni del nostro tempo e si adattino alle necessità della Chiesa universale. In particolare, il Nostro pensiero si rivolge ai laici, alla famiglia e alla vita, a cui desideriamo offrire sostegno e aiuto, perché siano testimonianza attiva del Vangelo nel nostro tempo e espressione della bontà del Redentore.

Pertanto, dopo avere accuratamente valutato ogni cosa, con la Nostra autorità Apostolica istituiamo il *Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, che sarà disciplinato da speciali Statuti. Competenze e funzioni finora appartenuti al Pontificio Consiglio per i Laici e al Pontificio Consiglio per la Famiglia, saranno trasferiti a questo Dicastero dal prossimo 1° settembre, con definitiva cessazione dei suddetti Pontifici Consigli.

Quanto stabilito desideriamo che abbia valore ora e in futuro, nonostante qualsiasi cosa contraria.

In Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, 15 agosto 2016, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, Giubileo della Misericordia, anno IV del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

---

\* AAS 108 (2016) 963-967.

## STATUTO DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

**Art 1.** Il Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell'apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana.

**Art 2.** §1. Il Dicastero è presieduto dal Prefetto, coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sotto-Segretari laici, ed è dotato di un congruo numero di Officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme vigenti della Curia Romana.

§2. Il Dicastero è articolato in tre Sezioni: per i fedeli laici, per la famiglia e per la vita, presiedute ciascuna da un Sotto-Segretario.

**Art 3.** §1. Il Dicastero ha propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§2. Dispone di propri Consulitori.

§3. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

**Art 4.** Promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all'apostolato dei laici, all'istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell'ambito ecclesiale, sia inerenti le condizioni umane e sociali del laicato, dell'istituto familiare e della vita umana nell'ambito della società.

*Sezione per i fedeli laici*

**Art. 5.** Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniugati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

**Art. 6.** §1. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali (cfr *LG*, 31).

§2. Nello spirito della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, che invita a fare proprie "le gioie e le speranze le tristezze e le angosce degli uomini di oggi", promuove tutte le iniziative che riguardano l'azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, tenendo conto della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri organismi della Curia Romana.

§3. Promuove anche la partecipazione dei fedeli laici all'istruzione catechetica, alla vita liturgica e sacramentale, all'azione missionaria, alle opere di misericordia, di carità e di promozione umana e sociale. Ne sostiene e incoraggia altresì la presenza attiva e responsabile negli organi consultivi di governo presenti nella Chiesa a livello universale e particolare.

§4. Valuta le iniziative delle Conferenze episcopali che chiedono alla Santa Sede, secondo le necessità delle Chiese particolari, l'istituzione di nuovi ministeri e uffici ecclesiastici.

**Art. 7.** §1. Erige le aggregazioni dei fedeli e i movimenti laicali che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero.

§2. Riguardo ai Terzi Ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

#### *Sezione per la Famiglia*

**Art. 8.** §1. Alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l'istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale.

§2. Discerne i segni dei tempi per valorizzare le opportunità in favore della famiglia, far fronte con fiducia e sapienza evangelica alle sfide che la riguardano e applicare nell'oggi della società e della storia il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia.

§3. Segue l'attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia.

**Art. 9.** §1. Cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo.

§2. Offre linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le giovani coppie.

§3. Offre linee direttive anche per programmi pastorali che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati.

§4. Favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche.

**Art. 10.** Ha un diretto legame con il "Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia", sia con la sede centrale che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

#### *Sezione per la Vita*

**Art. 11.** §1. Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive.

§2. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all'aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito.

**Art. 12.** Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno sviluppandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

**Art. 13.** La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui all'art. 11 si avvale della sua competenza.

Il presente Statuto è approvato *ad experimentum*. Ordino che esso sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e quindi pubblicato anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° settembre 2016. A partire da tale data cesseranno dalle proprie funzioni il Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la Famiglia, i quali verranno soppressi essendo parimenti abrogati gli articoli 131-134 e 139-141 della Cost. ap. *Pastor Bonus*.

Dato a Roma, 4 giugno 2016.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Humanam progressionem con la quale si istituisce il***  
**Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale\***  
**17 agosto 2016**

In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Il Successore dell'apostolo Pietro, nella Sua opera in favore dell'affermazione di tali valori, adatta continuamente gli organismi che collaborano con Lui, affinché possano meglio venire incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che essi sono chiamati a servire.

Pertanto, allo scopo di attuare la sollecitudine della Santa Sede nei suddetti ambiti, come pure in quelli che riguardano la salute e le opere di carità, istituisco il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Tale Dicastero sarà particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura.

Nel nuovo Dicastero, retto dallo Statuto che in data odierna approvo *ad experimentum*, confluiranno, dal 1° gennaio 2017, le competenze degli attuali seguenti Pontifici Consigli: il Pontificio Consiglio per la Giustizia e per la Pace, il Pontificio Consiglio "Cor Unum", il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ed il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari. In quella data questi quattro Dicasteri cesseranno dalle loro funzioni e verranno soppressi, rimanendo abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di "motu proprio", ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° gennaio 2017.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 agosto 2016, Giubileo della Misericordia, quarto del mio Pontificato.

FRANCESCO PP.

---

\* AAS 108 (2016) 968-972.

STATUTO DEL DICASTERO  
PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE

**Art. 1. Nome**

§1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia e la pace, incluse le questioni relative alle migrazioni, la salute, le opere di carità e la cura del creato.

§2. Il Dicastero promuove lo sviluppo umano integrale alla luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della Chiesa. A tal fine, esso intrattiene relazioni con le Conferenze Episcopali, offrendo la sua collaborazione affinché siano promossi i valori concernenti la giustizia, la pace, nonché la cura del creato.

§3. Il Dicastero esprime pure la sollecitudine del Sommo Pontefice verso l'umanità sofferente, tra cui i bisognosi, i malati e gli esclusi, e segue con la dovuta attenzione le questioni attinenti alle necessità di quanti sono costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi, gli emarginati, le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime delle forme contemporanee di schiavitù e di tortura e le altre persone la cui dignità è a rischio.

§4. Una Sezione del Dicastero si occupa specificamente di quanto concerne i profughi e migranti. Questa sezione è posta *ad tempus* sotto la guida del Sommo Pontefice che la esercita nei modi che ritiene opportuni.

**Art. 2. Struttura**

§1. Il Dicastero è presieduto da un Prefetto, coadiuvato da un Segretario e almeno un Sotto-Segretario, che possono anche essere fedeli laici.

§2. Il Dicastero ha propri Membri, fra cui fedeli laici impegnati nei diversi ambiti di competenza del Dicastero e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§3. Dispone di propri Consulitori e Officiali, anch'essi dalle diverse parti del mondo.

§4. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

**Art. 3. Compito, missione, attività**

§1. Il Dicastero approfondisce la dottrina sociale della Chiesa e si adopera affinché essa sia largamente diffusa e tradotta in pratica e i rapporti sociali, economici e politici siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo.

§2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli, la promozione e la tutela della dignità e dei diritti umani, specialmente, ad esempio, quelli attinenti al lavoro, incluso quello minorile, il fenomeno delle migrazioni e lo sfruttamento dei migranti, il commercio di vite umane, la riduzione in schiavitù, la carcerazione, la tortura e la pena di morte, il disarmo o la questione degli armamenti nonché i conflitti armati e le loro conseguenze sulla popolazione civile e sull'ambiente naturale (*diritto umanitario*). Valuta questi dati e rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne trae, perché essi, secondo opportunità, intervengano direttamente.

§3. Il Dicastero si adopera perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se necessario anche mediante opportune strutture pastorali – agli ammalati, ai profughi, agli esuli, ai migranti, agli apolidi, ai circensi, ai nomadi e agli itineranti.

§4. Il Dicastero favorisce e coordina le iniziative delle istituzioni cattoliche che s'im-



pegnano per il rispetto della dignità di ogni persona e l'affermazione dei valori della giustizia e della pace e nell'aiuto ai popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità.

§5. Nell'adempimento della sua missione, il Dicastero può intrattenere relazioni con associazioni, istituti e organizzazioni non governative, anche al di fuori della Chiesa cattolica, impegnate nella promozione della giustizia e della pace. Esso può altresì entrare in dialogo con rappresentanti dei Governi civili e di altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ai fini di studio, approfondimento e sensibilizzazione sulle materie di sua competenza e nel rispetto delle competenze degli altri organismi della Curia Romana.

§6. Il Dicastero s'impegna affinché cresca tra i popoli la sensibilità per la pace, l'impegno per la giustizia e la solidarietà verso le persone più vulnerabili, come i migranti e profughi, specialmente in occasione della *Giornata Mondiale della Pace*, la *Giornata Mondiale delle Migrazioni* e la *Giornata Mondiale del Malato*.

#### **Art. 4. Rapporto con membri della Curia e con Organismi connessi**

§1. Il Dicastero agisce in stretta collaborazione con la Segreteria di Stato, nel rispetto delle rispettive competenze. La Segreteria di Stato ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale.

§2. Il Dicastero mantiene stretti rapporti con la Segreteria di Stato specialmente quando si esprime pubblicamente, mediante documenti o dichiarazioni su questioni afferenti alle relazioni coi Governi civili e con gli altri soggetti di diritto internazionale pubblico.

§3. Il Dicastero collabora con la Segreteria di Stato anche partecipando alle delegazioni della Santa Sede in incontri intergovernativi nelle materie di propria competenza.

§4. Il Dicastero mantiene uno stretto rapporto con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, tenendo conto dei suoi Statuti.

§5. Sono costituite presso il Dicastero la *Commissione per la Carità*, la *Commissione per l'ecologia* e la *Commissione per gli operatori sanitari*, le quali operano secondo le loro norme. Esse sono presiedute dal Prefetto del medesimo Dicastero e da lui convocate ogni qualvolta è ritenuto opportuno, o necessario.

§6. Il Dicastero è competente nei confronti della *Caritas Internationalis* secondo i suoi Statuti.

#### **Art. 5. Altri Organismi**

Il Dicastero assume anche le competenze della Santa Sede circa l'erezione e la vigilanza di associazioni internazionali di carità e dei fondi istituiti agli stessi fini, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti e nel contesto generale della legislazione vigente.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° gennaio 2017. A partire da tale data cesseranno dalle proprie funzioni e sono da considerarsi soppressi il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*, il *Pontificio Consiglio "Cor Unum"*, il *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti* e il *Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari*, essendo parimenti abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 agosto 2016

FRANCESCO



## Statuto della Segreteria per la comunicazione\* 6 settembre 2016

### PREAMBOLO

La Segreteria per la Comunicazione è costituita per rispondere all'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell'interattività. Tale nuova situazione impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato all'interno dell'assetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda verso una integrazione e gestione unitaria.

### CAPITOLO I

#### *Natura e competenza*

**Art. 1.** §1. La Segreteria per la Comunicazione è il Dicastero della Curia Romana a cui è affidato dal Santo Padre il sistema comunicativo della Sede Apostolica, in conformità col Motu Proprio *L'attuale contesto comunicativo* del 27 giugno 2015.

§2. La Segreteria per la Comunicazione, in unità strutturale e nel rispetto delle relative caratteristiche operative, unifica tutte le realtà della Santa Sede che si occupano della comunicazione, affinché l'intero sistema risponda in modo coerente alle necessità della missione evangelizzatrice della Chiesa.

§3. La Segreteria per la Comunicazione accoglierà ugualmente modelli, innovazioni tecniche e forme di comunicazione che possano eventualmente sorgere in avvenire, per integrarle nello stesso sistema a disposizione della Santa Sede, nella sua missione.

**Art. 2.** §1. Nel compimento delle proprie funzioni, la Segreteria per la Comunicazione agisce in collaborazione con i restanti Dicasteri competenti, in ragione della materia ed in particolare con la Segreteria di Stato.

§2. Alla Segreteria per la Comunicazione spetta di supportare i Dicasteri della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli altri organismi che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano, ovvero che dipendono dalla Sede Apostolica nella loro attività di comunicazione.

### CAPITOLO II

#### *Struttura del Dicastero*

**Art. 3.** Seguendo le disposizioni in vigore sulla composizione dei Dicasteri:

§1. Il Prefetto, nominato dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, regge, dirige e sovraintende all'attività del Dicastero e rappresenta la Segreteria per la Comunicazione anche nei rapporti con entità esterne alla Santa Sede.

§2. Il Segretario, nominato dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, assiste e coadiuva il Prefetto nel trattare gli affari della Segreteria per la Comunicazione, nel dirigere il personale e le attività a lui affidate dal Prefetto, assicurando il raccordo tra le varie Direzioni di cui agli articoli successivi.

§3. I Membri del Dicastero, nominati dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, sono

---

\* AAS 108 (2016) 1051-1058.

scelti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

§4. Tra i Consultori del Dicastero, nominati dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, sono annoverati chierici ed altri fedeli di diversa provenienza, esperti nelle attività peculiari svolte dalla Segreteria per la Comunicazione, in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti.

**Art. 4.** §1. I Membri vengono convocati per le questioni che presentano carattere di principio generale o per altre che il Prefetto ritenga necessario siano trattate in questo modo. Tutti i Membri devono essere convocati tempestivamente per le Sessioni plenarie, da celebrarsi almeno ogni due anni. Per le Sessioni ordinarie, è sufficiente la convocazione dei Membri che si trovano nell'Urbe.

§2. A tutte le Sessioni partecipa il Segretario con diritto di voto.

**Art. 5.** §1. La Segreteria per la Comunicazione è articolata in Direzioni.

§2. Ognuna delle Direzioni dipende direttamente dal Prefetto e dal Segretario. Esse, in forza della loro competenza, sono paritetiche nell'esercizio della loro attività. Mantengono fra loro un'intrinseca unità, assicurando la collaborazione e l'interazione nelle materie e nelle attività comuni.

§3. Ciascuna Direzione avrà un proprio Direttore nominato *ad quinquennium* dal Romano Pontefice su proposta del Prefetto e per il tramite della Segreteria di Stato.

§4. Le Direzioni sono le seguenti: Direzione per gli Affari Generali, Direzione Editoriale, Direzione della Sala Stampa della Santa Sede, Direzione Tecnologica, Direzione Teologico Pastorale.

§5. Secondo le esigenze, potranno essere istituite dal Prefetto altre Direzioni, dopo aver ascoltato gli organi collegiali del Dicastero e con il nulla osta della Segreteria di Stato.

**Art. 6.** §1. Il Consiglio della Segreteria per la Comunicazione ha la funzione di elaborare le linee guida generali delle attività del Dicastero, sotto la direzione, il coordinamento e con l'approvazione del Prefetto e del Segretario.

§2. Il Consiglio è composto dal Prefetto stesso, dal Segretario, dai Direttori e Vice Direttori delle varie Direzioni.

§3. Il Consiglio è presieduto dal Prefetto, coadiuvato dal Segretario.

§4. È compito del Segretario, di cui all'art. 3 §2, vigilare sull'attuazione organica delle linee guida emanate dal Consiglio della Segreteria per la Comunicazione.

**Art. 7.** §1. Il Prefetto potrà proporre alla Superiore Autorità, per il tramite della Segreteria di Stato, l'istituzione di altre entità o di enti collegati con la Santa Sede, connessi alla Segreteria per la Comunicazione, al fine di salvaguardare particolari esigenze di natura giuridica, editoriale o economica che le singole attività della Segreteria per la Comunicazione dovessero presentare nello svolgimento delle relative funzioni.

§2. In modo analogo, valutata ogni circostanza, il Prefetto doterà le singole Direzioni dell'organizzazione interna adatta al raggiungimento delle funzioni assegnate, istituendo eventualmente Servizi autonomi e designando i responsabili secondo le norme vigenti.

### CAPITOLO III

#### *Direzioni*

**Art. 8.** Alla *Direzione per gli Affari Generali* compete sotto la guida del Segretario:

- 1°. la cura e la gestione degli affari comuni delle Direzioni;
- 2°. l'amministrazione, l'organizzazione e la formazione delle risorse umane;
- 3°. l'amministrazione, il controllo di gestione e lo sviluppo delle procedure interne;

4°. gli affari legali in ambito contrattuale, contenzioso, relativi ai diritti di proprietà intellettuale e, in generale, alla tutela dei diritti sugli scritti, sulla voce, sulle foto e immagini video, nonché alla tutela delle posizioni giuridiche e di quant'altro necessario alla attività della Segreteria per la Comunicazione, nel rispetto della legge vigente sulla protezione del diritto di autore e ferme restando le attuali competenze della Segreteria di Stato, la cui autorizzazione è necessaria per procedere in ambito contenzioso;

5°. l'amministrazione delle attività tecnico produttive della Segreteria per la Comunicazione, la logistica in relazione alla materia propria, gli approvvigionamenti di beni e servizi tenendo conto delle prerogative del Dicastero competente in materia;

6°. il coordinamento delle iniziative e delle partecipazioni di carattere internazionale delle Direzioni e degli Organismi collegati alla Segreteria per la Comunicazione.

**Art. 9.** Alla *Direzione Editoriale* compete:

1°. l'indirizzo e il coordinamento di tutte le linee editoriali di competenza della Segreteria per la Comunicazione;

2°. lo sviluppo strategico delle nuove forme di comunicazione;

3°. l'integrazione efficace dei media tradizionali con il mondo digitale, con l'attenzione costante alla dimensione universale della comunicazione della Santa Sede.

**Art. 10.** Alla *Direzione della Sala Stampa della Santa Sede* compete:

1°. pubblicare e divulgare le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del Romano Pontefice sia l'attività della Santa Sede, attenendosi alle indicazioni della Segreteria di Stato.

2°. ospitare e moderare conferenze stampa e briefing; rispondere in modo ufficiale alle domande dei giornalisti sull'attività del Romano Pontefice, dei Dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi della Santa Sede o vaticani, dopo aver consultato la Segreteria di Stato.

**Art. 11.** Alla *Direzione Tecnologica* compete:

1°. la gestione integrata delle piattaforme e dei servizi tecnologici necessari all'attività comunicativa della Segreteria per la Comunicazione ed il loro sviluppo a supporto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione della Santa Sede;

2°. la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per essere al passo con l'aggiornamento tecnologico globale;

3°. la progettazione di nuovi servizi e lo sviluppo di quelli esistenti, con una costante attenzione alla compatibilità tecnologica della comunicazione universale della Santa Sede, in relazione alle differenti condizioni di sviluppo delle Chiese particolari;

4°. la definizione ed applicazione di processi che siano aderenti alle normative vaticane e internazionali vigenti nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, nonché alle migliori pratiche del settore.

**Art. 12.** Alla *Direzione Teologico Pastorale* compete:

1°. elaborare una visione teologica della comunicazione a cui conformare il contenuto di ciò che si comunica;

2°. promuovere l'attività pastorale del Romano Pontefice, in parole e immagini e contestualizzarla con contenuti teologici che le siano di supporto;

3°. promuovere una formazione teologico-pastorale, tessendo una rete con le Chiese particolari e con le associazioni cattoliche attive nel campo della comunicazione;

4°. sensibilizzare il popolo cristiano affinché prenda coscienza, specialmente in occasione della celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, dell'importanza dei

mezzi di comunicazione, nella promozione del messaggio cristiano e del bene comune.

CAPITOLO IV  
*Personale e Uffici*

**Art. 13.** §.1. La Segreteria per la Comunicazione è dotata di risorse umane e materiali adeguati, proporzionati alle sue funzioni istituzionali, entro i limiti stabiliti dalla sua tabella organica.

§.2. Il personale ed i consulenti esterni della Segreteria per la Comunicazione sono scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e dotate di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'ambito di attività del Dicastero. Ogni conflitto di interesse, che dovesse sorgere durante il loro mandato, deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo, in accordo con i Superiori del Dicastero.

§3. Per la nomina, l'assunzione e l'impiego del personale, considerata la specificità delle attività svolte dalla Segreteria per la Comunicazione, si osserveranno il Regolamento Generale della Curia Romana ed il Regolamento proprio del Dicastero, nonché le altre disposizioni della Sede Apostolica date in materia.

**Art. 14.** Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso della Segreteria per la Comunicazione sono:

- §1. usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- §2. protetti in modo da garantire la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- §3. coperti dal segreto d'ufficio.

**Art. 15.** §1. La Segreteria per la Comunicazione ha un archivista responsabile della conservazione degli archivi della Segreteria stessa, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano o in una zona extraterritoriale vaticana.

§2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'ottimale custodia e conservazione dei documenti (anche audiovisivi e sonori, in formato analogico e/o digitale) che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è nella normativa vigente in materia.

**Art. 16.** La lingua di lavoro utilizzata dalla Segreteria per la Comunicazione è l'italiano.

**Art. 17.** La Segreteria per la Comunicazione predispone il proprio Regolamento a norma di quanto disposto dal *Regolamento Generale della Curia Romana*.

**Art. 18.** Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Diritto Canonico, in particolare le norme che definiscono la struttura della Curia Romana ed il relativo Regolamento.

CAPITOLO V  
*Norma transitoria*

**Art. 19.** §1. Ai sensi dell'art.1 del Motu Proprio *L'attuale contesto comunicativo*, nella Segreteria per la Comunicazione, nei tempi e secondo le modalità stabilite o da stabilire, confluiranno gli Organismi che lo stesso documento pontificio ha indicato, ovvero: il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della Santa Sede, il Servizio Internet Vaticano, la Radio Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, L'Osservatore Romano, la

Tipografia Vaticana, il Servizio Fotografico e la Libreria Editrice Vaticana. La Segreteria per la Comunicazione assumerà altresì il sito web istituzionale della Santa Sede e la titolarità della gestione nelle reti sociali della presenza del Romano Pontefice.

§2. Le suddette entità proseguiranno nelle loro rispettive attività, osservando le proprie norme in vigore, attenendosi però alle indicazioni date dal Prefetto, fino alla data in cui confluiranno nella Segreteria per la Comunicazione, momento a partire dal quale saranno abrogate.

§3. Sentita la Segreteria di Stato, il Prefetto stabilirà la data e le modalità in base alle quali, a norma dell'art. 1 del Motu Proprio *L'attuale contesto comunicativo*, i singoli Organismi confluiranno nella Segreteria per la Comunicazione.

§4. Nel corso del processo di integrazione dei diversi enti, si osserveranno i Regolamenti, le Direttive o le altre disposizioni man mano emanati dalla Segreteria per la Comunicazione, nel quadro delle norme generali della Santa Sede e nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum* per tre anni.

Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° ottobre 2016, e quindi pubblicato anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato in Vaticano, dal Palazzo Apostolico, il 6 settembre 2016, quarto di Pontificato.

FRANCESCO





## Statuto della Pontificia Accademia per la vita\* 18 ottobre 2016

### TITOLO I *Natura e finalità*

#### **Art. 1. Introduzione**

§1. La Pontificia Accademia per la Vita, con sede nello Stato della Città del Vaticano, è stata istituita dal Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II con il Motu Proprio *Vitae mysterium*, dell'11 febbraio 1994.

La Pontificia Accademia per la Vita ha come fine la difesa e la promozione del valore della vita umana e della dignità della persona.

§2. Compito specifico dell'Accademia è di:

a) *studiare*, in un'ottica interdisciplinare, i problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita umana;

b) *formare* ad una cultura della vita – per la parte che le è propria – attraverso opportune iniziative e sempre nel pieno rispetto del Magistero della Chiesa;

c) *informare* in maniera chiara e tempestiva i responsabili della Chiesa, le varie istituzioni di scienze biomediche e delle organizzazioni socio-sanitarie, i mezzi di comunicazione e la comunità civile in genere, sui risultati più rilevanti delle proprie attività di studio e di ricerca (cfr *Vitae mysterium*, 4).

§3. L'Accademia ha un compito di natura prevalentemente scientifica, per la promozione e difesa della vita umana (cfr *Vitae mysterium*, 4). In particolare studia i vari aspetti che riguardano la cura della dignità della persona umana nelle diverse età dell'esistenza, il rispetto reciproco fra generi e generazioni, la difesa della dignità di ogni singolo essere umano, la promozione di una qualità della vita umana che integri il valore materiale e spirituale, nella prospettiva di un'autentica "ecologia umana", che aiuti a ritrovare l'equilibrio originario della Creazione tra la persona umana e l'intero universo (cfr *Chirografo*, 15 agosto 2016).

§4. Nell'adempimento dell'attività prevista dal presente Statuto, la Pontificia Accademia per la Vita coopera con i Dicasteri della Curia romana, primi fra tutti la Segreteria di Stato e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nel rispetto delle rispettive competenze e in spirito di collaborazione.

§5. Al fine poi di promuovere e diffondere la cultura della vita, l'Accademia mantiene stretti contatti con le Istituzioni universitarie, le Società scientifiche e i Centri di ricerca che seguono i vari temi connessi con la vita.

### TITOLO II *Ordinamento*

#### **Art. 2. Struttura dell'Accademia**

La Pontificia Accademia per la Vita si compone di una Presidenza, di un Ufficio Centrale e di Membri, detti anche Accademici.

---

\* *Communicationes* 48 (2016) 344-351.

**Art. 3. La Presidenza**

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Cancelliere e dal Consiglio Direttivo. La direzione ed il governo delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia spettano al Presidente, insieme al Cancelliere, coadiuvati dal Consiglio Direttivo. Fa parte della Presidenza anche il Consigliere Ecclesiastico.

**§1. Il Presidente**

a) Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice, rimane in carica per il periodo indicato nel biglietto di nomina e può essere riconfermato nell'incarico.

b) Il Presidente rappresenta ufficialmente la Pontificia Accademia, la dirige in tutte le sue attività e ne risponde di fronte al Santo Padre; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Egli convoca e presiede pure le tornate dell'Accademia. Il Presidente può avvalersi della collaborazione straordinaria dei singoli Membri.

**§2. Il Cancelliere**

a) Il Cancelliere, nominato dal Sommo Pontefice per il periodo indicato nel biglietto di nomina, può essere riconfermato nell'incarico.

b) Il Cancelliere può rappresentare la Pontificia Accademia per la Vita a nome del Presidente, collabora con lui alla direzione e al governo delle attività dell'Accademia.

**§3. Il Consiglio Direttivo**

a) Il Consiglio Direttivo della Pontificia Accademia per la Vita è composto dal Presidente, da un eventuale Vice-Presidente, dal Cancelliere e da sei Consiglieri nominati dal Sommo Pontefice, dei quali quattro sono scelti tra i Membri Ordinari dell'Accademia, il quinto è proposto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ed il sesto è il Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Ciascun Consigliere rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. Al Consiglio Direttivo partecipa anche il Consigliere Ecclesiastico, qualora nominato (cfr. § 4 del presente Articolo).

b) Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per deliberare gli indirizzi generali delle attività ordinarie ed affrontare eventuali questioni particolari legate alla vita dell'Accademia.

c) Il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta straordinaria per esaminare questioni di grave ed indifferibile urgenza.

In tali sedute hanno diritto di voto tutti i componenti del Consiglio Direttivo presenti.

d) Il Consiglio Direttivo sceglie e nomina, anche valutando proposte esterne, i Membri *corrispondenti* della Pontificia Accademia per la Vita, di cui all'Art. 5, §3 del presente Statuto; approva i programmi di studio delle Assemblee Generali e delle attività formative, contribuendo all'indirizzo generale dei programmi annuali.

e) Il Presidente sceglie e nomina il Coordinatore di Segreteria, di cui all'Art. 4, §2 del presente Statuto.

**§4. Il Consigliere Ecclesiastico**

a) Il Consigliere Ecclesiastico è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere riconfermato. Tale carica rimane vacante nel caso in cui l'ufficio di Presidente o di Cancelliere sia ricoperto da un Ecclesiastico.

b) Il Consigliere Ecclesiastico ha il compito di garantire la conformità dei pronunciamenti della Pontificia Accademia per la Vita con la dottrina cattolica, secondo gli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Egli, inoltre, si incarica di mantenere le relazioni con i Superiori Ecclesiastici.

**Art. 4. L'ufficio Centrale**

a) L'Ufficio Centrale della Pontificia Accademia per la Vita ha sede in Vaticano. Esso costituisce l'organo esecutivo della Presidenza, per l'impostazione, l'attuazione e il coordinamento delle attività accademiche. Tale Ufficio svolge le sue funzioni secondo le direttive del Presidente e del Cancelliere.

b) Per meglio ordinare le proprie attività, l'Ufficio Centrale è strutturato in due sezioni: la sezione scientifica e la sezione tecnico-amministrativa o Segreteria.

**§1. La sezione scientifica**

La sezione scientifica si occupa delle attività accademiche di studio e ricerca, in base alle finalità statutarie ed ai compiti specifici della Pontificia Accademia per la Vita (cfr Art. 1).

A tal fine, essa si articola in tre aree settoriali: studio, formazione e informazione.

**§2. La sezione tecnico-amministrativa o Segreteria**

La sezione tecnico-amministrativa si occupa delle attività di segreteria ed amministrazione dell'Accademia.

**Art. 5. I Membri o Accademici**

Fanno parte della Pontificia Accademia per la Vita i Membri *ordinari*, i Membri *corrispondenti*, i Membri *onorari* e i Membri *giovani ricercatori*. La nomina a Membro dell'Accademia richiede l'accertata disponibilità a collaborare con l'Accademia in spirito di servizio, unicamente per l'adempimento dei suoi compiti specifici.

**§1. I Membri ordinari**

I Membri *ordinari* possono raggiungere un numero massimo di settanta. Essi sono nominati per un quinquennio dal Santo Padre, sentito il parere del Consiglio Direttivo, in base ai loro titoli accademici, a provata serietà e competenza professionale, al fedele servizio a difesa e promozione del diritto alla vita di ogni persona umana.

I Membri *ordinari* al termine del quinquennio possono essere riconfermati per successivi mandati fino al compimento dell'ottantesimo anno di età.

**§2. I Membri onorari**

Sono nominati dal Santo Padre Membri *onorari* alcuni Accademici, legati in maniera particolare alla vita e all'attività dell'Accademia.

**§3. I Membri corrispondenti**

I Membri *corrispondenti* sono scelti e nominati per un quinquennio dal Consiglio Direttivo, in base alla loro serietà e competenza professionale e al loro riconosciuto impegno in favore della promozione e tutela della vita umana.

I Membri *corrispondenti* al termine del quinquennio possono essere riconfermati per un massimo di altri due mandati.

**§4. I Membri giovani ricercatori**

I Membri giovani ricercatori provengono da discipline che interessano le aree proprie di ricerca dell'Accademia, con l'età massima di 35 anni, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di un quinquennio, rinnovabile per un altro mandato.

**§5. Indicazioni e norme per i Membri**

a) Gli Accademici sono scelti, senza alcuna discriminazione religiosa, fra le personalità ecclesiastiche, religiose e laiche appartenenti a diverse nazionalità, esperti nelle discipline attinenti alla vita umana (medicina, scienze biologiche, teologia, filosofia, antropologia, diritto, sociologia, ecc.)

b) I nuovi Accademici si impegnano a promuovere e difendere i principi circa il valore della vita e della dignità della persona umana, interpretati in modo conforme al Magistero della Chiesa.

c) Gli Accademici sono tenuti a partecipare alle Assemblee Generali, dove presentano comunicazioni, note e memorie scientifiche; discutono, votano ed hanno diritto di proporre al Consiglio Direttivo nomine e temi di studio e di ricerca.

d) Nel caso di impossibilità a prendere parte ai lavori dell'Assemblea Generale, gli Accademici dovranno giustificare adeguatamente la loro assenza.

L'assenza ingiustificata per più di due volte nell'arco di un quinquennio comporta *ipso facto* la decadenza da Membro dell'Accademia.

e) La qualifica di Accademico può essere revocata, secondo la procedura prevista dal Regolamento proprio dell'Accademia, nel caso di una pubblica e deliberata azione o dichiarazione palesemente contraria a detti principi, oppure gravemente offensiva della dignità e credibilità della Chiesa Cattolica e della stessa Accademia.

f) Incarichi politici istituzionali, nel proprio Paese o all'estero, non sono compatibili con la nomina e l'esercizio dell'ufficio di Membro della Pontificia Accademia per la Vita. Pertanto, qualora un Membro dell'Accademia assuma un tale incarico, è sospeso dalle sue funzioni accademiche, né può avvalersi pubblicamente del titolo di Membro della medesima Accademia, fino al termine di tale incarico politico istituzionale.

### TITOLO III

#### *Attività' scientifica e strumenti operativi*

##### **Art. 6. Descrizione delle attività ordinarie**

L'attività scientifica ed interdisciplinare della Pontificia Accademia per la Vita dovrà mantenere uno stretto collegamento con gli organismi e le istituzioni mediante le quali la Chiesa è presente nel mondo delle scienze biomediche, della salute e delle organizzazioni sanitarie, offrendo la propria collaborazione ai medici ed ai ricercatori anche non cattolici e non cristiani, che riconoscono, come fondamento morale essenziale della scienza e dell'arte medica, la dignità dell'uomo e l'invulnerabilità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, così come sono proposte dal Magistero della Chiesa.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari (cfr Art. 1), la Pontificia Accademia per la Vita:

- a) organizza ogni anno un'Assemblea Generale, a cui partecipano tutti i Membri;
- b) convoca e coordina le attività di gruppi di lavoro, a carattere nazionale ed internazionale;
- c) studia le legislazioni vigenti nei diversi Paesi e gli orientamenti di politica sanitaria internazionale, nonché le principali correnti di pensiero, che hanno incidenza sulla cultura contemporanea della vita;
- d) pubblica i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche e diffonde le sue proposte culturali ed operative attraverso pubblicazioni ed altri mezzi di comunicazione di massa;
- e) organizza Convegni nazionali ed internazionali su tematiche bioetiche di grande interesse;
- f) organizza iniziative di formazione in bioetica, vi partecipa ed offre il proprio contributo;
- g) partecipa con rappresentanti alle più importanti iniziative scientifiche, biomediche, giuridiche, politiche, filosofiche, antropologiche, caritativo-assistenziali, morali, pastorali, ecc., attinenti alle finalità dell'Accademia stessa.

TITOLO IV  
*Mezzi finanziari*

**Art. 7. Risorse finanziarie**

In quanto Istituzione sostenuta dalla Santa Sede, la Pontificia Accademia per la Vita presenta ogni anno il bilancio delle proprie attività ordinarie e straordinarie alla Segreteria per l'Economia, secondo le norme vigenti.

§1. La Fondazione *Vitae Mysterium*

Le risorse eventualmente provenienti dalla Fondazione *Vitae mysterium* sono prevalentemente destinate al sostegno delle attività ordinarie o straordinarie dell'Accademia. In caso di sufficiente disponibilità di mezzi finanziari, una parte delle risorse può essere destinata anche al finanziamento di borse di studio e di altre iniziative per la formazione in bioetica, in particolare di persone dei Paesi in via di sviluppo, oppure di zone in cui la cultura della vita ha maggiore necessità di sostegno.

TITOLO V  
*Disposizioni finali*

**Art. 8. Regolamento proprio**

Per un'efficace attuazione del presente Statuto, il Presidente ed il Cancelliere, sentito il parere del Consiglio Direttivo, sottopongono all'approvazione del Cardinale Segretario di Stato il Regolamento proprio della Pontificia Accademia per la Vita.

Tale Regolamento contiene, oltre alla Tabella organica ed al Mansionario del personale dell'Ufficio Centrale, le disposizioni integrative concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Accademia.

Il presente Statuto è approvato per cinque anni. Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano" e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° gennaio 2017.

Dal Vaticano, 18 ottobre 2016

FRANCESCO



## 28

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»,  
Modifica dell'art. 6  
dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)\*  
28 novembre 2016**

SEGRETERIA DI STATO  
Prot. N. 320.205/A

Il Santo Padre Francesco, nell'udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato, il giorno 7 novembre 2016, ha disposto la modifica dell'Art 6, §1, dello Statuto dell'U.L.S.A, integrando nella composizione del Consiglio *"un rappresentante dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica"*

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che il nuovo testo del sopra citato articolo Art. 6, §1, sia pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendone l'immediata entrata in vigore.

Dal Vaticano, 28 novembre 2016

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

---

\* *Communicationes* 49 (2017) 77.





**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
circa alcune regole riguardanti il Segreto pontificio\*  
5 dicembre 2016**

SECRETARIA STATUS

In riferimento alle Norme sul Segreto Pontificio, contenute nell'Istruzione "Secreta continere" del 4 febbraio 1974, a firma dell'allora Segretario di Stato, Jean Card. Villot, il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il 5 dicembre 2016 al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, ha approvato la seguente decisione, integrando l'art. 1:

*11). Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent eisdemque ad Summum Pontificem vel Secretariam Status spectantes.*

Il Santo Padre ha ordinato che venga pubblicata mediante affissione nel Cortile di San Damaso e quindi negli *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo che entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Dal Vaticano, 5 dicembre 2016

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*

---

\* AAS 109 (2017) 72.



**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
che sopprime la Prefettura per gli Affari Economici  
e abroga artt. 176-179 Cost. Ap. Pastor Bonus\*  
19 dicembre 2016**

SECRETARIA STATUS

La riforma della struttura economico-finanziaria della Santa Sede, voluta da Papa Francesco, ha preso avvio con l'approvazione del *motu proprio Fidelis Dispensator et Prudens*, del 24 febbraio 2014, ed è proseguita con altri documenti di valore normativo tra i quali, in particolare, gli Statuti del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale, approvati *ad experimentum* il 22 febbraio 2015. Di conseguenza, le competenze che gli Artt. 176-179 della Cost. Apostolica *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988, attribuivano alla Prefettura degli Affari economici della Santa Sede sono state considerevolmente riviste, ampliate e distribuite tra i nuovi Organismi citati.

In considerazione di quanto sopra e sentito il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, il Santo Padre Francesco nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 19 dicembre 2016 ha stabilito quanto segue:

**I.** La Prefettura degli Affari economici della Santa Sede è soppressa a far data dal 30 dicembre 2016;

**II.** dalla stessa data sono abrogati gli Artt. 176-179 della Cost. Apostolica *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988.

Nonostante qualunque cosa contraria, anche se degna di speciale menzione. Il presente Rescritto viene promulgato tramite affissione nel Cortile di San Damaso, entrando immediatamente in vigore, ed in seguito sarà pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 19 dicembre 2016

PIETRO *Card.* PAROLIN  
*Segretario di Stato*

---

\* AAS 109 (2017) 73.



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*

***Sanctuarium in Ecclesia***

**con il quale si trasferiscono le competenze sui Santuari  
al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione\*  
11 febbraio 2017**

1. Il Santuario possiede nella Chiesa una «grande valenza simbolica»<sup>1</sup> e farsi pellegrini è una genuina professione di fede. Attraverso la contemplazione dell'immagine sacra, infatti, si attesta la speranza di sentire più forte la vicinanza di Dio che apre il cuore alla fiducia di essere ascoltati ed esauditi nei desideri più profondi<sup>2</sup>. La pietà popolare, che è una «autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del Popolo di Dio»<sup>3</sup>, trova nel Santuario un luogo privilegiato dove poter esprimere la bella tradizione di preghiera, di devozione e di affidamento alla misericordia di Dio inculturati nella vita di ogni popolo.

Fin dai primi secoli, infatti, si pensò al pellegrinaggio anzitutto verso i luoghi dove Gesù Cristo aveva vissuto, annunciato il mistero dell'amore del Padre e, soprattutto, dove si trovava un segno tangibile della sua risurrezione: la tomba vuota. I pellegrini, successivamente, si misero in cammino verso i luoghi dove, secondo le diverse tradizioni, si trovavano le tombe degli Apostoli. Nel corso dei secoli, infine, il pellegrinaggio si estese anche a quei luoghi, diventati ormai la maggioranza, dove la pietà popolare ha toccato con mano la misteriosa presenza della Madre di Dio, dei Santi e dei Beati<sup>4</sup>.

2. I Santuari permangono fino ai nostri giorni in ogni parte del mondo come segno peculiare della fede semplice e umile dei credenti, che trovano in questi luoghi sacri la dimensione basilare della loro esistenza credente. Qui sperimentano in modo profondo la vicinanza di Dio, la tenerezza della Vergine Maria e la compagnia dei Santi: un'esperienza di vera spiritualità che non può essere svalutata, pena il mortificare l'azione dello Spirito Santo e la vita di grazia. Molti Santuari sono stati a tal punto percepiti come parte della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità da aver plasmato l'identità di intere generazioni, fino ad incidere sulla storia di alcune nazioni.

Il grande afflusso di pellegrini, la preghiera umile e semplice del popolo di Dio alternata alle celebrazioni liturgiche, il compiersi di tante grazie che molti credenti attestano di aver ricevuto e la bellezza naturale di questi luoghi permettono di verificare come i Santuari, nella varietà delle loro forme, esprimono un'opportunità insostituibile per l'evangelizzazione nel nostro tempo.

---

\* AAS 109 (2017) 335-338.

<sup>1</sup> CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti* (2002), 263.

<sup>2</sup> Cfr. V CONFERENZA GENERALE DELL'EPISCOPATO LATINO-AMERICANO E DEI CARAIBI, *Documento di Aparecida*, 29 giugno 2007, 259.

<sup>3</sup> Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 122.

<sup>4</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Il pellegrinaggio nel grande Giubileo del 2000* (25 aprile 1998), 12-17.

3. Questi luoghi, nonostante la crisi di fede che investe il mondo contemporaneo, vengono ancora percepiti come spazi sacri verso cui andare pellegrini per trovare un momento di sosta, di silenzio e di contemplazione nella vita spesso frenetica dei nostri giorni. Un desiderio nascosto fa sorgere in molti la nostalgia di Dio; e i Santuari possono essere un vero rifugio per riscoprire sé stessi e ritrovare la necessaria forza per la propria conversione. Nel Santuario, infine, i fedeli possono ricevere un sostegno per il loro cammino ordinario nella parrocchia e nella comunità cristiana. Questa osmosi tra il pellegrinaggio al Santuario e la vita di tutti i giorni è un valido aiuto per la pastorale, perché le consente di ravvivare l'impegno di evangelizzazione mediante una testimonianza più convinta. Pertanto, camminare verso il Santuario e partecipare alla spiritualità che questi luoghi esprimono sono già un atto di evangelizzazione, che merita di essere valorizzato per il suo intenso valore pastorale<sup>5</sup>.

4. Per sua stessa natura, dunque, il Santuario è un luogo sacro dove la proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti, in particolare della Riconciliazione e dell'Eucaristia, e la testimonianza della carità esprimono il grande impegno della Chiesa per l'evangelizzazione; e perciò si caratterizza come genuino luogo di evangelizzazione, dove dal primo annuncio fino alla celebrazione dei sacri misteri si rende manifesta la potente azione con cui opera la misericordia di Dio nella vita delle persone.

Attraverso la spiritualità propria di ogni Santuario, i pellegrini sono condotti con la "pedagogia di evangelizzazione" <sup>6</sup> ad un impegno sempre più responsabile sia nella loro formazione cristiana, sia nella necessaria testimonianza di carità che ne scaturisce. Il Santuario, inoltre, contribuisce non poco all'impegno catechetico della comunità cristiana;<sup>7</sup> trasmettendo, infatti, in modo coerente ai tempi il messaggio che ha dato inizio alla sua fondazione, arricchisce la vita dei credenti, offrendo loro le ragioni per un impegno nella fede (cfr 1 Ts 1,3) più maturo e consapevole. Nel Santuario, infine, si spalancano le porte ai malati, alle persone disabili e, soprattutto, ai poveri, agli emarginati, ai rifugiati e migranti.

5. Alla luce di queste considerazioni risulta chiaro che i Santuari sono chiamati a svolgere un ruolo nella nuova evangelizzazione della società di oggi e che la Chiesa è chiamata a valorizzare pastoralmente le mozioni del cuore che si esprimono attraverso le peregrinazioni ai Santuari e ai luoghi di devozione.

Perciò, volendo favorire lo sviluppo della pastorale che viene svolta nei Santuari della Chiesa, ho deciso di trasferire al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione le competenze che, in virtù dell'art. 97, 1° della Cost. ap. *Pastor Bonus*, erano finora attribuite alla Congregazione per il Clero e anche quelle previste nell'art. 151 della medesima Costituzione riguardo ai viaggi per motivi di pietà, senza pregiudizio, però, dei compiti delle legittime Autorità ecclesiastiche e di quelli che, in virtù di leggi speciali, spettano ad altri organismi nei confronti di determinati Santuari.

Di conseguenza, stabilisco che in avvenire sarà compito del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione:

a) l'erezione di Santuari internazionali e l'approvazione dei rispettivi statuti, a norma dei cann. 1232-1233 CIC;

<sup>5</sup> Cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 124.126.

<sup>6</sup> PAOLO VI, Esort. ap. *Evangelii nuntiandi*, 48.

<sup>7</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Il Santuario, memoria, presenza e profezia del Dio vivente* (8 maggio 1999), 10.

- b) lo studio e l'attuazione di provvedimenti che favoriscano il ruolo evangelizzatore dei Santuari e la coltivazione in essi della religiosità popolare;
- c) la promozione di una pastorale organica dei Santuari come centri propulsori della nuova evangelizzazione;
- d) la promozione di incontri nazionali e internazionali per favorire un'opera comune di rinnovamento della pastorale della pietà popolare e del pellegrinaggio verso luoghi di devozione;
- e) la promozione della specifica formazione degli operatori dei Santuari e dei luoghi di pietà e devozione;
- f) la vigilanza affinché venga offerta ai pellegrini, nei luoghi di percorrenza, una coerente e sostenuta assistenza spirituale ed ecclesiale che permetta il maggiore frutto personale di queste esperienze;
- g) la valorizzazione culturale e artistica dei Santuari secondo la *via pulchritudinis* quale modalità peculiare dell'evangelizzazione della Chiesa.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione, e quindi inserito negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato nella Città del Vaticano l'11 febbraio 2017, Memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes, anno IV di pontificato.

FRANCESCO





Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Maiorem hac dilectionem sull'offerta della vita***  
**11 luglio 2017**

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (*Gv* 15, 13).

Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito.

È certo che l'eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane.

Con il conforto del parere favorevole espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti:

**Art. 1.** *L'offerta della vita* è una nuova fattispecie dell'*iter* di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie *sul martirio* e *sull'eroicità delle virtù*.

**Art. 2.** L'offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione *propter caritatem* di una morte certa e a breve termine;
- b) nesso tra l'offerta della vita e la morte prematura;
- c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell'offerta della vita e, poi, fino alla morte;
- d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte;
- e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione.

**Art. 3.** La celebrazione dell'Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa *Positio* sono regolate dalla Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister* del 25 gennaio 1983, in *Acta Apostolicae Sedis* Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* del 7 febbraio dello stesso anno, in *Acta Apostolicae Sedis* Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue.

**Art. 4.** La *Positio* sull'offerta della vita deve rispondere al *dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur*.

**Art. 5.** Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati:

Art. 1: “*Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto,*

---

\* AAS 109 (2017) 831-834.

*nell'ambito della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l'offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione".*

*Art. 2,5: "L'Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull'offerta della vita o sul martirio".*

*Art. 7,1: "studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull'offerta della vita o sul martirio".*

*Art. 13,2: "Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull'offerta della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica".*

**Art. 6.** *Gli articoli seguenti delle citate Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum sono così modificati:*

*Art. 7: "La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o l'offerta della vita del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte".*

*Art. 10,1°: "nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o sull'offerta della vita o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa".*

*Art. 10,3°: "solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o sull'offerta della vita o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla".*

*Art. 15,a: "Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, l'offerta della vita o il martirio, la fama di santità, di offerta della vita o di martirio del Servo di Dio".*

*Art. 15,b: "Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, di offerta della vita o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti".*

*Art. 19: "A provare il martirio, l'esercizio delle virtù o l'offerta della vita e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio".*

*Art. 32: "L'inchiesta sui miracoli dev'essere istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o sull'offerta della vita o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono".*

*Art. 36: "Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull'offerta della vita del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio".*

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se

*Maiorem hac dilectionem*

degnata di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *"L'Osservatore Romano"*, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato.

FRANCESCO



**Comunicato della Segreteria di Stato sulla  
costituzione della Terza Sezione della Segreteria di Stato  
con la denominazione di  
Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede\*  
21 novembre 2017**

Il Santo Padre ha costituito la Terza Sezione della Segreteria di Stato con la denominazione di Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, rafforzando l'attuale ufficio del Delegato per le Rappresentanze Pontificie.

La Sezione, che dipenderà dal Segretario di Stato, sarà presieduta dal Delegato per le Rappresentanze Pontificie (attualmente S.E. Mons. Jan Romeo Pawlowski). Avrà la finalità di dimostrare l'attenzione e la vicinanza del Santo Padre e dei Superiori della Segreteria di Stato al Personale di ruolo diplomatico. A questo scopo il Delegato per le Rappresentanze Pontificie potrà prevedere di rendere visita alle sedi delle Rappresentanze Pontificie con regolarità.

La Terza Sezione si occuperà esclusivamente delle questioni attinenti alle persone che lavorano nel servizio diplomatico della Santa Sede o che vi si preparano - quali ad esempio la selezione, la formazione iniziale e permanente, le condizioni di vita e di servizio, gli avanzamenti, i permessi, ecc.

Nell'esercizio di queste funzioni godrà della giusta autonomia e, nello stesso tempo, procurerà di stabilire una stretta collaborazione con la Sezione per gli Affari Generali (che continuerà ad occuparsi delle questioni generali delle Rappresentanze Pontificie) e con la Sezione per i Rapporti con gli Stati (che continuerà ad occuparsi degli aspetti politici del lavoro delle Rappresentanze Pontificie). In questo senso, il Delegato per le Rappresentanze Pontificie parteciperà, insieme all'Ecc.mo Sostituto per gli Affari Generali e all'Ecc.mo Segretario per i Rapporti con gli Stati, alle riunioni settimanali di coordinamento presiedute dal Segretario di Stato. Egli, inoltre, convocherà e presiederà le riunioni *ad hoc* per la preparazione delle nomine dei Rappresentanti Pontifici. Infine, sarà responsabile, insieme al Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, per quanto riguarda la selezione e la formazione dei candidati.

---

\* *Communicationes* 49 (2017) 289.



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Imparare a congedarsi***  
**con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età,**  
**dei titolari di alcuni uffici di nomina Pontificia\***  
**12 febbraio 2018**

Imparare a congedarsi", è quello che ho chiesto, commentando una lettura degli Atti degli Apostoli (cfr 20,17-27), in una preghiera per i Pastori (cfr *Omelia nella Messa a S. Marta*, 30 maggio 2017). La conclusione di un ufficio ecclesiale deve essere considerata parte integrante del servizio stesso, in quanto richiede una nuova forma di disponibilità.

Questo atteggiamento interiore è necessario sia quando, per ragioni di età, ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico, sia quando venga chiesto di continuare quel servizio per un periodo più lungo, pur essendo stata raggiunta l'età di settantacinque anni (cfr *Discorso ai Rettori e agli Allievi dei Pontifici Collegi e Convitti di Roma*, 12 maggio 2014).

Chi si prepara a presentare la rinuncia ha bisogno di prepararsi adeguatamente davanti a Dio, spogliandosi dei desideri di potere e della pretesa di essere indispensabile. Questo permetterà di attraversare con pace e fiducia tale momento, che altrimenti potrebbe essere doloroso e conflittuale. Allo stesso tempo, chi assume nella verità questa necessità di congedarsi, deve discernere nella preghiera come vivere la tappa che sta per iniziare, elaborando un nuovo progetto di vita, segnato per quanto è possibile da austerità, umiltà, preghiera di intercessione, tempo dedicato alla lettura e disponibilità a fornire semplici servizi pastorali.

D'altra parte, se eccezionalmente viene chiesto di continuare il servizio per un periodo più lungo, ciò implica abbandonare, con generosità, il proprio nuovo progetto personale. Questa situazione, però, non dev'essere considerata un privilegio, o un trionfo personale, o un favore dovuto a presunti obblighi derivati dall'amicizia o dalla vicinanza, né come gratitudine per l'efficacia dei servizi forniti. Ogni eventuale proroga si può comprendere solo per taluni motivi sempre legati al bene comune ecclesiale. Questa decisione pontificia non è un atto automatico ma un atto di governo; di conseguenza implica la virtù della prudenza che aiuterà, attraverso un adeguato discernimento, a prendere la decisione appropriata.

Cito solo come esempio alcune delle possibili ragioni: l'importanza di completare adeguatamente un progetto molto proficuo per la Chiesa; la convenienza di assicurare la continuità di opere importanti; alcune difficoltà legate alla composizione del Dicastero in un periodo di transizione; l'importanza del contributo che tale persona può apportare all'applicazione di direttive recentemente emesse dalla Santa Sede oppure alla recezione di nuovi orientamenti magisteriali.

Con le disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari degli uffici di nomina pontificia, contenute nel *Rescriptum ex audientia* del 3 novembre 2014, concesso al Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, ho voluto integrare la legislazione canonica e predisporre alcune modifiche, che confermo integralmente, ad eccezione delle parti che sono esplicitamente riformate dalle seguenti disposizioni.

---

\* AAS 110 (2018) 379-381.

Dato il generoso impegno dimostrato e la preziosa esperienza accumulata da coloro che hanno esercitato per diversi anni alcuni incarichi di particolare responsabilità, sia nelle Chiese particolari che nella Curia Romana o nelle Rappresentanze Pontificie, mi sono reso conto della necessità di un'attualizzazione delle norme circa i tempi e le modalità di rinuncia all'ufficio per raggiunti limiti d'età. Dopo aver effettuato le necessarie consultazioni, ritengo necessario procedere in questo senso:

a. stabilire qualche chiarificazione dell'art. 2 del citato *Rescriptum*, relativo ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Coadiutori e Ausiliari (cfr c. 401-402 e 411 CIC e 210-211, 218, 213 CCEO);

b. modificare le norme canoniche riguardanti la rinuncia all'ufficio per motivi di età, da parte dei Capi Dicastero non Cardinali e dei Prelati Superiori della Curia Romana (cfr Cost. ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1980, art. 5 §2: AAS 80 1988], 860; Regolamento Generale della Curia Romana, 1999, art. 3; *Rescriptum ex audientia*, 3 novembre 2014, art. 7), dei Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia (cfr *Rescriptum ex audientia*, 3 novembre 2014, art. 7) e dei Rappresentanti Pontifici (cfr c. 367 CIC; Regolamento Generale della Curia Romana, 1999, art. 8, §2.; Regolamento per le Rappresentanze Pontificie, 2003, art 20, §1).

Con il presente Motu Proprio stabilisco:

**Art. 1.** Al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati dai canoni 381 §2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale.

**Art. 2.** Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non cessano *ipso facto* dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

**Art. 3.** Allo stesso modo, i Rappresentanti Pontifici non cessano *ipso facto* dal loro ufficio al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

**Art. 4.** Per essere efficace, la rinuncia di cui agli articoli 1-3 dev'essere accettata dal Sommo Pontefice, che deciderà valutando le circostanze concrete.

**Art. 5.** Una volta presentata la rinuncia, l'ufficio di cui agli articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all'interessato l'accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 §3 CIC e 970 §1 CCEO.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano", entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia pubblicata nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 12 febbraio 2018, quinto del mio Pontificato.



**Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita\***  
**10 aprile 2018**

**Art. 1.** Il Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell'apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale dei giovani, della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana. A tali fini, secondo i principi della collegialità, sinodalità e sussidiarietà, il Dicastero intrattiene relazioni con le Conferenze Episcopali, le Chiese locali e altri organismi ecclesiali, promuovendo lo scambio tra di essi e offrendo la sua collaborazione affinché siano promossi i valori e le iniziative connesse a suddette materie.

**Art. 2.** Il Dicastero è presieduto dal Prefetto, coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da almeno due Sotto-Segretari laici, ed è dotato di un congruo numero di Officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme vigenti della Curia Romana.

**Art. 3.** §1. Il Dicastero ha propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§2. Dispone di propri Consultori.

§3. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

**Art. 4.** Promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all'apostolato dei laici, ai giovani, all'istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell'ambito ecclesiale, sia inerenti le condizioni umane e sociali del laicato, dei giovani, dell'istituto familiare e della vita umana nell'ambito della società.

**Art. 5.** Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniugati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

**Art. 6.** §1. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali (cfr *LG*, 31).

§2. Nello spirito della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, che invita a fare proprie "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi", promuove tutte le iniziative che riguardano l'azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, tenendo conto della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri organismi della Curia Romana.

§3. Promuove anche la partecipazione dei fedeli laici all'istruzione catechetica, alla

---

\* *Communicationes* 50 (2018) 172-176.

vita liturgica e sacramentale, all'azione missionaria, alle opere di misericordia, di carità e di promozione umana e sociale. Ne sostiene e incoraggia altresì la presenza attiva e responsabile nella vita parrocchiale e diocesana, e negli organi consultivi di governo presenti nella Chiesa a livello universale e particolare.

§4. Valuta le iniziative delle Conferenze Episcopali che chiedono alla Santa Sede, secondo le necessità delle Chiese particolari, l'istituzione di nuovi ministeri e uffici ecclesiastici.

**Art. 7.** §1. Nell'ambito della propria competenza, il Dicastero accompagna la vita e lo sviluppo delle aggregazioni dei fedeli e i movimenti laicali; erige poi quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero.

§2. Riguardo ai Terzi Ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

**Art. 8.** Esprime la particolare sollecitudine della Chiesa per i giovani, promuovendo il loro protagonismo in mezzo alle sfide del mondo odierno. Appoggia le iniziative del Santo Padre nell'ambito della pastorale giovanile e si pone al servizio delle Conferenze Episcopali, dei movimenti e associazioni giovanili internazionali, promovendone la collaborazione e organizzando incontri a livello internazionale. Momento forte della sua attività è la preparazione delle *Giornate Mondiali della Gioventù*.

**Art. 9.** Il Dicastero si adopera per approfondire la riflessione sul rapporto uomo-donna nella rispettiva specificità, reciprocità, complementarità e pari dignità. Valorizzando il "genio" femminile, dà il suo contributo alla riflessione ecclesiale sull'identità e la missione della donna nella Chiesa e nella società, promovendone la partecipazione.

**Art. 10.** §1. Alla luce del Magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l'istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale.

§2. Discerne i segni dei tempi per valorizzare le opportunità in favore della famiglia, far fronte con fiducia e sapienza evangelica alle sfide che la riguardano e applicare nell'oggi della società e della storia il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. In questo senso promuove convegni ed eventi internazionali, in particolare *l'Incontro Mondiale delle Famiglie*.

§3. Segue l'attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia.

**Art. 11.** §1. Cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo.

§2. Offre linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le giovani coppie di sposi. Esprime la sollecitudine pastorale della Chiesa anche nei confronti delle situazioni dette "irregolari" (cfr *AL*, 296-306).

§3. Offre linee direttive anche per programmi pastorali che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati, così come al dialogo intergenerazionale.

§4. Favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla

cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche.

**Art. 12.** Ha un diretto legame con il "Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia", sia con la sede centrale che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

**Art. 13.** §1. Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive.

§2. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all'aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito.

**Art. 14.** Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno sviluppandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

**Art. 15.** La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui agli art. 13 e 14 si avvale della sua competenza.

Il presente Statuto è approvato *ad experimentum*. Ordino che esso sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e quindi pubblicato anche su *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 13 maggio 2018.

Dal Vaticano, 10 aprile 2018.

FRANCESCO



Costituzione Apostolica  
***Episcopalis Communio***  
**sul Sinodo dei Vescovi\***  
**15 settembre 2018**

1. La comunione episcopale (*Episcopalis communio*), con Pietro e sotto Pietro, si manifesta in modo peculiare nel Sinodo dei Vescovi, che, istituito da Paolo VI il 15 settembre 1965, costituisce una delle più preziose eredità del Concilio Vaticano II<sup>1</sup>. Da allora in poi il Sinodo, nuovo nella sua istituzione ma antichissimo nella sua ispirazione, presta un'efficace collaborazione al Romano Pontefice, secondo i modi da lui stesso stabiliti, nelle questioni di maggiore importanza, quelle cioè che richiedono speciale scienza e prudenza per il bene di tutta la Chiesa. In tal modo il Sinodo dei Vescovi, «rappresentando tutto l'Episcopato cattolico, manifesta che tutti i Vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale»<sup>2</sup>.

Nel corso di oltre cinquant'anni, le Assemblee del Sinodo si sono rivelate un valido strumento di conoscenza reciproca tra i Vescovi, preghiera comune, confronto leale, approfondimento della dottrina cristiana, riforma delle strutture ecclesiastiche, promozione dell'attività pastorale in tutto il mondo. In questo modo, tali Assemblee non si sono soltanto configurate come un luogo privilegiato di interpretazione e recezione del ricco magistero conciliare, ma hanno anche offerto un notevole impulso al successivo magistero pontificio.

Pure oggi, in un momento storico in cui la Chiesa si introduce in «una nuova tappa evangelizzatrice»<sup>3</sup>, che le chiede di costituirsi «in tutte le regioni della terra in uno "stato permanente di missione"»<sup>4</sup>, il Sinodo dei Vescovi è chiamato, come ogni altra istituzione ecclesiastica, a diventare sempre più «un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione»<sup>5</sup>. Soprattutto, come auspicava già il Concilio, è necessario che il Sinodo, nella consapevolezza che «il compito di annunciare dappertutto nel mondo il Vangelo riguarda primariamente il Corpo episcopale», si impegni a promuovere «con particolare sollecitudine l'attività missionaria, che è il dovere più alto e più sacro della Chiesa»<sup>6</sup>.

2. È provvidenziale che l'istituzione del Sinodo dei Vescovi sia avvenuta nel contesto dell'ultima assise ecumenica. Infatti il Concilio Vaticano II, «seguendo le orme del Concilio Vaticano I»<sup>7</sup>, ha approfondito nel solco della genuina Tradizione ecclesiale la dottrina sull'Ordine episcopale, concentrandosi in particolar modo sulla sua sacramentalità e sulla

---

\* AAS 110 (2018) 1359-1378.

<sup>1</sup> Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus* (28 ottobre 1965), 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*; cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. *Pastores gregis* (16 ottobre 2003), 58.

<sup>3</sup> Esort. ap. *Evangelii Gaudium* (24 novembre 2013), 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>6</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Ad gentes* (7 ottobre 1965), 29; cfr. Id., Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 novembre 1964), 23.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 18.

sua natura collegiale<sup>8</sup>. È apparso così definitivamente chiaro che ciascun Vescovo possiede simultaneamente e inseparabilmente la responsabilità per la Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali e la sollecitudine per la Chiesa universale<sup>9</sup>.

Questa sollecitudine, che esprime la dimensione sovradocesana del *munus* episcopale, si esercita in modo solenne nella veneranda istituzione del Concilio ecumenico e si esprime pure nell'azione congiunta dei Vescovi sparsi su tutta la terra, azione che sia indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice<sup>10</sup>. Non si può poi dimenticare che compete a quest'ultimo, secondo i bisogni del Popolo di Dio, individuare e promuovere le forme attraverso le quali il Collegio episcopale possa esercitare la propria autorità sulla Chiesa universale<sup>11</sup>.

Nel corso del dibattito conciliare, di pari passo con la maturazione della dottrina sulla collegialità episcopale, è emersa pure a più riprese la richiesta di associare alcuni Vescovi al ministero universale del Romano Pontefice, nella forma di un organismo centrale permanente, esterno ai Dicasteri della Curia Romana, che fosse in grado di manifestare, anche al di fuori della forma solenne e straordinaria del Concilio ecumenico, la sollecitudine del Collegio episcopale per le necessità del Popolo di Dio e la comunione fra tutte le Chiese.

3. Accogliendo tali sollecitazioni, il 14 settembre 1965 Paolo VI preannunciò ai Padri conciliari, radunati per la sessione di apertura del quarto periodo del Concilio ecumenico, la decisione di istituire di propria iniziativa e con propria potestà un organismo denominato Sinodo dei Vescovi, il quale, «composto di Presuli, nominati per la maggior parte dalle Conferenze Episcopali, con la Nostra approvazione, sarà convocato, secondo i bisogni della Chiesa, dal Romano Pontefice, per sua consultazione e collaborazione, quando, per il bene generale della Chiesa, ciò sembrerà a lui opportuno».

Nel motu proprio *Apostolica sollicitudo*, promulgato l'indomani, lo stesso Pontefice istituiva il Sinodo dei Vescovi, affermando che esso, «per il quale Vescovi scelti nelle varie parti del mondo apportano al supremo Pastore della Chiesa un aiuto più efficace, viene costituito in maniera tale che sia: 1) una istituzione ecclesiastica centrale; 2) rappresentante di tutto l'Episcopato cattolico; 3) perpetua per sua natura; 4) quanto alla sua struttura, svolgente i suoi compiti in modo temporaneo e occasionale»<sup>12</sup>.

Il Sinodo dei Vescovi, che nel nome si collegava idealmente all'antica e ricchissima tradizione sinodale della Chiesa, tenuta in grande onore soprattutto nelle Chiese d'Oriente, avrebbe avuto normalmente funzione consultiva, offrendo al Romano Pontefice, sotto l'impulso dello Spirito Santo, informazioni e consigli circa le varie questioni ecclesiali. Al tempo stesso, il Sinodo avrebbe potuto godere anche di potestà deliberativa, qualora il Romano Pontefice avesse voluto conferirgliela<sup>13</sup>.

4. Paolo VI, all'atto di istituire il Sinodo come «speciale consiglio permanente di sacri Pastori», si dichiarava consapevole che esso, «come ogni istituzione umana, col passare del

<sup>8</sup> Cfr. *ibid.*, 21-22; Decr. *Christus Dominus*, 4.

<sup>9</sup> Cfr. *Lumen gentium*, 23; *Christus Dominus*, 3.

<sup>10</sup> Cfr. *Lumen gentium*, 22; *Christus Dominus*, 4; *Codex Iuris Canonici* (25 gennaio 1983), can. 337, §§ 1-2; *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (18 ottobre 1990), can. 50, §§ 1-2.

<sup>11</sup> Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 337, §3; *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can. 50, §3.

<sup>12</sup> N. I.

<sup>13</sup> Cfr. *Ibid.*, II.

tempo potrà essere maggiormente perfezionato»<sup>14</sup>. A tale successivo sviluppo hanno concorso, da un lato, la progressiva ricezione della feconda dottrina conciliare sulla collegialità episcopale e, dall'altro, l'esperienza delle numerose Assemblee sinodali celebrate nell'Urbe a partire dal 1967, anno nel quale veniva pubblicato anche un apposito *Ordo Synodi Episcoporum*.

Anche dopo la promulgazione del *Codice di diritto canonico* e del *Codice dei Canonici delle Chiese orientali*, che hanno integrato nel diritto universale il Sinodo dei Vescovi<sup>15</sup>, quest'ultimo ha continuato a evolversi gradualmente, fino all'ultima edizione dell'*Ordo Synodi*, promulgata da Benedetto XVI il 29 settembre 2006. In modo particolare, è stata istituita e via via rafforzata nelle proprie funzioni la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, composta dal Segretario Generale e da uno speciale Consiglio di Vescovi, affinché la costitutiva stabilità del Sinodo stesso fosse meglio assicurata nel tempo compreso tra le diverse Assemblee sinodali.

In questi anni, constatando l'efficacia dell'azione sinodale di fronte alle questioni che richiedono un intervento tempestivo e concorde dei Pastori della Chiesa, è cresciuto il desiderio che il Sinodo diventi ancor più una peculiare manifestazione e un'efficace attuazione della sollecitudine dell'Episcopato per tutte le Chiese. Già Giovanni Paolo II ha affermato che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente»<sup>16</sup>.

5. Per tali ragioni, fin dall'inizio del mio ministero petrino ho rivolto una speciale attenzione al Sinodo dei Vescovi, fiducioso che esso potrà conoscere «ulteriori sviluppi per favorire ancora di più il dialogo e la collaborazione tra i Vescovi e tra essi e il Vescovo di Roma»<sup>17</sup>. Ad animare quest'opera di rinnovamento dev'essere la ferma convinzione che tutti i Pastori sono costituiti per il servizio al Popolo santo di Dio, al quale essi stessi appartengono in virtù del sacramento del Battesimo.

È certamente vero, come insegna il Concilio Vaticano II, che «i Vescovi quando insegnano in comunione con il Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accordarsi con il giudizio del loro Vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi con il religioso ossequio dello spirito»<sup>18</sup>. Ma è altrettanto vero che «la vita della Chiesa e la vita nella Chiesa è per ogni Vescovo la condizione per l'esercizio della sua missione d'insegnare»<sup>19</sup>.

Così il Vescovo è contemporaneamente maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di una speciale assistenza dello Spirito Santo, annuncia ai fedeli la Parola di verità in nome di Cristo capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, sapendo che lo Spirito è elargito a ogni battezzato, si pone in ascolto della voce di Cristo che parla attraverso l'intero Popolo di Dio, rendendolo «*infallibile in credendo*»<sup>20</sup>. Infatti, «la totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo (cfr. 1 Gv 2, 20 e 27), non può sbagliarsi nel credere,

<sup>14</sup> *Ibid.*, Proemio.

<sup>15</sup> Cfr. *Codex Iuris Canonici*, cann. 342-348; *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can. 46.

<sup>16</sup> *Omelia nella Messa a conclusione della VI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (29 ottobre 1983).

<sup>17</sup> *Discorso ai Membri del XIII Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi* (13 giugno 2013).

<sup>18</sup> *Lumen gentium*, 25.

<sup>19</sup> Esort. ap. postsin. *Pastores gregis*, 28.

<sup>20</sup> Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 119.

e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici”, mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale»<sup>21</sup>. Il Vescovo, per questo, è insieme chiamato a «camminare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzare [il Popolo di Dio] nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, ma, soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di Dio per trovare nuove strade. Un Vescovo che vive in mezzo ai suoi fedeli ha le orecchie aperte per ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2, 7) e la “voce delle pecore”, anche attraverso quegli organismi diocesani che hanno il compito di consigliare il Vescovo, promuovendo un dialogo leale e costruttivo»<sup>22</sup>.

6. Anche il Sinodo dei Vescovi deve sempre più diventare uno strumento privilegiato di ascolto del Popolo di Dio: «Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama»<sup>23</sup>.

Benché nella sua composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il Sinodo non vive pertanto separato dal resto dei fedeli. Esso, al contrario, è uno strumento adatto a dare voce all’intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi, costituiti da Dio «autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa»<sup>24</sup>, mostrandosi di Assemblea in Assemblea un’espressione eloquente della sinodalità come «dimensione costitutiva della Chiesa»<sup>25</sup>.

Pertanto, come ha affermato Giovanni Paolo II, «ogni Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è una forte esperienza ecclesiale, anche se nelle modalità delle sue procedure rimane sempre perfettibile. I Vescovi riuniti nel Sinodo rappresentano anzitutto le proprie Chiese, ma tengono presenti anche i contributi delle Conferenze Episcopali dalle quali sono designati e dei cui pareri circa le questioni da trattare si fanno portatori. Essi esprimono così il voto del Corpo gerarchico della Chiesa e, in qualche modo, quello del Popolo cristiano, del quale sono i Pastori»<sup>26</sup>.

7. La storia della Chiesa testimonia ampiamente l’importanza del processo consultivo, per conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò che riguarda il bene della Chiesa. È così di grande importanza che, anche nella preparazione delle Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione la consultazione di tutte le Chiese particolari. In questa prima fase i Vescovi, seguendo le indicazioni della Segreteria Generale del Sinodo, sottopongono le questioni da trattare nell’Assemblea sinodale ai Presbiteri, ai Diaconi e ai fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente sia associati, senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate. Soprattutto, può rivelarsi fondamentale il contributo degli organismi di partecipazione della Chiesa particolare, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, a partire dai quali veramente «può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale»<sup>27</sup>.

Alla consultazione dei fedeli segue, durante la celebrazione di ogni Assemblea sinodale,

<sup>21</sup> *Lumen gentium*, 12.

<sup>22</sup> *Discorso ai Partecipanti al Convegno per i nuovi Vescovi promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali* (19 settembre 2013). cfr. *Evangelii gaudium*, 31.

<sup>23</sup> *Discorso nella Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo sulla famiglia* (4 ottobre 2014).

<sup>24</sup> *Discorso nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi* (17 ottobre 2015).

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Esort. ap. postsin. Pastores gregis*, 58.

<sup>27</sup> *Discorso nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi*. cfr. *Evangelii gaudium*, 31.



il discernimento da parte dei Pastori appositamente designati, uniti nella ricerca di un consenso che scaturisce non da logiche umane, ma dalla comune obbedienza allo Spirito di Cristo. Attenti al *sensus fidei* del Popolo di Dio – «che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso mutevoli dell'opinione pubblica»<sup>28</sup> –, i Membri dell'Assemblea offrono al Romano Pontefice il loro parere, affinché questo possa essergli di aiuto nel suo ministero di Pastore universale della Chiesa. In tale prospettiva, il fatto che «il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il *consensus Ecclesiae* non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo»<sup>29</sup>. Pertanto il voto dei Padri sinodali, «se moralmente unanime, ha un peso qualitativo ecclesiale che supera l'aspetto semplicemente formale del voto consultivo»<sup>30</sup>.

Da ultimo, alla celebrazione dell'Assemblea del Sinodo deve seguire la fase della sua attuazione, con lo scopo di avviare in tutte le Chiese particolari la recezione delle conclusioni sinodali, accolte dal Romano Pontefice nella modalità che egli avrà giudicato più conveniente. Occorre a questo riguardo tenere bene a mente che «le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale [...] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato»<sup>31</sup>. In tal modo, si mostra che il processo sinodale ha non solo il suo punto di partenza, ma anche il suo punto di arrivo nel Popolo di Dio, sul quale devono riversarsi i doni di grazia elargiti dallo Spirito Santo per mezzo del raduno assembleare dei Pastori.

**8.** Il Sinodo dei Vescovi, che del Concilio ecumenico ritrae «in qualche maniera l'immagine» e riflette «lo spirito ed il metodo»<sup>32</sup>, è composto da Vescovi. Tuttavia, come già al Concilio<sup>33</sup>, all'Assemblea del Sinodo possono essere chiamati pure alcuni altri che non siano insigniti del *munus* episcopale, il cui ruolo viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice. A quest'ultimo proposito, occorre considerare in special modo il contributo che può venire da quanti appartengono agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.

Oltre ai Membri, all'Assemblea del Sinodo possono partecipare, in qualità di invitati e senza diritto di voto, Esperti (*Periti*), che cooperano alla redazione dei documenti; Uditori (*Auditores*), che possiedono una particolare competenza sulle questioni da trattare; Delegati Fraternali (*Delegati Fraternali*), appartenenti a Chiese e Comunità ecclesiali che ancora non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. A costoro si possono aggiungere alcuni Invitati Speciali (*Invitati Speciales*), designati in virtù della loro riconosciuta autorevolezza.

Il Sinodo dei Vescovi si riunisce in diversi tipi di Assemblea<sup>34</sup>. Qualora le circostanze lo suggeriscano, la stessa Assemblea del Sinodo può svolgersi in più periodi tra loro distinti.

<sup>28</sup> *Discorso nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi*.

<sup>29</sup> Esort. ap. postsin. *Pastores gregis*, 58.

<sup>30</sup> S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi* (30 aprile 1983).

<sup>31</sup> *Discorso conclusivo della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (24 ottobre 2015).

<sup>32</sup> S. PAOLO VI, *Discorso per l'inizio dei lavori della I Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (30 settembre 1967).

<sup>33</sup> Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 339, §2; *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can. 52, §2.

<sup>34</sup> Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 346.

Ciascuna Assemblea, indipendentemente dalle sue modalità di svolgimento, è un momento importante di ascolto comunitario di ciò che lo Spirito Santo «dice alle Chiese» (Ap 2, 7). È perciò necessario che, nel corso dei lavori sinodali, ricevano particolare risalto le celebrazioni liturgiche e le altre forme di preghiera corale, per invocare sui Membri dell'Assemblea il dono del discernimento e della concordia. È altresì opportuno che, secondo l'antica tradizione sinodale, il libro dei Vangeli sia solennemente intronizzato all'inizio di ogni giornata, rammentando anche simbolicamente a tutti i partecipanti la necessità di rendersi docili alla Parola divina, che è «Parola di verità» (Col 1, 5).

**9.** La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi – composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario generale in tutte le sue funzioni, e da alcuni speciali Consigli di Vescovi – si occupa precipuamente degli adempimenti relativi all'Assemblea sinodale celebrata e a quella da celebrare. Nella fase che precede l'Assemblea essa concorre all'individuazione dei temi da discutere nell'Assemblea del Sinodo tra quelli proposti dall'Episcopato, alla loro esatta determinazione in relazione ai bisogni del Popolo di Dio, all'avvio del processo consultivo e alla stesura dei documenti preparatori redatti sulla base dei risultati della consultazione. Nella fase che segue l'Assemblea, invece, essa promuove per la propria parte, insieme al Dicastero della Curia Romana competente, l'attuazione degli orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.

Tra i Consigli che costituiscono la Segreteria Generale, conferendole una struttura peculiare propria, va annoverato anzitutto il Consiglio Ordinario, composto per la maggior parte da Vescovi diocesani eletti dai Padri dell'Assemblea Generale Ordinaria. Da quando è stato istituito nel 1971 per la preparazione e l'attuazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, esso ha ampiamente dimostrato la propria utilità, rispondendo in certo modo al desiderio di quei Padri conciliari che domandavano la cooptazione di taluni Vescovi, impegnati nel ministero pastorale nelle diverse regioni della terra, quali cooperatori stabili del Romano Pontefice nel suo ministero di Pastore universale. Oltre al Consiglio Ordinario, possono essere costituiti in seno alla Segreteria Generale anche altri Consigli per la preparazione e l'attuazione delle Assemblee sinodali diverse dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Al contempo, la Segreteria Generale è a disposizione del Romano Pontefice in tutte le questioni che egli vorrà sottoporle, per potersi giovare del sicuro consiglio di Vescovi quotidianamente a contatto con il Popolo di Dio anche al di fuori delle convocazioni sinodali.

**10.** Anche grazie al Sinodo dei Vescovi apparirà via via più chiaro che, nella Chiesa di Cristo, vige una profonda comunione sia tra i Pastori e i fedeli, essendo ogni ministro ordinato un battezzato tra i battezzati, costituito da Dio per pascere il suo Gregge, sia tra i Vescovi e il Romano Pontefice, essendo il Papa un «Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell'Apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese»<sup>35</sup>. Ciò impedisce che ciascun soggetto possa sussistere senza l'altro.

In particolare, il Collegio episcopale non sussiste mai senza il suo Capo<sup>36</sup>, ma anche il Vescovo di Roma, che possiede «nella Chiesa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente»<sup>37</sup>, «è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e con tutta la Chiesa»<sup>38</sup>. A tale riguardo, «non v'è dubbio che il Vescovo di Roma

<sup>35</sup> *Discorso nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi.*

<sup>36</sup> Cfr. *Lumen gentium*, 22.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Codex Iuris Canonici*, can. 333, §2; cfr. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can. 45, §2; *Pastores*

abbia bisogno della presenza dei suoi Confratelli Vescovi, del loro consiglio e della loro prudenza ed esperienza. Il Successore di Pietro deve sì proclamare a tutti chi è “il Cristo, il Figlio del Dio vivente” ma, in pari tempo, deve prestare attenzione a ciò che lo Spirito Santo suscita sulle labbra di quanti, accogliendo la parola di Gesù che dichiara: “Tu sei Pietro...” (cfr. Mt 16, 16-18), partecipano a pieno titolo al Collegio apostolico»<sup>39</sup>.

Confido altresì che, proprio incoraggiando una «conversione del papato [...] che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione»<sup>40</sup>, l’attività del Sinodo dei Vescovi potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani, secondo la volontà del Signore (cfr. Gv 17, 21). Così facendo esso aiuterà la Chiesa cattolica, secondo l’auspicio formulato anni or sono da Giovanni Paolo II, a «trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova»<sup>41</sup>.

A tenore del canone 342 del CIC e tenendo conto di quanto fin qui considerato, dispongo e stabilisco ciò che segue.

#### I. ASSEMBLEE DEL SINODO

##### **Art. 1. Presidenza e tipologia delle Assemblee del Sinodo**

§1. Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto al Romano Pontefice, che ne è il presidente.

§2. Esso si riunisce:

1° in Assemblea Generale Ordinaria, se vengono trattate materie che riguardano il bene della Chiesa universale;

2° in Assemblea Generale Straordinaria, se le materie da trattare, che riguardano il bene della Chiesa universale, esigono una urgente considerazione;

3° in Assemblea Speciale, se vengono trattate materie che riguardano maggiormente una o più aree geografiche determinate.

§3. Se lo ritiene opportuno, particolarmente per ragioni di natura ecumenica, il Romano Pontefice può convocare un’Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stesso stabilite.

##### **Art. 2. Membri e altri partecipanti alle Assemblee del Sinodo**

§1. I Membri delle Assemblee del Sinodo sono quelli previsti dal can. 346 del CIC.

§2. Secondo il tema e le circostanze, possono essere chiamati all’Assemblea del Sinodo anche alcuni altri, che non siano insigniti del *munus* episcopale, il ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice.

§3. La designazione dei Membri e degli altri partecipanti a ciascuna Assemblea avviene a norma del diritto peculiare.

##### **Art. 3. Periodi dell’Assemblea del Sinodo**

§1. Secondo il tema e le circostanze, l’Assemblea del Sinodo può essere celebrata in più periodi tra loro distinti a discrezione del Romano Pontefice.

§2. Nel tempo che intercorre tra i diversi periodi, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, insieme al Relatore Generale e al Segretario Speciale dell’Assemblea, ha il compito

*gregis*, 58.

<sup>39</sup> Lettera al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi in occasione della elevazione alla dignità episcopale del Sotto-Segretario (1 aprile 2014).

<sup>40</sup> *Evangelii gaudium*, 32.

<sup>41</sup> Enc. *Ut unum sint* (25 maggio 1995), 95.

di promuovere lo sviluppo della riflessione sul tema o su alcuni aspetti di particolare rilievo emersi dai lavori assembleari.

§3. I Membri e gli altri partecipanti restano in carica ininterrottamente fino allo scioglimento dell'Assemblea del Sinodo.

**Art. 4. Fasi dell'Assemblea del Sinodo**

Ogni Assemblea del Sinodo si sviluppa secondo fasi successive: la fase preparatoria, la fase celebrativa e la fase attuativa.

II. FASE PREPARATORIA DELL'ASSEMBLEA DEL SINODO

**Art. 5. Avvio e scopo della fase preparatoria**

§1. La fase preparatoria ha inizio allorché il Romano Pontefice indice l'Assemblea del Sinodo, assegnandole uno o più temi.

§2. Coordinata dalla Segreteria Generale del Sinodo, la fase preparatoria ha come scopo la consultazione del Popolo di Dio sul tema dell'Assemblea del Sinodo.

**Art. 6. Consultazione del Popolo di Dio**

§1. La consultazione del Popolo di Dio si svolge nelle Chiese particolari, per mezzo dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris* e delle Conferenze Episcopali.

In ciascuna Chiesa particolare i Vescovi svolgono la consultazione del Popolo di Dio avvalendosi degli Organismi di partecipazione previsti dal diritto, senza escludere ogni altra modalità che essi giudichino opportuna.

§2. Le Unioni, le Federazioni e le Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita Consacrata e della Società di Vita Apostolica consultano i Superiori Maggiori, che a loro volta possono interpellare i propri Consigli e anche altri Membri dei suddetti Istituti e Società.

§3. Allo stesso modo anche le Associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede consultano i loro Membri.

§4. I Dicasteri della Curia Romana offrono il loro contributo tenendo conto delle rispettive competenze specifiche.

§5. La Segreteria Generale del Sinodo può individuare pure altre forme di consultazione del Popolo di Dio.

**Art. 7. Trasmissione dei contributi preparatori alla Segreteria Generale del Sinodo**

§1. Ciascuna Chiesa particolare invia il proprio contributo al Sinodo dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, oppure al Consiglio dei Gerarchi o all'Assemblea dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris*, oppure alla Conferenza Episcopale del proprio territorio.

Suddetti organismi, a loro volta, trasmettono una sintesi dei testi loro pervenuti alla Segreteria Generale del Sinodo.

Allo stesso modo fanno l'Unione dei Superiori Generali e l'Unione Internazionale delle Superiori Generali con i contributi elaborati dagli Istituti di Vita Consacrata e dalle Società di Vita Apostolica.

I Dicasteri della Curia Romana trasmettono direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

§2. Rimane integro il diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo.

**Art. 8. Convocazione di una Riunione presinodale**

§1. Secondo il tema e le circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può promuovere la convocazione di una Riunione presinodale con la partecipazione di alcuni fedeli da essa designati, perché anch'essi, nella diversità delle loro condizioni, offrano all'Assemblea del Sinodo il loro contributo.

Anche alcuni altri possono essere invitati.

§2. Tale Riunione può pure tenersi a livello regionale, coinvolgendo all'occorrenza i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris* e le Conferenze Episcopali del territorio interessato, nonché le relative Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali, al fine di tener conto delle peculiarità storiche, culturali ed ecclesiali delle diverse aree geografiche.

**Art. 9. Coinvolgimento degli Istituti di Studi Superiori**

Gli Istituti di Studi Superiori, soprattutto quelli che possiedono una speciale competenza sul tema dell'Assemblea del Sinodo o su questioni specifiche con esso attinenti, possono offrire studi, o di propria iniziativa o su richiesta dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris* e delle Conferenze Episcopali, o su richiesta della Segreteria Generale del Sinodo.

Tali studi possono sempre essere trasmessi alla Segreteria Generale del Sinodo.

**Art. 10. Costituzione di una Commissione preparatoria**

§1. Per l'approfondimento del tema e la redazione di eventuali Documenti previ all'Assemblea del Sinodo, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi può avvalersi di una Commissione preparatoria, formata da esperti.

§2. Tale Commissione è nominata dal Segretario Generale del Sinodo, che la presiede.

## III. FASE CELEBRATIVA DELL'ASSEMBLEA DEL SINODO

**Art. 11. Presidente Delegato, Relatore Generale e Segretario Speciale**

Prima che inizi l'Assemblea del Sinodo il Romano Pontefice nomina:

1° uno o più Presidenti Delegati, che presiedono l'Assemblea in suo nome e per sua autorità;

2° un Relatore Generale, che coordina la discussione sul tema dell'Assemblea del Sinodo e l'elaborazione di eventuali documenti da sottoporre alla medesima Assemblea;

3° uno o più Segretari Speciali, che assistono il Relatore Generale in tutte le sue funzioni.

**Art. 12. Esperti, Uditori, Delegati Fraternali e Invitati speciali**

§1. All'Assemblea del Sinodo possono essere invitati, senza diritto di voto:

1° Esperti, che cooperano con il Segretario Speciale in ragione della loro competenza sul tema dell'Assemblea del Sinodo, ai quali si possono aggiungere alcuni Consultori della Segreteria Generale;

2° Uditori, che contribuiscono ai lavori assembleari in virtù della loro esperienza e conoscenza.

3° Delegati Fraternali, che rappresentano le Chiese e le Comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica.

§2. In determinate circostanze possono essere designati, senza diritto di voto, alcuni Invitati Speciali, cui si riconosce una particolare autorevolezza in riferimento al tema dell'Assemblea del Sinodo.

**Art. 13. Inizio e conclusione dell'Assemblea del Sinodo**

L'Assemblea del Sinodo inizia e si conclude con la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal Romano Pontefice, cui i Membri e gli altri partecipanti all'Assemblea prendono parte nella diversità delle loro condizioni.

**Art. 14. Congregazioni Generali e Sessioni dei Circoli minori**

L'Assemblea del Sinodo si raduna in sedute plenarie, dette Congregazioni Generali, alle quali partecipano i Membri, gli Esperti, gli Uditori, i Delegati Fraternali e gli Invitati Speciali, oppure in Sessioni dei Circoli minori, in cui i partecipanti all'Assemblea si suddividono a norma del diritto peculiare.

**Art. 15. Discussione del tema dell'Assemblea del Sinodo**

§1. Nelle Congregazioni Generali i Membri tengono i loro interventi a norma del diritto peculiare.

§2. Periodicamente ha pure luogo un libero scambio di opinioni tra i Membri sugli argomenti in corso di trattazione.

§3. Anche gli Uditori, i Delegati Fraternali e gli Invitati Speciali possono essere invitati a prendere la parola sul tema dell'Assemblea del Sinodo.

**Art. 16. Costituzione di Commissioni di studio**

Secondo il tema e le circostanze, a norma del diritto peculiare possono essere costituite alcune Commissioni di studio, formate da Membri e altri partecipanti all'Assemblea del Sinodo.

**Art. 17. Elaborazione e approvazione del Documento finale**

§1. Le conclusioni dell'Assemblea sono raccolte in un Documento finale.

§2. Per la redazione del Documento finale, viene costituita un'apposita Commissione, composta dal Relatore Generale, che la presiede, dal Segretario Generale, dal Segretario Speciale e da alcuni Membri eletti dall'Assemblea del Sinodo tenendo conto delle diverse regioni, cui se ne aggiungono altri nominati dal Romano Pontefice.

§3. Il Documento finale viene sottoposto all'approvazione dei Membri a norma del diritto peculiare, ricercando nella misura del possibile l'unanimità morale.

**Art. 18. Consegnare del Documento finale al Romano Pontefice**

§1. Ricevuta l'approvazione dei Membri, il Documento finale dell'Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione.

Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.

§2. Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all'Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato.

In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri.

## IV. FASE ATTUATIVA DELL'ASSEMBLEA DEL SINODO

**Art. 19. Accoglienza e attuazione delle conclusioni dell'Assemblea**

§1. I Vescovi diocesani o eparchiali curano l'accoglienza e l'attuazione delle conclusioni dell'Assemblea del Sinodo, recepite dal Romano Pontefice, con l'aiuto degli organismi di partecipazione previsti dal diritto.

§2. I Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris* e le Conferenze Episcopali coordinano l'attuazione delle suddette conclusioni nel loro territorio e a tal fine possono predisporre iniziative comuni.

**Art. 20. *Compiti della Segreteria Generale del Sinodo***

§1. Insieme al Dicastero della Curia Romana competente, nonché, secondo il tema e le circostanze, agli altri Dicasteri in vario modo interessati, la Segreteria Generale del Sinodo promuove per la propria parte l'attuazione degli orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.

§2. La Segreteria Generale può predisporre studi e altre iniziative idonee allo scopo.

§3. In particolari circostanze la Segreteria Generale, con il mandato del Romano Pontefice, può emanare documenti applicativi, sentito il Dicastero competente.

**Art. 21. *Costituzione di una Commissione per l'attuazione***

§1. Secondo il tema e le circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può avvalersi di una Commissione per l'attuazione, formata da esperti.

§2. Il Segretario Generale del Sinodo ne nomina i Membri, sentito il Capo del Dicastero della Curia Romana competente, e la presiede.

§3. La Commissione coadiuva con appositi studi la Segreteria Generale nel compito di cui all'art. 20 §1.

V. SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI

**Art. 22. *Costituzione della Segreteria Generale***

§1. La Segreteria Generale è un'istituzione permanente al servizio del Sinodo dei Vescovi, direttamente sottoposta al Romano Pontefice.

§2. Essa è composta dal Segretario Generale, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni, e dal Consiglio Ordinario, nonché, se sono stati costituiti, dai Consigli di cui all'art. 25.

§3. Il Segretario Generale e il Sottosegretario sono nominati dal Romano Pontefice e sono Membri dell'Assemblea del Sinodo.

§4. Per le sue attività la Segreteria Generale si avvale di un congruo numero di ufficiali e di consultori.

**Art. 23. *Compiti della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi***

§1. La Segreteria Generale è competente nella preparazione e nell'attuazione delle Assemblee del Sinodo, nonché nelle altre questioni che il Romano Pontefice vorrà sottoporle per il bene della Chiesa universale.

§2. A tal fine, essa coopera con i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese *sui iuris* e le Conferenze Episcopali, nonché con i Dicasteri della Curia Romana.

**Art. 24. *Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale***

§1. Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è competente per la preparazione e l'attuazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

§2. Esso è composto in maggioranza da Vescovi diocesani, eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria in rappresentanza delle diverse aree geografiche a norma del diritto peculiare, di cui uno tra i Capi o i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche; nonché dal

Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice e da alcuni Vescovi nominati dal Romano Pontefice.

§3. I Membri del Consiglio Ordinario entrano in carica al termine dell'Assemblea Generale Ordinaria che li ha eletti, sono Membri della successiva Assemblea Generale Ordinaria e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest'ultima.

**Art. 25.** *Gli altri Consigli della Segreteria Generale*

§1. I Consigli della Segreteria Generale per la preparazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e dell'Assemblea Speciale sono composti da Membri nominati dal Romano Pontefice.

§2. I Membri di tali Consigli partecipano all'Assemblea del Sinodo secondo il diritto peculiare e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest'ultima.

§3. I Consigli della Segreteria Generale per l'attuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e dell'Assemblea Speciale sono composti in maggioranza da Membri eletti dall'Assemblea del Sinodo a norma del diritto peculiare, cui si aggiungono altri Membri nominati dal Romano Pontefice.

§4. Tali Consigli restano in carica cinque anni dallo scioglimento dell'Assemblea del Sinodo, salvo che il Romano Pontefice non stabilisca diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 26.** La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione apostolica, un'Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e, in occasione di ogni Assemblea del Sinodo, un Regolamento sullo svolgimento della medesima.

**Art. 27.** A tenore del can. 20 del CIC e del can. 1502 §2 del CCEO, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione apostolica rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:

1. i canoni del CIC e del CCEO che, in tutto o in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione apostolica;
2. gli articoli del motu proprio *Apostolica sollicitudo* di Paolo VI, 15 settembre 1965;
3. *l'Ordo Synodi Episcoporum*, 29 settembre 2006, compreso *l'Adnexum de modo procedendi in Circulis minoribus*.

Stabilisco che quanto deliberato in questa Costituzione apostolica abbia piena efficacia a partire dal giorno della sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, nonostante qualsiasi cosa in contrario, anche se meritevole di speciale menzione, e che venga pubblicato nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Esorto tutti ad accogliere con animo sincero e pronta disponibilità le disposizioni di questa Costituzione apostolica, con l'aiuto della Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 settembre 2018, sesto anno del Pontificato.

FRANCESCO



**Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante  
istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria  
della Congregazione per la Dottrina della Fede\*  
1 ottobre 2018**

Con *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 3 novembre 2014 è stato istituito «all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero sia esterni ad esso» (art. 1) per giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione nei casi di *delicta graviora*, assumendo in parte il compito che il *Motu proprio* SST all'Art. 27 affida alla Sessione Ordinaria (*Feria IV*).

I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio.

Il presente Regolamento è approvato *de mandato Summi Pontificis, ad triennium*, a norma dell'Art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

**Art. 1.** Il Collegio è un'istanza di cui viene dotata la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'esame dei ricorsi *ex Art. 27 del Motu proprio* SST, senza che vengano modificate le proprie competenze in materia, e fermo restando che, qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria.

**Art. 2.** Moderatore del Collegio è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

**Art. 3.** Se il Presidente del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro successivo nell'elenco dei membri.

**Art. 4.** Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di giustizia e la Sezione Disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede svolgono i compiti stabiliti dagli articoli seguenti. Secondo la necessità e l'opportunità, il Moderatore può nominare altri come Promotore di giustizia *ad casum*.

**Art. 5.** I ricorsi devono essere presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede entro il termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell'atto impugnato. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa.

**Art. 6.** Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Qualora non lo indicasse, l'avvocato verrà designato dal Moderatore *ex officio*.

**Art. 7.** È cura della Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede

---

\* [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20181001\\_regolamento-specialecollegiogiudicante\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20181001_regolamento-specialecollegiogiudicante_it.html)

preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso. Il fascicolo verrà presentato al Promotore di giustizia il quale preparerà un *votum pro rei veritate*.

**Art. 8.** Il Collegio tratta i ricorsi *ex analogia* a norma del Can. 1609 del *CIC* e Can. 1292 del *CCEO*.

**Art. 9.** Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 del *CIC* e del Can. 1004 del *CCEO*.

**Art. 10.** Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di deferirlo alla Sessione Ordinaria (*Feria IV*). Per la decisione del Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a maggioranza assoluta.

**Art. 11.** Deliberata la decisione, il *Ponens* la scrive in modo sommario e i Membri presenti la sottoscrivono. Il decreto viene firmato dai membri del Collegio presenti per la decisione entro trenta giorni utili della medesima decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore che procederà alla notifica del decreto agli aventi diritto. Nel caso di impedimento di uno dei Membri, lo stesso Moderatore determinerà come procedere.

Dal Vaticano, 1° ottobre 2018

PIETRO CARD. PAROLIN  
*Segretario di Stato*

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* circa la  
***Cappella Musicale Pontificia\****  
**17 gennaio 2019**

Fin dalla sua antica fondazione e lungo i secoli, la Cappella Musicale Pontificia brillò nella storia di Roma e dell'Orbe cattolico come alto luogo di espressione artistica e liturgica a servizio delle solenni celebrazioni dei Pontefici inizialmente entro la splendida cappella da cui prese il nome, quindi nell'ambito della Basilica di San Pietro, o laddove i Pontefici stimassero necessaria la sua opera.

Proprio per il diretto legame con le maggiori celebrazioni dei Papi, essa trovò per vetusta consuetudine il proprio ancoraggio istituzionale dapprima entro il cosiddetto Maggiordomato di Sua Santità, e, successivamente e tuttora, in seno alla Prefettura della Casa Pontificia, godendo tuttavia di autonoma amministrazione, sebbene soggiacendo a vincoli di orientamento concordati coi diversi Responsabili delle funzioni papali.

Ora, avendo presenti i dettami del Concilio relativi alla Sacra Liturgia, in particolare i nn. 28-29 della *Sacrosanctum Concilium* che, in vista del decoro della celebrazione liturgica assegnano alle *scholae cantorum* "un vero ministero liturgico" da esercitarsi "con quella sincera pietà e con quel buon ordine, che conviene ad un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi",

Dispongo

che la Cappella Musicale Pontificia venga inserita nell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, quale specifico luogo di servizio alle funzioni liturgiche papali e nel contempo a custodia e promozione della prestigiosa eredità artistico-musicale prodotta nei secoli dalla Cappella stessa per le solenni liturgie dei Pontefici.

Pertanto, considerato quanto ho appena stabilito, nomino

Il Reverendissimo  
 Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie  
 Mons. Guido Marini  
 Responsabile  
 della Cappella Musicale Pontificia,

affidandogli il compito di guidare tutte le attività e gli ambiti liturgico, pastorale, spirituale, artistico ed educativo della medesima Cappella, rendendo sempre più percepibile in essa e nei singoli componenti il fine primario della Musica sacra, che "è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli" (SC 112).

Il medesimo Maestro delle Celebrazioni e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia avrà altresì premura di redigere uno Statuto proprio della Cappella in parola, aggiornando anche il Regolamento della stessa Cappella che fu approvato dal santo pontefice Paolo VI, *Ex auctoritate*, l'8 agosto 1969 e le successive disposizioni varate *ad experimentum* il 20 giugno 1970, le quali norme andranno raccordate col vigente Regolamento dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 9-11.

Avendo, poi, a cuore il proficuo cammino ecclesiale della Cappella stessa,

nomino

l'Ecc.mo e caro Confratello  
Mons. Guido Pozzo  
Sovrintendente all'economia  
della Cappella Musicale Pontificia,

affidandogli soltanto il compito della specifica cura dell'amministrazione economica della Cappella stessa da svolgere sotto la guida del Maestro delle Celebrazioni e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia.

Stabilisco che il presente Motu proprio, che si dovrà osservare, nonostante qualsiasi consuetudine o norma contraria, anche se degna di particolare menzione, venga promulgato mediante pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano* uscente il 19 gennaio 2019, entrando in immediato vigore, e che successivamente sia inserito nel Commentario ufficiale della Santa Sede, *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 Gennaio 2019, VI del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* circa la  
**Pontificia Commissione *Ecclesia Dei***  
**17 gennaio 2019**

Da oltre trent'anni la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, istituita con il Motu proprio *Ecclesia Dei adflicta*, del 2 luglio 1988, ha assolto con sincera sollecitudine e lodevole premura al compito di collaborare coi Vescovi e coi Dicasteri della Curia Romana, nel facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose, legati alla Fraternità fondata da Mons. Marcel Lefebvre, che desideravano rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le proprie tradizioni spirituali e liturgiche.<sup>1</sup>

In tal modo, essa ha potuto esercitare la propria autorità e competenza a nome della Santa Sede su dette società e associazioni, fino a quando non si fosse diversamente provveduto.<sup>2</sup>

Successivamente, in forza del Motu proprio *Summorum Pontificum*, del 7 luglio 2007, la Pontificia Commissione ha esteso l'autorità della Santa Sede su quegli Istituti e Comunità religiose, che avevano aderito alla forma straordinaria del Rito romano e avevano assunto le precedenti tradizioni della vita religiosa, vigilando sull'osservanza e sull'applicazione delle disposizioni stabilite.<sup>3</sup>

Due anni dopo, il mio Venerato Predecessore Benedetto XVI, col Motu proprio *Ecclesiae unitatem*, del 2 luglio 2009, ha riorganizzato la struttura della Pontificia Commissione, al fine di renderla più adatta alla nuova situazione venutasi a creare con la remissione della scomunica dei quattro Vescovi consacrati senza mandato pontificio. E, inoltre, ritenendo, che, dopo tale atto di grazia, le questioni trattate dalla medesima Pontificia Commissione fossero di natura primariamente dottrinale, Egli l'ha più organicamente legata alla Congregazione per la Dottrina della Fede, conservandone comunque le iniziali finalità, ma modificandone la struttura.<sup>4</sup>

Ora, poiché la Feria IV della Congregazione per la Dottrina della Fede del 15 novembre 2017 ha formulato la richiesta che il dialogo tra la Santa Sede e la Fraternità Sacerdotale San Pio X venga condotto direttamente dalla menzionata Congregazione, essendo le questioni trattate di carattere dottrinale, alla quale richiesta ho dato la mia approvazione *in Audientia* al Prefetto il 24 successivo e tale proposta ha avuto l'accoglienza della Sessione Plenaria della medesima Congregazione celebratasi dal 23 al 26 gennaio 2018, sono giunto, dopo ampia riflessione, alla seguente Decisione. Considerando mutate oggi le condizioni

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 12-14.

1 Cfr. JOANNES PAULUS PP. II, Litterae Apostolicae 'Motu proprio datae', *Ecclesia Dei adflicta*, 2 Iulii 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 Nov. 1988), 1495-1498, 6a.

2 Cfr. *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, 18 Oct. 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 Maii 1990), 533-534, 6.

3 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Litterae Apostolicae 'Motu proprio datae', *Summorum Pontificum*, 7 Iulii 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 Sept. 2007), 777-781, 12.

4 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Litterae Apostolicae 'Motu proprio datae', *Ecclesiae unitatem*, 2 Iulii 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 Aug. 2009), 710-711, 5.

che avevano portato il santo Pontefice Giovanni Paolo II alla istituzione della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*;

constatando che gli Istituti e le Comunità religiose che celebrano abitualmente nella forma straordinaria, hanno trovato oggi una propria stabilità di numero e di vita;

prendendo atto che le finalità e le questioni trattate dalla Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, sono di ordine prevalentemente dottrinale;

desiderando che tali finalità si rendano sempre più evidenti alla coscienza delle comunità ecclesiali,

colla presente Lettera Apostolica “Motu proprio data”,  
*Deliberato*

**1.** È soppressa la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, istituita il 2 luglio 1988 col Motu Proprio *Ecclesia Dei adflicta*.

**2.** I compiti della Commissione in parola sono assegnati integralmente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in seno alla quale verrà istituita una apposita *Sezione* impegnata a continuare l’opera di vigilanza, di promozione e di tutela fin qui condotta dalla soppressa Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*.

**3.** Il bilancio della Pontificia Commissione rientra nella contabilità ordinaria della menzionata Congregazione.

Stabilisco, inoltre, che il presente Motu proprio, da osservarsi nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, venga promulgato mediante pubblicazione sul quotidiano *L’Osservatore Romano* uscente il 19 gennaio 2019, entrando in immediato vigore, e che successivamente sia inserito nel Commentario ufficiale della Santa Sede, *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 Gennaio 2019, VI del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

## Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale\* 21 gennaio 2019

### **Art. 1. Natura**

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è l'Ente della Santa Sede al quale è affidato il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede e del bilancio consolidato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§2. L'Ufficio del Revisore Generale ha il compito, secondo il programma annuale di revisione approvato dal Consiglio per l'Economia, della revisione contabile dei bilanci individuali annuali dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle Amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che confluiscono nei suddetti bilanci consolidati.

§3. L'Ufficio del Revisore Generale è l'Autorità Anticorruzione ai sensi della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016.

§4. L'Ufficio del Revisore Generale svolge la revisione contabile anche dei bilanci di altri Enti ed Amministrazioni di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, su richiesta del Consiglio stesso. La Segreteria per l'Economia e i Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all'Art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia possono chiedere all'Ufficio del Revisore Generale di svolgere la revisione contabile sugli Enti predetti.

§5. Le stesse revisioni contabili di cui al precedente §4 possono essere avviate dal Revisore Generale che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, adducendone le motivazioni.

§6. L'Ufficio è diretto e rappresentato dal Revisore Generale.

### **Art. 2. Funzioni**

§1. L'Ufficio del Revisore Generale svolge la revisione contabile riferendosi ai principi di revisione contabile riconosciuti a livello internazionale.

§2. L'Ufficio del Revisore Generale, in particolare:

a) si rapporta funzionalmente con il Consiglio per l'Economia;  
 b) attua con autonomia e indipendenza le revisioni contabili di cui all'Art. 1;  
 c) redige al termine di ogni incarico di cui all'Art. 1 una relazione indirizzata al responsabile dell'Ente oggetto della revisione eseguita e -se non vi siano particolari motivi di confidenzialità- al Consiglio per l'Economia;

d) su richiesta del Consiglio per l'Economia o della Segreteria per l'Economia, e dei Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all'art.1§1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, svolge revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Invia le relazioni relative agli incarichi suddetti all'autorità richiedente che può comunicarne gli esiti all'Ente interessato. Le stesse revisioni possono essere avviate dal Revisore Generale

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 40-46.

che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, adducendone le motivazioni.

### **Art. 3. Programmazione e comunicazione**

§1. Il Revisore Generale predispone, entro un termine concordato con la Segreteria per l'Economia, il proprio programma annuale di revisione, redatto in coerenza con il calendario di presentazione dei bilanci delineato dalla Segreteria per l'Economia, tenendo anche conto delle indicazioni del Consiglio per l'Economia. Il programma annuale è comunicato dal Revisore Generale al Consiglio per l'Economia che lo valuta e lo approva.

§2. Il Revisore Generale informa il Consiglio per l'Economia in merito alle proprie attività ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno, dopo aver concluso la revisione contabile dei bilanci consolidati ex Art. 1 §1.

§3. L'Ufficio del Revisore Generale aggiorna trimestralmente il Comitato di Revisione del Consiglio per l'Economia sulle attività svolte e in corso di svolgimento, ricevendo eventuali informazioni e indicazioni utili per la propria attività.

### **Art. 4. Svolgimento dell'attività di revisione**

§1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio del Revisore Generale richiede e ottiene dagli Enti e dalle Amministrazioni oggetto di revisione:

- a) di rendere disponibili informazioni e documenti di natura economica o amministrativa necessari al compimento della revisione;
- b) di inviare richieste di conferma e di informazioni a terzi, selezionati dall'Ufficio del Revisore Generale, affinché questi rispondano direttamente allo stesso inviando copia della comunicazione anche all'Ente o Amministrazione scrivente;
- c) di partecipare a verifiche fisiche di beni e valori;
- d) di verificare l'integrità e la sicurezza dei sistemi informativi amministrativo-contabili e di tesoreria;

§2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Ufficio del Revisore Generale svolge inoltre ogni altro tipo di procedura di revisione che ritiene appropriata nelle circostanze.

§3. Il Revisore Generale:

- a) informa il Consiglio per l'Economia, per il tramite del Comitato di Revisione del Consiglio stesso, di eventuali irregolarità rilevate a seguito delle revisioni contabili da lui svolte;
- b) invia un rapporto all'Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa vigente, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c) riferisce all'Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano competente ogni notizia di reato individuata nel corso della propria attività.

### **Art. 5. Revisori esterni**

§1. Il Revisore Generale è consultato nel processo di selezione dei professionisti esterni cui il Consiglio per l'Economia intenda affidare un incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 4 §3 del proprio Statuto.

§2. I predetti professionisti esterni debbono attenersi agli stessi principi di revisione contabile adottati dal Revisore Generale in base all'Art. 2.

§3. L'Ufficio del Revisore Generale può chiedere al Consiglio per l'Economia di accedere a tutta la documentazione elaborata o esaminata dai predetti professionisti esterni.



**Art. 6. Nomina e durata dell'incarico**

§1. Il Revisore Generale è nominato *ad quinquennium* dal Santo Padre e scelto tra persone di comprovata reputazione, che non esercitino attività incompatibili con l'incarico, che siano libere da ogni conflitto di interesse con la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano secondo quanto previsto dal *Regolamento Generale della Curia Romana* e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nelle materie rientranti nell'ambito di attività dell'ufficio. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§2. Per la nomina del Revisore Generale il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

**Art. 7. Segnalazioni di attività anomale**

§1. Il Revisore Generale riceve dalle persone che ne sono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni le segnalazioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Il Revisore Generale analizza le segnalazioni e le presenta con una relazione a un'apposita commissione composta dall'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelo Segretario del Consiglio per l'Economia e dal Segretario della Segreteria per l'Economia. La commissione esamina le segnalazioni e, quando esse presentino elementi di fondatezza, le trasmette all'Autorità competente. Alle segnalazioni anonime non viene dato alcun seguito.

§2. Il Revisore Generale custodisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni. L'identità della persona che fa una segnalazione (c.d. *whistleblower*) può essere rivelata soltanto all'Autorità giudiziaria quando quest'ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

§3. La segnalazione di attività anomale fatte in buona fede al Revisore Generale non produce alcuna responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

**Art. 8. Risorse umane e materiali**

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo la tabella organica approvata a norma del *Regolamento Generale della Curia Romana*, e nei limiti del budget approvato.

§2. L'Ufficio del Revisore Generale può servirsi anche di consulenti esterni, se necessario e secondo il budget approvato, per incarichi temporanei e ben definiti.

§3. Il personale e i consulenti esterni dell'Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, che non esercitino attività incompatibili con l'incarico, che siano liberi da ogni conflitto di interesse con la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano secondo quanto previsto dal *Regolamento Generale della Curia Romana* e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività dell'Ufficio. Essi comunicano senza indugio al Revisore Generale il verificarsi di ogni situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato. Il Revisore Generale adotta in tal caso le appropriate misure di salvaguardia e le comunica al Comitato di Revisione del Consiglio per l'Economia.

§4. Per la nomina e l'impiego del personale saranno osservate le norme contenute nel

*Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999, e nel *Regolamento della Commissione indipendente per la valutazione e il conferimento di incarichi del personale della Sede Apostolica*, del 22 ottobre 2012, ed eventuali modifiche e integrazioni.

§5. Le risorse finanziarie sono annualmente attribuite all'Ufficio del Revisore Generale sulla base del bilancio preventivo approvato secondo le procedure stabilite; entro i limiti del budget approvato, le risorse finanziarie sono utilizzate dal Revisore Generale in autonomia, secondo criteri di sana gestione finanziaria.

**Art. 9. Documentazione e riservatezza**

§1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio del Revisore Generale e degli eventuali consulenti esterni:

- a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti;
- b) sono custoditi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la confidenzialità; a questo scopo il Revisore Generale adotta i provvedimenti necessari anche qualora tali documenti, dati e informazioni siano custoditi presso altri enti;
- c) sono coperti dal segreto d'ufficio.

§2. Il Revisore Generale, il personale del suo Ufficio e gli eventuali consulenti esterni impiegati nell'attività dell'Ufficio sono tenuti ad osservare anche ogni ulteriore prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale dell'Ente assoggettato a revisione.

**Art. 10. Archivio**

§1. L'Ufficio del Revisore Generale ha un responsabile della conservazione del suo archivio, che deve essere custodito in un luogo sicuro e protetto.

§2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire la sicura ed efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

**Art. 11. Regolamento interno**

L'Ufficio del Revisore Generale predispose il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

**Art. 12. Rinvio alle norme generali**

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto si applicano le relative disposizioni del Diritto Canonico e il *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Questo stabilisco nonostante qualsiasi disposizione in contrario, abrogando il precedente Statuto del 22 febbraio 2015.

Il presente Statuto ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 16 febbraio 2019, prima di essere pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, il 21 gennaio 2019, sesto di Pontificato.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*

***Communis Vita***

**con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico\*  
19 marzo 2019**

La vita in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa e “i religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore” (can. 665 §1 CIC). L’esperienza degli ultimi anni ha, però, dimostrato, che si verificano situazioni legate ad assenze illegittime dalla casa religiosa, durante le quali i religiosi si sottraggono alla potestà del legittimo Superiore e a volte non possono essere rintracciati.

Il Codice di Diritto Canonico impone al Superiore di ricercare il religioso illegittimamente assente per aiutarlo a ritornare e a perseverare nella propria vocazione (cfr can. 665 §2 CIC). Non poche volte, però, accade che il Superiore non sia in grado di rintracciare il religioso assente. A norma del Codice di Diritto Canonico, trascorsi almeno sei mesi di assenza illegittima (cfr can. 696 CIC), è possibile iniziare il processo di dimissione dall’istituto, seguendo la procedura stabilita (cfr can. 697 CIC). Tuttavia, quando si ignora il luogo dove il religioso risiede, diventa difficile dare certezza giuridica alla situazione di fatto.

Pertanto, fermo restando quanto stabilito dal diritto sulla dimissione dopo sei mesi di assenza illegittima, al fine di aiutare gli istituti a osservare la necessaria disciplina e poter procedere alla dimissione del religioso illegittimamente assente, soprattutto nei casi di irreperibilità, ho deciso di aggiungere al can. 694 §1 CIC tra i motivi di dimissione *ipso facto* dall’istituto anche l’assenza illegittima prolungata dalla casa religiosa, protratta per almeno dodici mesi continui, con la medesima procedura descritta nel can. 694 §2 CIC. La dichiarazione del fatto da parte del Superiore maggiore, per produrre effetti giuridici, deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

L’introduzione di questo nuovo numero al §1 del can. 694 richiede, inoltre, una modifica al can. 729 relativo agli istituti secolari, per i quali non si prevede l’applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima.

Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue:

**Art. 1.** Il can. 694 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che:

1. abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
2. abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;
3. si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 §2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 15-19.

§3. Nel caso previsto dal §1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

**Art. 2.** Il can. 729 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

La dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei cann. 694 §1, 1 e 2 e 695. Le costituzioni definiscano anche altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e si osservi inoltre la procedura stabilita nei cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 10 aprile 2019, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 19 marzo dell'anno 2019, Solennità di San Giuseppe, settimo di pontificato.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
**sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili\***  
**26 marzo 2019**

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Cristo stesso infatti ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: «chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me» (Mt 18,5). Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi. Ciò richiede una conversione continua e profonda, in cui la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell'annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa.

Desidero, quindi, rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili affinché nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano:

- sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione;
- maturi in tutti la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto;
- sia efficacemente perseguito a norma di legge ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili;
- sia riconosciuto a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati;
- sia offerta alle vittime e alle loro famiglie una cura pastorale appropriata, nonché un adeguato supporto spirituale, medico, psicologico e legale;
- sia garantito agli imputati il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena;
- venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale;
- sia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato ingiustamente;
- sia offerta una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 20-22.

Pertanto, con la presente Lettera stabilisco che:

1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine ai reati di cui agli articoli 1 e 3 della Legge N. CCXCVII, *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, del 26 marzo 2019, commessi, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio *Ai nostri tempi*, dell'11 luglio 2013.

2. Fatto salvo il sigillo sacramentale, i soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio *Ai nostri tempi*, dell'11 luglio 2013, sono obbligati a presentare, senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati di cui all'articolo 1 della Legge N. CCXCVII, qualora commessi anche alternativamente:

- i. nel territorio dello Stato;
- ii. in pregiudizio di cittadini o di residenti nello Stato;
- iii. in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio *Ai nostri tempi*, dell'11 luglio 2013.

3. Alle persone offese dai reati di cui all'articolo 1 della Legge N. CCXCVII è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, tramite il Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

4. L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica organizza, di concerto con il Servizio di accompagnamento della Direzione di Sanità e Igiene, programmi di formazione per il personale della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori e delle persone vulnerabili, nonché sui mezzi per identificare e prevenire tali offese e sull'obbligo di denuncia.

5. Nella selezione e nell'assunzione del personale della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l'idoneità del candidato ad interagire con i minori e con le persone vulnerabili.

6. I Dicasteri della Curia Romana e le Istituzioni collegate con la Santa Sede a cui abbiano accesso i minori o le persone vulnerabili adottano, con l'assistenza del Servizio di accompagnamento della Direzione di Sanità e Igiene, buone prassi e linee guida per la loro tutela.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e, successivamente, inserita negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dal primo giugno 2019.

Dato a Roma presso San Pietro, il 26 marzo dell'anno 2019, settimo del Pontificato.

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*

***Vos estis lux mundi***

**7 maggio 2019**

*«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte»* (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: *«Senza di me non potete far nulla»* (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l'impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono *«le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve»* (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Lumen gentium*, 27). Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell'ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione.

Pertanto, dispongo:

#### TITOLO I

#### *Disposizioni generali*

#### **Art. 1. Ambito di applicazione**

§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti:

- a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 23-33.

- i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
- iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

- a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;
- b) «*persona vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;
- c) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

### **Art. 2. Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati**

§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell'istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

§2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2 CCEO.

§3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 §3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all'Ordinario è equiparato il Gerarca.

### **Art. 3. Segnalazione**

§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.



§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*.

#### **Art. 4. Tutela di chi presenta la segnalazione**

§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

§2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per il fatto di avere presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 §1, lettera b).

§3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

#### **Art. 5. Cura delle persone**

§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

## TITOLO II

### *Disposizioni concernenti i Vescovi ed Equiparati*

#### **Art. 6. Ambito soggettivo di applicazione**

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da:

- a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;
- b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;
- c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;
- d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*.

#### **Art. 7. Dicastero competente**

§1. Ai fini del presente titolo, per «*Dicastero competente*» si intende la Congregazione per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad essa riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della Curia Romana:

- la Congregazione per le Chiese Orientali;
- la Congregazione per i Vescovi;

- la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- la Congregazione per il Clero;
- la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

§2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della segnalazione e dell'esito dell'indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

**Art. 8. Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina**

§1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita.

§3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

**Art. 9. Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali**

§1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa *sui iuris*.

§2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§3. Nei casi che precedono, l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche alla Santa Sede.

§4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, la segnalazione è inoltrata alla Santa Sede.

§5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa *sui iuris* o un Vescovo delle altre Chiese Orientali *sui iuris*, essa è inoltrata alla Santa Sede.

§6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all'Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

**Art. 10. Doveri iniziali del Metropolita**

§1. Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata ne informa il Rappresentante Pontificio.

§2. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell'incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

**Art. 11. Affidamento dell'indagine a persona diversa dal Metropolita**

§1. Qualora il Dicastero competente ritenga opportuno affidare l'indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l'indagine.

**Art. 12. Svolgimento dell'indagine**

§1. Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee:

- a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;
- b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;
- c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;
- d) chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.

§2. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato.

§3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 §2 CIC e 253 §2 CCEO.

§6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

§7. Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.

§8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§9. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un'informativa sullo stato delle indagini.

**Art. 13. Coinvolgimento di persone qualificate**

§1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell'indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§3. Chiunque assista il Metropolita nell'indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'incarico.

**Art. 14. Durata dell'indagine**

§1. Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello indicato nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

**Art. 15. Misure cautelari**

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l'adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato.

**Art. 16. Istituzione di un fondo**

§1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 §1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell'indagine sono messi a sua disposizione dall'amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest'ultimo un rendiconto al termine dell'indagine.

**Art. 17. Trasmissione degli atti e del "votum"**

§1. Completata l'indagine, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio *votum* sui risultati dell'indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l'indagine.

§3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

**Art. 18. Successivi provvedimenti**

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un'indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

**Art. 19. Osservanza delle leggi statali**

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Le presenti norme sono approvate *ad experimentum* per un triennio.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° giugno 2019, e che venga poi pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 maggio 2019, settimo del Pontificato.

**Decreto Generale del Cardinale Segretario di Stato sulla  
Caritas Internationalis\*  
22 maggio 2019**

DECRETO GENERALE

IL SIG. CARDINALE SEGRETARIO DI STATO,

- visto il Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, del 16 settembre 2004, con cui San Giovanni Paolo II ha concesso a *Caritas Internationalis* la personalità giuridica canonica pubblica, a norma dei cann. 116-123 del Codice di Diritto Canonico;
- considerato che tale documento pontificio riconosce che *Caritas Internationalis*, per sua origine e natura, è unita da uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e in particolare, al Successore di Pietro, e che deve ispirare la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa (cfr. Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, 2);
- attesi gli orientamenti di Benedetto XVI relativi all'attività caritativa della Chiesa, nella Lettera Enciclica *Deus Caritas est*, nel Motu Proprio *Intima Ecclesiae Natura* e nel Discorso all'Assemblea Generale di *Caritas Internationalis*, del 27 maggio 2011;
- attese le indicazioni di Sua Santità Francesco sulla dimensione sociale dell'evangelizzazione nell'Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium* e nel Discorso al Consiglio di Rappresentanza di *Caritas Internationalis*, del 17 novembre 2016;
- visto che *Caritas Internationalis* è soggetta alle norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare a quelle concernenti le persone giuridiche pubbliche e, per analogia, ai cann. 312-316, 317 §4, 318-320 e 1257 §1 del Codice di Diritto Canonico;
- visto che *Caritas Internationalis* è anche persona giuridica vaticana (Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 19 luglio 1976), con sede legale in via della Tipografia, Stato della Città del Vaticano;
- visto che *Caritas Internationalis* è soggetta alle norme della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;
- visto che *Caritas Internationalis* è inserita nel "Segmento IV" della lista degli Enti e delle amministrazioni prevista dall'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, a norma del Rescritto *Ex Audientia Sanctissimi*, del 21 settembre 2017, modificato con il Rescritto *Ex Audientia Sanctissimi* del 12 febbraio 2018;
- vista la Legge CCXI dello Stato della Città del Vaticano in materia di registrazione e di vigilanza degli Enti senza scopo di lucro, del 22 novembre 2017;
- considerati gli Statuti di *Caritas Internationalis*, il Regolamento interno e il Regolamento del Personale del Segretariato Generale;
- visto che il Rappresentante legale di *Caritas Internationalis* è il Segretario Generale;
- rilevata la necessità di un aggiornamento del Decreto Generale del 2 maggio 2012, N. 200.257, per adeguarne i contenuti agli sviluppi della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano;
- attesa la delega concessa al Cardinale Segretario di Stato di conferimento delle "potestà

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 95-100.

necessarie per trattare e risolvere in Suo nome, a partire dal giorno 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico «*Caritas Internationalis*», emanando le norme che siano eventualmente necessarie” (Rescritto *Ex Audientia Sanctissimi*, del 17 gennaio 2011, AAS CIII [2011] 127);

dispone quanto segue:

**Art. 1.** §1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (DSSUI) è il Dicastero competente nei confronti di *Caritas Internationalis* per l'intero ambito della sua attività istituzionale, in ordine all'osservanza del presente Decreto e della normativa propria di tale persona giuridica, fatte salve le competenze degli altri Enti della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale e le posizioni pubbliche emanati da *Caritas Internationalis*, dai propri uffici di rappresentanza o dai raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri, devono essere in linea con le posizioni della Santa Sede. Qualora si tratti di problematiche più sensibili, i summenzionati Enti sono invitati a consultare, secondo le tematiche e le rispettive competenze, la Segreteria di Stato o il DSSUI. Questi ultimi potranno, di propria iniziativa, fornire indicazioni specifiche che andranno seguite.

§3. Il DSSUI può partecipare tramite propri rappresentanti con diritto di parola alle riunioni degli organi di *Caritas Internationalis*, come pure alle riunioni regionali dei suoi membri.

§4. Il DSSUI, acquisiti i pareri opportuni, in particolare quello del Presidente di *Caritas Internationalis*, nomina l'Assistente Ecclesiastico, il quale partecipa di diritto alle riunioni degli organi di governo, favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell'Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l'identità cattolica di *Caritas Internationalis*.

§5. Qualunque accordo che *Caritas Internationalis* siglerà con Enti e Organizzazioni Non Governative deve rispettare le posizioni della Santa Sede e le eventuali indicazioni del DSSUI. Il DSSUI deve essere informato con congruo anticipo delle ipotesi di tali accordi.

§6. Il DSSUI costituisce un riferimento per i raggruppamenti regionali di Organizzazioni Membri di *Caritas Internationalis*, senza personalità canonica e a scopi esclusivamente funzionali, al fine di promuovere il dialogo e la collaborazione con la Santa Sede. Il DSSUI può designare un proprio delegato presso i menzionati raggruppamenti.

§7. Per facilitare il dialogo, il DSSUI convoca regolarmente una riunione, alla quale partecipano il Segretario Generale e l'Assistente Ecclesiastico di *Caritas Internationalis*, nonché un Rappresentante della Sezione per gli Affari Generali e/o della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. A dette riunioni possono anche essere invitate persone terze che possiedono una competenza particolare nell'ambito degli argomenti trattati.

**Art. 2.** La Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato è competente per:

1° sottoporre all'approvazione del Romano Pontefice gli Statuti, il Regolamento interno e il Regolamento del personale del Segretariato Generale di *Caritas Internationalis*, previo parere del DSSUI, nonché ogni modifica ai medesimi;

2° vigilare sull'applicazione degli Statuti e Regolamenti di cui al precedente punto 1°;

3° esercitare i controlli stabiliti nell'ordinamento canonico e dello Stato della Città del Vaticano, e disporre, nei casi ritenuti necessari, ulteriori verifiche, ispezioni e controlli;

4° vigilare sull'amministrazione patrimoniale e finanziaria di *Caritas Internationalis*,

fatte salve le competenze attribuite ad altri Enti della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano;

5° approvare la stipula di contratti per servizi di revisione e certificazione dei bilanci, di gestione contabile e di consulenza relativa alla gestione finanziaria e patrimoniale;

6° autorizzare, sentita la Sezione per i Rapporti con gli Stati, l'introduzione o la contestazione di una lite in nome di *Caritas Internationalis* davanti a Tribunali degli Stati, internazionali e collegi di arbitrato.

**Art. 3.** §1. La Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato è competente per:

1° approvare, previo parere del DSSUI, gli accordi di finanziamento da parte dei Governi e delle Organizzazioni ed Enti Intergovernativi;

2° approvare, previo parere del DSSUI, gli accordi di cooperazione ed ogni altro accordo con i Governi e con le Organizzazioni ed Enti intergovernativi.

§2. In caso di grave emergenza umanitaria, le Autorità di *Caritas Internationalis* sono autorizzate a stipulare accordi operativi di breve durata con le Autorità governative e con le Organizzazioni ed Enti intergovernativi. Tali accordi dovranno essere comunicati, non appena possibile, alla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e potranno essere rinnovati, a meno che la Sezione per i Rapporti con gli Stati non manifesti il proprio parere contrario.

§3. *Caritas Internationalis* è tenuta a riferire alla Sezione per i Rapporti con gli Stati, almeno ogni quadrimestre e in modo riassuntivo, sui rapporti intrattenuti con i Governi e con le Missioni Diplomatiche accreditate presso la Santa Sede e ad informarne contestualmente il DSSUI.

**Art. 4.** §1. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal Regolamento del Personale del Segretariato Generale di *Caritas Internationalis* e dalle leggi applicabili.

§2. La giurisdizione per ogni controversia spetta ai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le competenze assegnate al Tribunale della Rota Romana dai cann. 1405 §3, 3° e 1444 §2 del Codice di Diritto Canonico.

**Art. 5.** §1. Prima di iniziare il loro mandato, il Presidente di *Caritas Internationalis*, salvo che si tratti di un Cardinale o di un Ordinario diocesano se Vescovo, il Segretario Generale e il Tesoriere, pronunceranno davanti al Prefetto del DSSUI le Promesse stabilite nell'Allegato 1 del presente Decreto. I dirigenti pronunceranno le stesse Promesse davanti al Presidente di *Caritas Internationalis* o a un suo delegato, mentre gli impiegati davanti al Segretario Generale. Tali Promesse sono condizione per l'assunzione delle menzionate cariche statutarie, e per i dirigenti e gli impiegati per l'instaurazione del rapporto di lavoro con *Caritas Internationalis*.

§2. L'inadempimento delle summenzionate Promesse o della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano può costituire un motivo di revoca dell'incarico dirigenziale o impiegatizio con *Caritas Internationalis*, o di interruzione della collaborazione e del lavoro autonomo, anche coordinato e/o continuativo.

**Art. 6.** §1. *Caritas Internationalis* è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni che le siano richieste dal DSSUI, dalla Segreteria di Stato e, per le rispettive competenze, dagli altri organismi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Gli Uffici di Rappresentanza di *Caritas Internationalis* sono tenuti a collaborare con le Missioni Permanenti della Santa Sede attive nello stesso ambito.

**Art. 7.** L'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Decreto può costituire causa di sospensione o di rimozione dall'incarico istituzionale.

**Art. 8.** Gli Statuti, il Regolamento interno e il Regolamento del personale del Segretariato Generale di *Caritas Internationalis* devono essere conformi con le disposizioni di questo Decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni di qualunque genere esse siano, contrarie al presente Decreto Generale; sono da interpretare alla sua luce quelle contenute nel Chirografo *Durante l'Ultima Cena*, non modificate da questo Decreto e dal Rescritto *ex Audientiae*.

Il presente Decreto Generale, avente forza di legge, è stato approvato in forma specifica dal Romano Pontefice il giorno 20 maggio 2019. Esso sarà promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore a norma del can. 8 del Codice di Diritto Canonico, e sarà successivamente pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

L'originale sarà depositato nell'Archivio della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 22 maggio 2019

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*



**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
con cui si promulga l'Istruzione  
Sulla riservatezza delle cause\*  
12 giugno 2019**

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha stabilito di emanare l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, allegata al presente *Rescriptum* e che ne forma parte integrante.

Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 6 dicembre 2019

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*

\* \* \*

ISTRUZIONE

*Sulla riservatezza delle cause*

**1.** Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

- a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019;
- b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

**2.** L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

**3.** Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

**4.** Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 366-367.

**5.** A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.

**Chirografo per il nuovo  
Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione\*  
8 agosto 2019**

Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione *ad pias causas*» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell'Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell'Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l'esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l'attività dell'Istituto alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, *ad experimentum* per due anni, gli Statuti dell'Istituto per le Opere di Religione, con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.

**1.** Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

**2.** L'Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

Per eventuali controversie il foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

**3.** Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

**4.** La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati *ad quinquennium* dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 345-357.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l'attività dell'Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

Esso è composto di sette membri, nominati dalla Commissione Cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

7. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un eventuale Vice Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza.

9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano *L'Osservatore Romano* assieme al nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato *ad experimentum* per due anni, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, l'8 agosto dell'anno 2019, settimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO

\* \* \*

## STATUTO DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

## STATUTO

## CAPO I

*Nome, Scopo e Responsabilità dell'Istituto*

**Art. 1.** §1. L'Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica.

§2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali.

**Art. 2.** §1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

§2. L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.

§3. L'Istituto può accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

**Art. 3.** §1. L'Istituto è responsabile della custodia e dell'amministrazione dei beni ricevuti.

§2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo.

§3. Per eventuali controversie, il Foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

## CAPO II

*Organizzazione dell'Istituto*

**Art. 4.** Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

## CAPO III

*La Commissione Cardinalizia*

**Art. 5.** §1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai membri della Commissione stessa.

§2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

§3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Commissione.

**Art. 6.** §1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

§2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo casi di particolare urgenza.

**Art. 7. §1.** Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre Cardinali.

§2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segretario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato al termine di ogni adunanza.

§3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell'archivio della Commissione stessa, nell'ufficio del Prelato.

**Art. 8. §1.** La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie.

§2. Essa nomina e revoca i membri del Consiglio di Sovrintendenza e, su proposta di quest'ultimo, il Presidente e il Vice Presidente.

§3. Inoltre, la Commissione Cardinalizia:

- a) delibera, presa conoscenza del Bilancio d'Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto, sulla devoluzione degli utili;
- b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;
- c) delibera sull'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Sovrintendenza;
- d) approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice Direttore fatta dal Consiglio di Sovrintendenza;
- e) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti; e
- f) delibera su eventuali questioni riguardanti i membri del Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione.

#### CAPO IV

##### *Il Prelato*

**Art. 9. §1.** Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un nuovo Prelato che rimarrà in carica fino alla scadenza del quinquennio.

§2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell'etica cattolica ed in coerenza con la missione dell'Istituto.

A tal fine:

- a) dispone di un proprio ufficio presso l'Istituto; e
- b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.

§3. Inoltre, il Prelato:

- a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni di Segretario;
- b) custodisce nel proprio ufficio l'archivio della Commissione Cardinalizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
- c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

## CAPO V

*Il Consiglio di Sovrintendenza*

**Art. 10.** Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

**Art. 11.** §1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione cardinalizia ed è composto da sette membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa.

§2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

§3. Se un membro del Consiglio viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.

§4. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

**Art. 12.** §1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi membri, comunicata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle motivazioni.

§2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o posta elettronica, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e con l'ordine del giorno.

§3. L'avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

§4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.

§5. Il Presidente, d'intesa con i membri del Consiglio, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori, assicurandosi che tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all'ordine del giorno.

**Art. 13.** §1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

§2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

§3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

§4. Verificandosi i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo consenso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, il Consiglio di Sovrintendenza si considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi il Presidente o il Vice Presidente, un Consigliere e il Segretario Unico del Consiglio.

§5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il regolamento attuativo.

§6. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

§7. Per l'approvazione del Bilancio e la nomina del Direttore e del Vice Direttore, che non potranno attuarsi nelle modalità previste al precedente §3, si richiede la maggioranza di quattro Consiglieri, manifestata eventualmente per iscritto in caso di impedimento a partecipare all'adunanza.

**Art. 14.** §1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei relativi verbali, l'autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell'Istituto cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.

§2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un verbale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell'adunanza, darne lettura ai presenti affinché lo approvino al termine di ogni adunanza, e sottoscriverlo in calce insieme con il Presidente.

§3. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione Affari Legali dell'Istituto, a disposizione dei membri del Consiglio stesso.

§4. In caso d'assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell'Istituto e il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all'uopo designato dal Presidente.

**Art. 15.** Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta, sulla base delle situazioni contabili mensili di cui all'articolo 22§1, l'attività della Direzione e la sua rispondenza alle norme, istruzioni e direttive.

**Art. 16.** Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio predisposto dalla Direzione, dopodiché lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli scopi statutari.

**Art. 17.** §1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:

- a) formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per l'attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
- b) definire i criteri per l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi annuali della direzione e approvarne le proposte;
- c) controllare l'attività economico-finanziaria dell'Istituto;
- d) vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, per quanto riguarda gli investimenti e le altre attività;
- e) definire il modello di attività più adeguato e la struttura finanziaria più opportuna per l'Istituto proponendo il modo di migliorarla e, in generale, indicando i mezzi più convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività nell'ambito della corretta osservanza delle norme economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell'Istituto stesso;
- f) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate all'unanimità dal Consiglio stesso;
- g) predisporre l'emanazione del Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è demandata *inter alia* la descrizione particolareggiata dei poteri e delle competenze del Consiglio e della Direzione, da sottoporre all'approvazione della Commissione Cardinalizia;
- h) conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice Direttore, a Dirigenti e Funzionari, la firma in nome dell'Istituto secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
- i) approvare la relazione annuale della Direzione;
- j) proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;
- k) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle sue riunioni sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.



§2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell'assunzione di decisioni in determinate materie.

§3. I comitati di cui al punto precedente non hanno compiti esecutivi/gestori, né limitano i poteri decisionali e le responsabilità del Consiglio di Sovrintendenza.

§4. Ogni Comitato sarà composto da almeno tre consiglieri e il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza potrà parteciparvi come invitato.

#### CAPO VI

##### *Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza*

**Art. 18.** Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Commissione Cardinalizia, svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e può delegarla secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste dal Regolamento;
- c) guida e coordina l'attività del Consiglio di Sovrintendenza;
- d) convoca e presiede le adunanze consiliari.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### CAPO VII

##### *La Direzione*

**Art. 19.** §1. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

§2. Il Direttore Generale e il Vice Direttore sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

§3. Il Direttore Generale e il Vice Direttore possono essere revocati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

**Art. 20.** §1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo indeterminato o determinato. In entrambi i casi, cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno d'età.

§2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una volta.

§3. Il Vice Direttore è nominato per cinque anni e può essere confermato una volta.

**Art. 21.** Dirigenti e funzionari sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza su proposta del Direttore Generale.

**Art. 22.** §1. Il Direttore Generale redige ogni mese la situazione contabile economico-finanziaria risultante alla fine del mese precedente e la trasmette ai Membri del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato accompagnata da una relazione.

§2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrintendenza, il Direttore Generale riferisce per iscritto allo stesso sull'andamento delle attività dell'Istituto.

**Art. 23.** §1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il Bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente: Conto Profitti e Perdite e Situazione Patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.

§2. Il Bilancio deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione dell'Istituto.

§3. Il Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'approvazione del Bilancio.

§4. Il Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore documento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

**Art. 24.** §1. Il Direttore Generale è responsabile di tutta l'attività operativa che dirige, organizza e controlla secondo le linee-guida e le strategie stabilite dal Consiglio di Sovrintendenza.

§2. Il Direttore Generale attua le delibere adottate dal Consiglio di Sovrintendenza e sovrintende all'organizzazione dell'Istituto e alla gestione del personale.

§3. Le competenze e i poteri specifici della Direzione sono elencati nel Regolamento dell'Istituto.

**Art. 25.** §1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.

§2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato ad agire dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno dei Consiglieri. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.

§3. Il Direttore e, in sua assenza, il Vice Direttore sono normalmente invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

#### CAPO VIII

##### *Revisione dei conti*

**Art. 26.** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

**Art. 27.** §1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul Bilancio dell'Istituto.

§2. Il revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve dall'Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione.

#### CAPO IX

##### *Personale*

**Art. 28.** Per l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell'Istituto tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale e assistenziale.

**Art. 29.** §1. Tutti i dipendenti dell'Istituto, in costanza di rapporto d'impiego, hanno l'obbligo dell'esclusività dell'impiego. Essi non possono svolgere altre attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo gratuito, né esercitare attività d'impresa commerciale, né partecipare, a qualsiasi titolo, di società, sia all'interno sia all'esterno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. I dipendenti dell'Istituto potranno assumere la carica di amministratore e/o consigliere esclusivamente nell'interesse dell'Istituto, sia all'interno sia all'esterno dello Stato Città del Vaticano, in società controllate dall'Istituto, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.

**Art. 30.** Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO X

*Disposizioni finali*

**Art. 31.** Sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell'Istituto per le Opere di Religione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.

**Art. 32.** Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***L'esperienza storica***  
**per il cambiamento della denominazione**  
**da *Archivio Segreto Vaticano* ad *Archivio Apostolico Vaticano*\***  
**22 ottobre 2019**

L'esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.

Anche l'Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell'ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.

Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta *Bibliotheca secreta*) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l'Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (*Archivum Secretum Vaticanum*) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell'Europa e del mondo. Se è vero che l'apertura ufficiale dell'Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l'ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell'Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l'Archivio centrale dell'Europa (*quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet*).

Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all'Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell'aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all'Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.

Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti *pro tempore*, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 358-361.

modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell'Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.

Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell'Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell'istituto: *Archivio Segreto Vaticano*.

Nato, come accennato, dalla *Bibliotheca secreta* del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l'Archivio si intitolò dapprima semplicemente *Archivum novum*, poi *Archivum Apostolicum*, quindi *Archivum Secretum* (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).

Il termine *Secretum*, entrato a formare la denominazione propria dell'istituzione, prevalse negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l'archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente *secreti*.

Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di *Archivum Secretum*. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine *Secretum* accostato all'Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine *secretum* e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l'accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l'Archivio Segreto Vaticano, che — come disse il mio santo predecessore Paolo VI — conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia<sup>1</sup>. E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!»<sup>2</sup>.

Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:

da ora in poi l'attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato *Archivio Apostolico Vaticano*.

Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l'Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l'immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in immediato

---

<sup>1</sup> *Insegnamenti di Paolo VI*, I, 1963, p. 614.

<sup>2</sup> *Discorso agli Officiali dell'Archivio Segreto Vaticano*, 4 marzo 2019: *L'Osservatore Romano*, 4-5 marzo 2019, p. 6.

vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO





**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
con cui si introducono alcune modifiche alle  
Normae de gravioribus delictis\*  
3 dicembre 2019**

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato e al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per Dottrina della Fede il giorno 4 ottobre 2019, ha stabilito di introdurre le seguenti modifiche alle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, come modificate dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*, del 21 maggio 2010, a firma dell'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. William Levada:

**Art. 1.** L'art. 6 §1, 2° *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* è integralmente sostituito dal seguente testo:

«l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento».

**Art. 2.** §1. L'art. 13 *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* è integralmente sostituito dal seguente testo:

«Funge da Avvocato e Procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio».

§2. L'art. 14 *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* è integralmente sostituito dal seguente testo:

«Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia e Notaio soltanto sacerdoti».

Il Santo Padre ha disposto che il presente *Rescriptum* sia pubblicato su *L'Osservatore Romano*, nonché negli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2019

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*

LUIS FRANCISCO Card. LADARIA  
*Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede*

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 364-365.



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* riguardante  
**P'Ufficio del Decano del Collegio Cardinalizio\***  
**21 dicembre 2019**

Nel corso dei secoli i Romani Pontefici hanno adeguato alle necessità dei loro tempi la composizione del Collegio dei Padri Cardinali, peculiarmente chiamato a provvedere all'elezione del Supremo Pastore della Chiesa e ad assisterlo nella trattazione delle questioni di maggiore rilievo nella quotidiana cura della Chiesa universale.

Il Santo Papa Paolo VI, di perenne memoria, col *Motu Proprio* dell'11 febbraio 1965, aveva ampliato la composizione del menzionato Collegio dei Padri Porporati, chiamandone a far parte, nell'Ordine dei Vescovi, oltre ai Titolari delle Sedi suburbicarie di Roma, anche quei Patriarchi Orientali che fossero stati insigniti della dignità cardinalizia<sup>1</sup>.

Col Rescritto *ex Audientia* del 26 giugno 2018 ho provveduto anch'io ad ampliare la composizione dei membri del succitato Ordine dei Vescovi, annoverando nel suo seno alcuni Cardinali titolari di Dicasteri romani ed equiparandoli in tutto ai Cardinali insigniti di una Chiesa suburbicaria e ai Patriarchi Orientali ascritti al medesimo Ordine.

A tale proposito, la normativa della Chiesa, con chiare e precise prescrizioni, ha da tempo saviamente provveduto anche al posto singolare, che in seno al Collegio Cardinalizio, spetta al Cardinale Decano e in sua vece al Sottodecano, chiamati ad esercitare tra i confratelli Porporati una fraterna e proficua presidenza di primazialità *inter pares* (cfr. can. 352 § 1). Tali norme, inoltre, prescrivono anche le modalità della loro elezione ad opera dei Confratelli membri dell'Ordine episcopale (cfr. cann. 350 § 1 e 352 § 2-3).

Ora, però, avendo accettato la rinuncia all'incarico di Decano del Collegio Cardinalizio dell'Em.mo Sig. Cardinale Angelo Sodano, che ringrazio vivamente per l'alto servizio reso al Collegio dei Porporati nei quasi quindici anni del Suo mandato, ed avuto anche riguardo al fatto che con l'aumento del numero dei Cardinali, impegni sempre maggiori vengono a gravare sulla persona del Cardinale Decano, mi è sembrato opportuno che d'ora innanzi il Cardinale Decano, che continuerà ad essere eletto fra i membri dell'Ordine dei Vescovi secondo le modalità stabilite dal can. 352 § 2 del Codice di Diritto Canonico, rimanga in carica per un quinquennio eventualmente rinnovabile e al termine del suo servizio, egli possa assumere il titolo di Decano emerito del Collegio Cardinalizio.

A tutti i membri del Collegio Cardinalizio di Santa Romana Chiesa desidero, infine, far giungere la mia profonda gratitudine per il Loro generoso servizio alla Chiesa e al mio ministero di Successore di Pietro, con la mia Benedizione Apostolica.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 21 dicembre dell'anno del Signore 2019, settimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO

---

\* *Communicationes* 51 (2019) 362-363.

1 Cfr. *Ad Purpuratorum Patrum Collegium*, AAS 57 (1965) 295-296.



## 50

**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
con cui si modifica  
l'art. 11 dell'Istruzione *Secreta continere*  
15 giugno 2020**

SECRETARIA STATUS  
N. 491.977

In riferimento alle Norme sul Segreto Pontificio, contenute nell'Istruzione *Secreta continere* del 4 febbraio 1974, a firma dell'allora Segretario di Stato Jean Card. Villot, nonché nel *Rescriptum ex audientia Ss.mi* del 5 dicembre 2016 con il quale è stato aggiunto all'art. 1 della suddetta Istruzione *Secreta continere* il n. 11:

*Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secretoriam Status spectantes,*

il Sommo Pontefice Francesco,

nell'Udienza concessa il 15 giugno 2020 al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, ha approvato la seguente decisione:

è abrogato l'art. 1, n. 11, come approvato il 5 dicembre 2016, ed è sostituito dal seguente testo:

*11) Quod pertinet ad illas quaestiones iuridicas, oeconomicas vel nummarias quae secreto pontificio servandae sunt, Secretaria Status et Curiae Romanae Officia licentiam antepetant a Commissione ad hoc a Summo Pontifice designata.*

Il Santo Padre ha ordinato che il presente Rescritto venga pubblicato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*, stabilendo che entri in vigore a partire dal 24 giugno 2020.

Dal Vaticano, 15 giugno 2020

PIETRO Card. PAROLIN  
*Segretario di Stato*

---

\* *Communicationes* 52 (2020) 72.



**Rescritto «Ex Audientia Ss.mi»  
circa la Giurisdizione dei Patriarchi Cattolici Orientali  
sulla Penisola Arabica\*  
22 luglio 2020**

Tenuto conto delle prerogative storiche della giurisdizione dei Patriarchi Cattolici Orientali nella Penisola arabica, su loro espressa richiesta e in vista di un maggior bene spirituale per i loro fedeli, dopo aver sottoposto ad approfondita e prolungata riflessione la materia, regolata finora dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'8 aprile 2006, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 18 maggio 2020,

il Sommo Pontefice Francesco  
ha disposto quanto segue:

1. si deroga il *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'8 aprile 2006, per quanto riguarda i Patriarchi Cattolici Orientali. In pari tempo, si estende la giurisdizione di tutti e soli i Patriarchi Cattolici Orientali sull'intera Penisola Arabica (Vicariati Apostolici dell'Arabia del Nord e dell'Arabia del Sud);

2. la cura pastorale dei fedeli orientali sui quali essi esercitano la giurisdizione si svolgerà in coordinamento con i Vicari Apostolici;

3. Salvo le prerogative dei Rappresentanti Pontifici, i Vicari Apostolici sono i rappresentanti della Chiesa cattolica presso le Autorità politiche dei rispettivi Paesi e ad essi, in questo ambito, i Patriarchi Orientali faranno riferimento;

4. in deroga al can. 85 § I del CCEO, l'eventuale erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche da parte dei Sinodi delle Chiese Patriarcali *sui iuris* sarà sottoposta alla previa autorizzazione della Sede Apostolica. Tale deroga è stabilita per cinque anni, dopo i quali verrà riesaminata;

5. il *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'8 aprile 2006 rimane in vigore per tutti i fedeli orientali che non appartengono alle Chiese Patriarcali *sui iuris* presenti nella Penisola Arabica.

Il presente *Rescriptum* sia promulgato tramite pubblicazione su "L'Osservatore Romano" entrando in vigore il 6 agosto 2020 e quindi pubblicato su *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 22 luglio 2020

PIETRO Card. PAROLIN  
Segretario di Stato di Sua Santità

---

\*. *Communicationes* 52 (2020) 373-374.





**Statuto della Commissione di Materie Riservate\***  
**1 ottobre 2020**

1. La *Commissione di Materie Riservate* svolge le funzioni di:
    - a. *Commissione ad hoc* di cui al *Rescriptum ex audientia* SS.mi del 15 giugno 2020.
    - b. *Comitato di Controllo* di cui all'art. 4 §2 della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, "*Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*".
  2. La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Santo Padre *ad quinquennium*. Il Santo Padre sceglie fra i membri un Presidente e un Segretario.
  3. Alla *Commissione di Materie Riservate* compete:
    - a. Concedere la licenza affinché il segreto pontificio sia applicato a una questione di natura giuridica, economica o finanziaria (cf. *Secreta continere*, art. 1, n. 11).
    - b. Vigilare sui contratti di cui all' art. 4 §1d della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "*Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*".
    - c. Al fine di contemperare i principi di trasparenza e pubblicità con esigenze di riservatezza, autorizzare qualsiasi atto di natura giuridica, economica o finanziaria che, per un bene maggiore della Chiesa o delle persone, deve essere coperto dal segreto e sottratto al controllo e alla vigilanza degli organi competenti.
  4. Sono soggetti agli atti di cui all'articolo precedente, tutti gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.
  5. La *Commissione di Materie Riservate* si raduna ordinariamente, su convocazione del Presidente, una volta all'anno e ogni qualvolta è chiamata a valutare le richieste pervenute.
  6. Il Presidente della Commissione una volta all'anno relaziona al Santo Padre circa il lavoro svolto nel corso dell'anno.
- Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione contraria. Il presente Statuto è approvato *ad experimentum per un quinquennium*, entra in vigore il 1° ottobre 2020 e viene promulgato con affissione nel Cortile di San Damaso, prima di essere pubblicato negli *Actae Apostolicae Sedis*.

FRANCESCO

---

\* *Communicationes* 52 (2020) 344-345.



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Authenticum charismatis***  
**con la quale si modifica il can. 579 del CIC\***  
**1 novembre 2020**

«Un chiaro segno dell'autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti»<sup>1</sup>. I fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull'autenticità dei carismi e sull'affidabilità di coloro che si presentano come fondatori.

Il discernimento sulla ecclesialità e affidabilità dei carismi è una responsabilità ecclesiale dei Pastori delle Chiese particolari. Essa si esprime nella cura premurosa verso tutte le forme di vita consacrata e, in particolare, nel decisivo compito di valutazione sull'opportunità dell'erezione di nuovi Istituti di vita consacrata e nuove Società di vita apostolica. È doveroso corrispondere ai doni che lo Spirito suscita nella Chiesa particolare, accogliendoli generosamente con rendimento di grazie; al contempo, si deve evitare che «sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore»<sup>2</sup>.

Alla Sede Apostolica compete accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano. L'Esortazione apostolica *Vita consecrata* afferma che la vitalità di nuovi Istituti e Società «deve essere vagliata dall'autorità della Chiesa, alla quale compete l'opportuno esame sia per saggiare l'autenticità della finalità ispiratrice sia per evitare l'eccessiva moltiplicazione di istituzioni tra loro analoghe, col conseguente rischio di una nociva frammentazione in gruppi troppo piccoli»<sup>3</sup>. I nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica, pertanto, devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l'ultimo giudizio.

L'atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale. Infatti, *natura sua*, ogni Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, ancorché sorto nel contesto di una Chiesa particolare, «in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo della sua missione»<sup>4</sup>.

In questa prospettiva dispongo la modifica del can. 579 che è sostituito dal seguente testo:

*Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.*

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando

\* *Communicationes* 52 (2020) 333-336.

<sup>1</sup> FRANCESCO, Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, 130.

<sup>2</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Decreto *Perfectae caritatis*, 19.

<sup>3</sup> *Ivi*, n. 12.

<sup>4</sup> FRANCESCO, *Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata*, III, 5

in vigore il 10 novembre 2020 e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato dal Laterano, il giorno 1° novembre dell'anno 2020, Solennità di Tutti i Santi, ottavo del mio pontificato.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
***Ab initio***  
**sulla modifica dei cann. 435 §1 e 506 §1 CCEO\***  
**21 novembre 2020**

Fin dai primi tempi della Chiesa alcuni fedeli si sentirono chiamati a consacrare in maniera particolare la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli, testimoniando davanti alla comunità il loro distacco dal mondo attraverso quello che poi diverrà la professione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.

Alle esperienze individuali seguirono, prima in Oriente e poi in Occidente, quelle di vita comune fraterna, scandite dalle prescrizioni di una Regola e dalla sottomissione al Superiore.

“Avvenne quindi -dice il Concilio Vaticano II- che come in un albero piantato da Dio, ramificatosi nel campo del Signore in modo mirabile e molteplice, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune e varie famiglie, che si sviluppano e a profitto dei loro membri e per il bene di tutto il Corpo di Cristo” (Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 43).

La Chiesa accoglie le diverse forme di vita consacrata come manifestazione della ricchezza dei doni dello Spirito Santo; l'autorità ecclesiastica, specialmente i Pastori delle Chiese particolari, interpreta i consigli, ne regola la pratica e, a partire da essi, costituisce forme stabili di vita, evitando che “sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore” (Decreto *Perfectae caritatis*, 19).

Alla Sede Apostolica compete sia di accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto eparchiale, sia l'ultimo giudizio per saggiare l'autenticità della finalità ispiratrice.

Dopo aver provveduto alle modifiche del Codice di diritto canonico, in questa prospettiva dispongo anche la modifica dei cann. 435 §1 e 506 §1 del CCEO, che sono sostituiti rispettivamente dai seguenti testi:

**Can. 435 §1.** Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.

**Can. 506 §1.** Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore l'8 dicembre 2020 e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

---

\* *Communicationes* 52 (2020) 337-338.

Dato dal Laterano, il giorno 21 novembre dell'anno 2020, Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria, ottavo del mio pontificato.

FRANCESCO

**Chirografo di ridenominazione e approvazione  
del nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria,  
ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)\*  
5 dicembre 2020**

Al fine di prevenire e contrastare le attività illegali in campo finanziario e monetario, con Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del 30 dicembre 2010, il mio venerato predecessore Benedetto XVI, aderendo agli sforzi spiegati in tal senso dalla Comunità internazionale, volle costituire l'“Autorità di Informazione Finanziaria”, Istituzione Collegata alla Santa Sede, quale persona giuridica canonica pubblica e civile vaticana, approvandone il relativo Statuto.

Successivamente, per rafforzare l'Autorità nel suo mandato e per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con *Motu Proprio*, dell'8 agosto 2013, ho attribuito all'Autorità di Informazione Finanziaria la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e ho istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Per gli stessi fini, ho approvato la Legge deliberata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, n. XVIII dell'8 ottobre 2013, poi modificata con Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 e, da ultimo, con Decreto n. CCCLXXII del Presidente del Governatorato, del 9 ottobre 2020.

Perché meglio potesse svolgere le funzioni affidatele, con Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del 15 novembre 2013, ho dato all'Autorità un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.

Con *Motu Proprio* del 24 febbraio 2014, ho provveduto al riordino degli organismi economici della Santa Sede, istituendo il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia e l'Ufficio del Revisore Generale, dei quali, in data 22 febbraio 2015, ho approvato gli Statuti.

A seguito della partecipazione della Santa Sede al gruppo “*Moneyval*” del Consiglio d'Europa e alla progressiva implementazione dei presidi in materia di antiriciclaggio, contrasto del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i cann. 114, 115, 116, 331 CIC e la normativa canonica e vaticana sopra richiamata, stabilisco che dalla data odierna sia mutato il nome dell'“Autorità di Informazione Finanziaria” in “Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria”, il cui nuovo Statuto contemporaneamente approvo.

Città del Vaticano, 5 dicembre 2020.

\* \* \*

---

\* *Communicationes* 52 (2020) 354-363.

## STATUTO DELL'AUTORITÀ DI SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA

## TITOLO I

*Natura e Funzioni***Art. 1. Natura e sede**

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede.

2. L'Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

**Art. 2. Funzioni**

L'Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, nei limiti e in conformità con la normativa vigente e ferme le attribuzioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria e degli altri organismi cui sono demandati la regolamentazione, il controllo e la vigilanza sugli enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, le seguenti funzioni:

1. supervisione:
  - a) vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - b) vigilanza prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria;
  - c) regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
2. informazione finanziaria.

## TITOLO II

*Organi, struttura e personale***Art. 3. Organi e struttura**

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- il Presidente;
  - il Consiglio;
  - la Direzione.
2. L'Autorità è suddivisa in tre uffici:
- l'Ufficio Vigilanza;
  - l'Ufficio Regolamentazione e Affari legali;
  - l'Ufficio Informazione finanziaria.

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, le funzioni degli Uffici sono disciplinate dal Regolamento interno.

3. L'Autorità adotta le procedure e le misure volte a garantire la separatezza fra le funzioni di vigilanza, regolamentazione e informazione finanziaria.

**Art. 4. Il Consiglio**

1. Il Consiglio è composto da quattro membri e da un Presidente nominati dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente:
  - a) definisce:



*Ridenominazione in ASIF e approvazione del nuovo Statuto*

- i. le strategie e gli obiettivi da perseguire nelle attività dell'Autorità;
- ii. le politiche di sicurezza e riservatezza dell'Autorità;
- b) predisporre il Regolamento interno dell'Autorità;
- c) emana i regolamenti, le istruzioni e le linee guida nei casi stabiliti dall'ordinamento;
- d) approva ogni anno i seguenti documenti, predisposti dal Direttore:
  - i. entro il 31 marzo:
    - il bilancio consuntivo del passato esercizio;
    - un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall'Autorità;
    - un rapporto confidenziale per il Consiglio per l'Economia sull'attività svolta dall'Autorità;
  - ii. entro il 31 ottobre il bilancio preventivo per il successivo esercizio;
  - iii. il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;
- e) formula:
  - i. le proposte di nomina del Direttore, del Vice Direttore e di assunzione del personale;
  - ii. le proposte di applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti vigilati di competenza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- f) irroga le sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento.

**Art. 5. Il Presidente**

1. Il Presidente, nominato dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle attività dell'Autorità:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità;
  - b) ha il potere di firma;
  - c) presiede il Consiglio, al quale formula le proposte di cui all'art. 4, 2° comma;
  - d) informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a);
  - e) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - f) assicura il raccordo con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, d'intesa con la Segreteria di Stato, con i competenti organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - g) firma i protocolli d'intesa con le controparti estere;
  - h) conferisce al Direttore e al Vice-Direttore il potere di firma, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Autorità;
  - i) presenta al Consiglio il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati, predisposto dal Direttore.
2. Ferma restando l'esclusiva attribuzione alla Direzione e al personale dell'Autorità dei compiti operativi e nel rispetto dei vincoli di riservatezza delle informazioni, il Presidente vigila sul corretto svolgimento delle funzioni dell'Autorità, con particolare riferimento a:
  - a) osservanza del principio di separatezza tra le funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di informazione finanziaria;
  - b) prevenzione di conflitti di interesse;

- c) efficacia delle misure di sicurezza e di riservatezza;
- d) definizione delle esigenze economiche dell'Autorità e relativo processo di spesa

#### **Art. 6. Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta sia necessario, anche su proposta di un membro del Consiglio.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal membro più anziano in servizio del Consiglio. È ammessa la partecipazione di uno o più membri del Consiglio in videoconferenza.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Presidente, anche in base all'ordine del giorno, può invitare a prendere parte alle riunioni, o a parte di esse, il Vice Direttore e i Responsabili degli Uffici, i quali vi parteciperanno senza diritto di voto.
4. Il Presidente convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.
5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrato ai membri di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione attraverso posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione, purché documentabile.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
8. Delle riunioni e delle deliberazioni deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da registrarsi nel libro dei verbali.
9. Il Segretario è nominato dal Consiglio, su designazione del Presidente, fino a revoca. Il Segretario redige il verbale della riunione.
10. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni. Esso è conservato nei locali dell'Autorità a cura del Segretario.

#### **Art. 7. Direzione**

1. Fanno parte della Direzione il Direttore e il Vice Direttore.
2. Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente al Consiglio, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.
3. Il Direttore, in linea con le strategie e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dal Presidente:
  - a) è responsabile delle attività operative dell'Autorità e ne garantisce l'efficacia e l'efficienza, nonché il corretto svolgimento nel rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza;
  - b) ove delegato dal Presidente, assicura il raccordo con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, d'intesa con la Segreteria di Stato, con i competenti organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c) firma, ove delegato dal Presidente, e supervisiona l'attuazione dei protocolli d'intesa con le controparti estere;
  - d) sovrintende e indirizza il personale, promuovendone la formazione ed il costante aggiornamento e qualificazione professionale;

*Ridenominazione in ASIF e approvazione del nuovo Statuto*

- e) propone al Presidente:
  - i. l'adozione di regolamenti, istruzioni e linee guida nei casi stabiliti dall'ordinamento;
  - ii. l'assunzione del personale, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica e del bilancio preventivo, dopo aver richiesto alla Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA) una terna di candidati;
  - iii. il programma, la predisposizione e l'attuazione delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;
  - iv. l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento;
  - v. entro il 28 febbraio, il bilancio consuntivo del precedente esercizio e un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall'Autorità;
  - vi. entro il 30 settembre, un bilancio pre-consuntivo per l'esercizio in corso e il bilancio preventivo per il successivo esercizio;
  - f) provvede alla trasmissione dei bilanci dell'Autorità alla Segreteria per l'Economia e alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall'Autorità.
- 4. Il Direttore partecipa:
  - i. alle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria, in qualità di Segretario;
  - ii. alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 5. Il Direttore ha potere di firma, se delegato dal Presidente.
- 6. Il Vice Direttore è nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente al Consiglio, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.
- 7. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nelle attività di indirizzo, coordinamento e controllo del personale e delle attività operative dell'Autorità e lo sostituisce in caso di assenza.
- 8. Il Vice Direttore, in accordo con il Direttore e in linea con le procedure standardizzate dell'Autorità:
  - a) provvede alla trasmissione di rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi stabiliti dall'ordinamento;
  - b) dà attuazione alle attività necessarie per garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'Autorità e le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
- 9. Il Vice Direttore ha potere di firma, se delegato dal Presidente.
- 10. Per la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice Direttore si attuano i principi e le norme stabiliti nel *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.

**Art. 8. Personale**

- 1. L'Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguati alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.
- 2. I Capi Ufficio sono nominati su proposta formulata dal Presidente alla Segreteria

di Stato, sentito il parere della Direzione, tra gli Officiali dell'Autorità o tra i candidati richiesti alla Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA).

3. I Capi Ufficio, i Responsabili degli Uffici, gli Officiali e gli esperti esterni sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un alto livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.

4. Gli Officiali sono assunti dal Presidente nei limiti della Tabella organica, sentito il parere della Direzione o di altri Officiali che ne fanno le veci, tra i candidati richiesti alla CIVA. Per l'assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro del personale, si applicano i principi e le norme stabiliti nel Regolamento Generale della Curia Romana e nel regolamento della CIVA.

### TITOLO III

#### *Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale*

##### **Art. 9.** *Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale*

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'ordinamento e dall'articolo 10, l'Autorità può avere accesso a documenti e dati anche di natura confidenziale e scambia informazioni, a livello interno ed internazionale, nei casi ed entro i limiti stabili dall'ordinamento.

##### **Art. 10.** *Protezione dei documenti, dati ed informazioni*

1. Tutti i documenti, dati e informazioni posseduti dall'Autorità sono:

- a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall'ordinamento;
- b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

2. Le informazioni relative alle funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di informazione finanziaria, con particolare riguardo alle segnalazioni di attività sospette, alle relative analisi e alla collaborazione internazionale, possono essere utilizzate esclusivamente dal personale specificamente individuato e abilitato, in linea con la normativa vigente.

3. Con regolamento interno sono individuati i livelli di accesso alle informazioni, le relative misure di sicurezza, le modalità per la condivisione e la trasmissione, nei casi previsti dalla legge, attraverso canali protetti.

##### **Art. 11.** *Regolamento interno*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria predispose il proprio regolamento ai sensi dell'articolo 1, §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

##### **Art. 12.** *Norma finale*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del diritto canonico, il Regolamento Generale della Curia Romana e la normativa in materia vigente nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, abrogando il precedente Statuto del 15 novembre 2013.

Il presente Statuto ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 5 dicembre 2020, prima di essere pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*  
**Una migliore organizzazione**  
**circa alcune competenze in materia economico-finanziaria\***  
**26 dicembre 2020**

Una migliore organizzazione dell'amministrazione, dei controlli e della vigilanza sulle attività economiche e finanziarie della Santa Sede per assicurare una gestione trasparente ed efficiente e una chiara separazione di competenze e funzioni, rappresenta un punto fondamentale nella riforma della Curia.

In base a questo principio, la Segreteria di Stato, che pure sostiene più da vicino e direttamente l'azione del Sommo Pontefice nella sua missione e rappresenta un punto di riferimento essenziale per le attività della Curia Romana, non è opportuno che compia quelle funzioni in materia economica e finanziaria già attribuite per competenza ad altri Dicasteri.

Avendo appreso dai Responsabili degli Enti interessati dei progressi compiuti circa un più funzionale esercizio delle rispettive competenze, ho ritenuto necessario stabilire alcune norme per meglio determinare le varie funzioni della Segreteria di Stato, dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria per l'Economia.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, ascoltati i Responsabili dei Dicasteri competenti e consultate persone esperte, stabilisco quanto segue:

**Art. 1. Trasferimento degli investimenti e della liquidità**

§1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2021 la titolarità dei fondi e dei conti bancari, degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento, finora intestati alla Segreteria di Stato, è trasferita all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che curerà la loro gestione e amministrazione. Essi saranno sottoposti a un controllo *ad hoc* da parte della Segreteria per l'Economia, che d'ora in avanti svolgerà anche la funzione di Segreteria Papale per le materie economiche e finanziarie.

§2. La Segreteria di Stato trasferisce quanto prima, non oltre il 4 Febbraio 2021, tutte le sue disponibilità liquide giacenti in conti correnti ad essa intestati presso l'Istituto per le Opere di Religione o in conti bancari esteri, all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica su conto bancario da questa indicato.

§3. Nel caso in cui non sia possibile o conveniente cambiare la titolarità dei conti, degli investimenti e delle partecipazioni, il Segretario di Stato provvede quanto prima, e non oltre il 4 Febbraio 2021, a munire il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di una procura generale ad agire a nome e per conto della Segreteria di Stato, attribuendogli in via esclusiva ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per:

- a) la gestione dei conti correnti bancari;
- b) la gestione dei titoli e dei valori mobiliari intestati alla Segreteria di Stato;
- c) l'esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni della Segreteria di Stato in società e fondi di investimento;

---

\* *Communicationes* 52 (2020) 339-343.

d) la gestione degli immobili intestati direttamente o indirettamente alla Segreteria di Stato.

§4. A decorrere dall'esercizio 2021, le contribuzioni a qualunque titolo dovute o liberamente devolute alla Santa Sede da parte di Enti ecclesiali di qualunque tipo, ivi incluse quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell'Istituto per le Opere di Religione, come anche quelle di cui al canone 1271 CJC, saranno versate su un conto denominato "*Budget Generale della Santa Sede*", gestito dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo la normativa vigente, in base al bilancio preventivo approvato. I trasferimenti delle somme dal conto *Budget Generale della Santa Sede* all'APSA dovranno essere previamente autorizzati dal Prefetto della Segreteria per l'Economia.

§5. Al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Segreteria di Stato provvede l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo il bilancio preventivo della medesima Segreteria approvato in base alla normativa vigente e fermo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Segreteria per l'Economia. Nel bilancio preventivo della Segreteria di Stato sarà costituita una voce di spesa per attività o emergenze imprevedute, che saranno oggetto di regolare rendicontazione. Per le materie riservate si osserverà quanto stabilito nello Statuto della Commissione per le Materie Riservate.

#### **Art. 2. Gestione dei Fondi Papali**

§1. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica costituirà un accantonamento di bilancio denominato *Fondi Papali*, che per maggiore trasparenza farà parte del bilancio consolidato della Santa Sede, per il quale dovrà tenersi contabilità separata, con l'apertura di specifici sottoconti per:

- a) il Fondo denominato «*Obolo di San Pietro*», con tutte le sue diverse suddivisioni e articolazioni;
- b) il Fondo denominato «*Fondo Discrezionale del Santo Padre*»;
- c) ciascuno dei fondi denominati «*Fondi Intitolati*», che abbiano un particolare vincolo di destinazione per volontà dei donanti o per disposizione normativa.

§2. Tutti i fondi di cui al §1 precedente mantengono la loro finalità. Le disponibilità liquide e gli investimenti afferenti a ciascuno dei sottoconti indicati al §1 sono collocati in conti dedicati aperti dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§3. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica informa periodicamente sulla situazione dei fondi la Segreteria di Stato, la quale continua a collaborare nella raccolta degli stessi.

§4. Le spese e gli altri atti di disposizione a valere sul sottoconto *Fondo Discrezionale del Santo Padre* possono compiersi solo su Sua personale decisione.

§5. Le spese a valere sugli altri sottoconti saranno erogate dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica a richiesta della Segreteria di Stato secondo il bilancio preventivo approvato. Tutti gli altri atti di disposizione a valere su questi sottoconti e quelli non previsti dal bilancio preventivo sono sottoposti dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica all'autorizzazione preventiva del Prefetto della Segreteria per l'Economia, il quale esercita un controllo specifico verificando preventivamente la corrispondenza con le istruzioni ricevute dal Santo Padre sull'uso dei Suoi fondi, la capienza e la liquidità degli stessi e la rispondenza delle disposizioni all'eventuale vincolo di destinazione.

§6. In ogni caso, le disposizioni di pagamento non preventivate e di investimento a valere sui *Fondi Papali* date dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica devono essere controfirmate dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, il quale ne verifica preventivamente la corrispondenza alle disposizioni e alle autorizzazioni

date in base al presente articolo.

**Art. 3. Disposizioni sul controllo e la vigilanza economico-finanziaria**

§1. Tutti gli Enti di cui all'articolo 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, inclusi quelli finora sotto il controllo economico e finanziario della Segreteria di Stato, sono sottoposti al controllo, vigilanza e indirizzo della Segreteria per l'Economia come definito dal proprio Statuto e dalla normativa vigente, con la sola eccezione di quegli Enti per i quali il Santo Padre abbia espressamente disposto diversamente.

§2. I bilanci preventivi e consuntivi degli Enti di cui al paragrafo precedente sono trasmessi alla Segreteria per l'Economia, che provvede a sottoporli al Consiglio per l'Economia per la loro approvazione.

§3. Ove previsto dagli Statuti o dalla prassi vigente, i verbali dei Consigli di Amministrazione degli Enti continuano ad essere trasmessi alla Segreteria di Stato o al Dicastero da cui dipendono canonicamente.

§4. Il Presidente dei collegi dei sindaci o dei revisori, comunque denominati, ovvero il sindaco o il revisore unico, ove previsti dagli Statuti degli Enti inclusi in una lista approvata dal Consiglio per l'Economia, sono nominati dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, che ne accerta i requisiti di onorabilità e professionalità e verifica l'esistenza di eventuali conflitti di interessi.

§5. I componenti degli organi statutari di controllo interno di cui al paragrafo precedente partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'organo cui spetta l'amministrazione dell'Ente, comunque denominato, e hanno diritto di chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento dell'attività dell'Ente o su determinati affari.

§6. Le relazioni dovute dagli organi statutari di controllo interno degli Enti di cui al §4, in base alla legge e allo Statuto, sono trasmesse alla Segreteria per l'Economia. È in ogni caso dovere dei componenti degli organi statutari di controllo interno riferire alla Segreteria per l'Economia circa situazioni di gravi irregolarità nella gestione o nell'organizzazione, di eventuali violazioni della legge o dello Statuto e di un eventuale pericolo di dissesto economico dell'Ente.

§7. I superiori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori professionali degli organismi di vigilanza e controllo sono incompatibili con la nomina negli organi di amministrazione degli Enti inclusi nella lista di cui al §1.

§8. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono automaticamente le clausole difformi eventualmente contenute negli statuti degli Enti.

§9. Restano ferme le competenze del Consiglio per l'Economia, dell'Ufficio del Revisore Generale e dell'Autorità di Sorveglianza e Informazione Finanziaria, come definite dai propri Statuti e dalla normativa vigente.

**Art. 4. Funzione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato**

§1. Il cosiddetto *Ufficio Amministrativo* della Segreteria di Stato mantiene esclusivamente le risorse umane necessarie per effettuare le attività relative alla propria amministrazione interna, alla preparazione del proprio bilancio preventivo e consuntivo e alle altre funzioni non amministrative espletate finora.

§2. L'archivio del cosiddetto *Ufficio Amministrativo* nella parte relativa agli investimenti di cui al precedente articolo 1, e ai Fondi di cui al precedente articolo 2, è trasferito all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante pubblicazione

sul quotidiano "L'Osservatore Romano", entrando in vigore il giorno della pubblicazione.

Dal Vaticano, il 26 dicembre 2020, ottavo di Pontificato

FRANCESCO



Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*

***Spiritus Domini***

**sulla modifica del can. 230 § 1 del CIC circa l'accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell'Accolitato\*  
10 gennaio 2021**

Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all'edificazione della Chiesa e all'annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile.

In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua origine in uno specifico sacramento, l'Ordine sacro. Altri compiti, lungo la storia, sono stati istituiti nella Chiesa e affidati mediante un rito liturgico non sacramentale a singoli fedeli, in virtù di una peculiare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, e in aiuto del ministero specifico di vescovi, presbiteri e diaconi.

Seguendo una venerabile tradizione, la ricezione dei "ministeri laicali", che San Paolo VI regolamentò nel *Motu Proprio Ministeria quaedam* (17 agosto 1972), precedeva a modo di preparazione la ricezione del Sacramento dell'Ordine, pur essendo conferiti tali ministeri ad altri fedeli idonei di sesso maschile.

Alcune Assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno evidenziato la necessità di approfondire dottrinalmente l'argomento, in modo che risponda alla natura dei suddetti carismi e alle esigenze dei tempi, offrendo un opportuno sostegno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla comunità ecclesiale.

Accogliendo tali raccomandazioni, si è giunti in questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell'Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2.

Di conseguenza, dopo aver sentito il parere dei Dicasteri competenti, ho ritenuto di provvedere alla modifica del can. 230 § 1 del *Codice di Diritto Canonico*.

Pertanto, dispongo che il can. 230 § 1 del *Codice di Diritto Canonico* abbia in avvenire la seguente redazione:

"I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa".

---

\* <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/11/0016/00032.html>

Dispongo altresì la modifica degli altri provvedimenti, aventi forza di legge, che si riferiscono a tale canone.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 di gennaio dell'anno 2021, *Festa del Battesimo del Signore*, ottavo del mio pontificato.

FRANCESCO

## INDICE CRONOLOGICO

	pag.
<b>2013</b>	
1. Chirografo <i>Tra i suggerimenti</i> , che istituisce il Consiglio di Cardinali, 28 settembre 2013 . . . . .	3
<b>2014</b>	
2. Mp <i>Fidelis dispensator et prudens</i> per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello S.C.V., 24 febbraio 2014 . . . . .	5
3. Norme Pontificie per il clero uxorato orientale, 14 giugno 2014 . . . . .	7
4. Mp <i>Confermando una tradizione</i> , per il trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia, 8 luglio 2014 . . . . .	11
5. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» che istituisce un collegio giudicante nella Congregazione per la dottrina della fede per esaminare i ricorsi per i <i>delicta graviora</i> , 3 novembre 2014 . . . . .	13
<b>2015</b>	
6. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» sull'introduzione di modifiche allo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione, 10 gennaio 2015 . . . . .	15
7. Mp Statuti dei nuovi organismi economici, 22 febbraio 2015 Statuto del Consiglio per l'Economia . . . . . 17 Statuto della Segreteria per l'Economia . . . . . 21 Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale . . . . . 26	
8. Chirografo <i>Minorum tutela actiosa</i> , che erige la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, 22 marzo 2014 . . . . . 29 Statuto, 21 aprile 2015 . . . . . 30	
9. Mp <i>L'attuale contesto comunicativo</i> con cui si istituisce la Segreteria per la comunicazione, 27 giugno 2015 . . . . . 33	
10. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» sulla modifica dell'art. 6 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 4 agosto 2015 . . . . . 35	
11. Mp <i>Mitis iudex Dominus Iesus</i> sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico, 15 agosto 2015 . . . . . 37	
12. Mp <i>Mitis et misericors Iesus</i> sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali, 15 agosto 2015 . . . . . 47	

13. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» sulla modifica dell'art. 6 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 24 novembre 2015 . . . . .	57
14. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» sull'applicazione della nuova legge sul processo matrimoniale e delle facoltà e dei modi di agire della Rota Romana, 7 dicembre 2015. . . . .	59
15. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» che istituisce la <i>Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa</i> , 12 dicembre 2015 . . . . .	61
<b>2016</b>	
16. Lettera al Prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti sul rito della "lavanda dei piedi" nella liturgia della messa <i>In coena Domini</i> , 20 dicembre 2014. . . . .	63
Decreto <i>In Missa in Cena Domini</i> sul rito della lavanda dei piedi, 6 gennaio 2016 . . . . .	64
17. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» circa le Norme sull'amministrazione dei beni delle cause di beatificazione e canonizzazione, 7 marzo 2016 . . . . .	65
18. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» circa la consultazione richiesta dal can. 579 del Codice di Diritto canonico nell'erezione di Istituti diocesani, 11 maggio 2016 . . . . .	69
19. Mp <i>De concordia inter Codices</i> con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico, 31 maggio 2016. . . . .	71
20. Mp <i>Come una madre amorevole</i> circa la rimozione di vescovi per causa grave in materia di abusi di minori, 4 giugno 2016 . . . . .	75
21. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi», Modifiche allo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), Artt. 9, 11-16 e 21, 14 giugno 2016 . . . . .	77
22. Cost. Ap. <i>Vultum Dei quaerere</i> sulla vita contemplativa femminile, 29 giugno 2016. . . . .	83
23. Mp <i>I beni temporali</i> circa alcune competenze della Segreteria per l'Economia in materia economica-finanziaria, 4 luglio 2016 . . . . .	103
24. Mp <i>Sedula Mater</i> con cui si istituisce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e si approvano gli statuti 15 agosto 2016 . . . . .	107
25. Mp <i>Humanam progressionem</i> con la quale si istituisce il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato e si approvano gli statuti, 17 agosto 2016 . . . . .	111
26. Statuto della Segreteria per la comunicazione, 6 settembre 2016 . . . . .	115
27. Statuto della Pontificia Accademia per la vita, 18 ottobre 2016 . . . . .	121
28.—Rescritto «Ex Audientia Ss.mi», Modifica dell'art. 6 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 28 novembre 2016 . . . . .	127

29. Rescritto ex aud. Ss.mi circa alcune regole riguardanti il Segreto pontificio, 5 dicembre 2016 . . . . .	129
30. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» che sopprime la Prefettura per gli Affari Economici e abroga artt. 176-179 Cost. Ap. Pastor Bonus, 19 dicembre 2016 . . . . .	131
<b>2017</b>	
31. Mp <i>Sanctuarium in Ecclesia</i> con il quale si trasferiscono le competenze sui Santuari al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 11 febbraio 2017 . . . . .	133
32. Mp <i>Maiorem hac dilectionem</i> sull'offerta della vita come causa di canonizzazione, 11 luglio 2017 . . . . .	137
33. Comunicato della Segreteria di Stato sulla costituzione della Terza Sezione della Segreteria di Stato con la denominazione di <i>Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede</i> , 21 novembre 2017 . . . . .	141
<b>2018</b>	
34. Mp <i>Imparare a congedarsi</i> con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina Pontificia, 12 febbraio 2018 . . . . .	143
35. Mp Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, 10 aprile 2018. . . . .	145
36. <i>Episcopalis Communio</i> sul Sinodo dei Vescovi, 15 settembre 2018. . . . .	149
37. Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 1 ottobre 2018 . . . . .	161
<b>2019</b>	
38. Mp che promulga alcune disposizioni per la <i>Cappella Musicale Pontificia</i> , 17 gennaio 2019 . . . . .	163
39. Mp che sopprime la Pontificia Commissione <i>Ecclesia Dei</i> , 17 gennaio 2019 . . . . .	165
40. Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale, 21 gennaio 2019 . . . . .	167
41. Mp <i>Communis Vita</i> con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico, 19 marzo 2019 . . . . .	171
42. Mp Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili nello SCV e nella Curia Romana, 26 marzo 2019 . . . . .	173
43. Mp <i>Vos estis lux mundi</i> , 7 maggio 2019 . . . . .	175
44. Decreto Generale del Cardinale Segretario di Stato sulla <i>Caritas Internationalis</i> , 22 maggio 2019. . . . .	181

Indice sistematico

45. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» con cui si promulga l’Istruzione <i>Sulla riservatezza delle cause</i> , 12 giugno 2019 . . . . .	185
46. Chirografo per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 8 agosto 2019 . . . . .	187
47. Mp <i>L’esperienza storica</i> , per il cambiamento della denominazione da <i>Archivio Segreto Vaticano</i> ad <i>Archivio Apostolico Vaticano</i> , 22 ottobre 2019 . . . . .	197
48. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» con cui si introducono alcune modifiche alle <i>Normae de gravioribus delictis</i> , 3 dicembre 2019 . . . . .	201
49. Mp riguardante l’Ufficio del Decano del Collegio Cardinalizio, 21 dicembre 2019 . . . . .	203

**2020**

50. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» con cui si modifica l’art. 11 dell’Istruzione <i>Secreta continere</i> , 15 giugno 2020 . . . . .	205
51. Rescritto «Ex Audientia Ss.mi» circa la Giurisdizione dei Patriarchi Cattolici Orientali sulla Penisola Arabica, 22 luglio 2020 . . . . .	207
52. Statuto della Commissione di Materie Riservate, 1 ottobre 2020 . . . . .	209
53. Mp <i>Authenticum charismatis</i> , con la quale si modifica il can. 579 del CIC, 1 novembre 2020. . . . .	211
54. Mp <i>Ab initio</i> sulla modifica dei cann. 435 §1 e 506 §1 CCEO, 21 novembre 2020 . . . . .	213
55. Chirografo di ridenominazione e approvazione del nuovo Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF), 5 dicembre 2020. . . . .	215
56. Mp <i>Una migliore organizzazione</i> sul trasferimento di alcune competenze della S. di Stato in materia economico-finanziaria, 26 dicembre 2020 . . . . .	221

**2021**

57. Mp <i>Spiritus Domini</i> sulla modifica del can. 230 §1 del CIC circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato, 10 gennaio 2021 . . . . .	225
---	-----

<b>INDICE CRONOLOGICO</b> . . . . .	227
-------------------------------------	-----